



**ISTITUTO REGIONALE
DI RICERCA
DELLA LOMBARDIA**

PIANO DELLE RICERCHE DEL CONSIGLIO
REGIONALE 2007-2008

La violenza sulle donne

Codice IReR: 2008C002

Project leader: Daniela Gregorio

Rapporto finale

Milano, febbraio 2009

La ricerca è stata affidata all'IReR dal Consiglio Regionale della Regione Lombardia nell'ambito del Piano di Ricerche del Consiglio Regionale 2007-2008

Responsabile di progetto: Daniela Gregorio, IReR

Gruppo di lavoro tecnico: Giuseppina Dantino, Responsabile regionale della ricerca, dirigente Servizio Valutazione Processo Legislativo e Politiche regionali, Consiglio Regionale della Lombardia; Nicoletta Cerrani, dirigente Ufficio Ricerche e Biblioteca, Servizio Valutazione Processo Legislativo e Politiche regionali, Consiglio Regionale della Lombardia

Gruppo di ricerca: Sonia Stefanizzi, responsabile scientifico, professore associato di Sociologia, Università degli studi di Milano-Bicocca; Sara Sala, collaboratrice Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale Università degli studi di Milano-Bicocca; Valeria Verdolini assegnista di ricerca Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale Università degli studi di Milano-Bicocca

Indice

<i>Introduzione</i>	5
Capitolo 1	
<i>La violenza sulle donne: una ricognizione teorico-empirica</i>	9
1.1. Premessa: la violenza sulle donne tra modernità e postmodernità. Lessici e sociologiche	9
1.2. Le ricerche sul tema della violenza di genere nella letteratura di riferimento italiana e straniera	14
1.2.1. La Prospettiva Internazionale	15
1.2.2. Gli “studi di caso” in Italia	16
Capitolo 2	
<i>Violenza di genere e diritto: la normativa italiana ed internazionale</i>	19
2.1. La violenza di genere: il quadro internazionale	19
2.1.1. La normativa spagnola: un modello virtuoso?	20
2.1.2. La ricezione delle direttive nei contesti nazionali	21
2.2. La violenza di genere nella normativa italiana	24
2.2.1. Premessa: passato, presente o futuro?	24
2.2.2. Il passato: genealogia di una norma sessuata	24
2.2.3. Verso un intervento capillare? Le normative Regionali e le politiche sul tema della violenza e del genere	26
2.2.4. Il presente: metamorfosi di una questione morale in un diritto soggettivo	28
2.2.5. il presente ancorato al passato: i maltrattamenti in famiglia	30
2.2.6. Il presente recente ed il futuro prossimo: la L. 154/2001 e la proposta di legge sullo stalking	33
Capitolo 3	
<i>I dati sulla violenza alle donne</i>	39
3.1. I dati sulla violenza a livello nazionale e locale	39
3.2. Il fenomeno attraverso la lettura dei dati ISTAT	41
3.3. Le donne che si rivolgono ai servizi sociali: i dati dell’Osservatorio Lombardo	42
3.3.1. I dati della Casa delle Donne Maltrattate di Milano	47
3.3.2. I dati del Soccorso Violenza Sessuale - svS	49
3.4. Conclusioni	50
Capitolo 4	
<i>La condizione femminile: una rivoluzione mancata?</i>	53
4.1. Premessa	53
4.2. I corto circuiti familiari	56

Capitolo 5	
<i>La cultura dei servizi</i>	63
5.1. Tipologia dei servizi	63
5.2. Un approfondimento	67
5.2.1. Consultorio pubblico	67
5.2.2. Soccorso violenza sessuale (SVS) e Soccorso violenza domestica (SVD)	69
5.2.3. Le case di accoglienza: la Casa delle Donne Maltrattate (Milano e Brescia)	73
5.2.4. Centro Ambrosiano della Caritas Ambrosiana	77
5.2.5. Il NAGA (Associazione volontaria assistenza socio-sanitaria stranieri e nomadi)	80
5.3 Conclusioni	81
Capitolo 6	
<i>La risposta istituzionale</i>	83
6.1. Introduzione	83
6.2. Gli interventi	83
Capitolo 7	
<i>Il diritto nelle parole degli intervistati</i>	95
7.1. Introduzione	95
7.2. Donne e diritto. Il processo di emancipazione femminile e i suoi effetti normativi: la legge 66/1996	95
7.3. Violenza o conflitto? I maltrattamenti in famiglia nelle parole degli intervistati	100
7.4. Nuove norme o norme più efficaci? Una valutazione sull'applicazione delle norme sulla violenza di genere	105
7.4.1. I tempi del diritto	108
7.4.2. Effetti collaterali: le denunce delle donne migranti irregolari	109
7.5. Diritto e libertà: una cultura dei diritti come strumento di lotta alla violenza?	110
<i>Conclusioni</i>	113
<i>Bibliografia</i>	117
Allegati	
1 - <i>La valutazione del rischio di recidiva nei casi di maltrattamento</i>	125
2 - <i>Aiuto Donna. Una guida ai servizi dell'area milanese per le donne maltrattate</i>	129

Introduzione

Come emerge dall'ultima ricerca empirica condotta dall'ISTAT sono circa 6 milioni 743 mila le donne tra 16 e 70 anni vittime di violenza fisica o sessuale nel corso della loro vita. In particolare, il 24% di donne ha subito violenze sessuali e il 19% violenze fisiche, mentre il 4,8% è stata vittima di stupri o tentati stupri. Il 14,3% delle donne con un rapporto di coppia ha subito almeno una violenza fisica o sessuale da parte del partner; se si considerano solo le donne con un ex partner la percentuale arriva al 17,3%, mentre il 24,7% delle donne ha subito violenze da un altro uomo. Mentre la violenza fisica è più di frequente opera dei partner (12% contro 9,8%), l'inverso accade per la violenza sessuale (6,1% contro 20,4%) soprattutto per il peso delle molestie sessuali.

Nel 2006 il numero delle donne vittime di violenza ammonta a 1 milione e 150 mila (5,4%). Sono le giovani dai 16 ai 24 anni (16,3%) e dai 25 ai 24 anni (7,9%) a presentare i tassi più alti. Il 3,5% delle donne ha subito violenza sessuale, il 2,7% fisica. Lo 0,3%, pari a 74 mila donne, ha subito stupri o tentati stupri. La violenza domestica ha colpito il 2,4% delle donne, quella al di fuori delle mura domestiche il 3,4%.

Sempre dal rapporto dell'ISTAT si legge che nella quasi totalità dei casi le violenze non sono denunciate. Il sommerso è elevatissimo e raggiunge circa il 96% delle violenze commesse da un non partner e il 93% di quelle da partner. Anche nel caso degli stupri, la quasi totalità di questi non è denunciata (91,6%). È consistente la quota di donne che non parla con nessuno delle violenze subite (33,9% per quelle subite dal partner e 24% per quelle da non partner).

Le donne subiscono più forme di violenza. Un terzo delle vittime subisce atti di violenza sia fisica che sessuale. La maggioranza delle vittime ha subito più episodi di violenza. La violenza ripetuta avviene più frequentemente da parte del partner che dal non partner (67,1% contro 52,9%). Il 21% delle vittime ha subito la violenza sia in famiglia che fuori, il 22,6% solo dal partner, il 56,4% solo da altri uomini non partner. I partner sono responsabili della quota più elevata di tutte le forme di violenza fisica rilevate.

Va ricordato, inoltre, che la rilevanza del fenomeno è dimostrata ulteriormente dal fatto che tra i sei ambiti prioritari indicati nella scorsa primavera dall'esecutivo dell'UE in tema di parità tra i generi nella *road-map* 2006-2010 troviamo "l'eradicazione della violenza basata sul genere e la tratta degli esseri umani". Fenomeno quest'ultimo che si traduce in una forma moderna di schiavitù riguardante soprattutto donne e bambine. Per quanto concerne la realtà lombarda,

nell'ambito del PRiR 1998 era stata realizzata dall'IReR una ricerca sulla condizione delle donne nella regione che comprendeva un'analisi monografica sulla *Patologia sociale legata agli abusi e alle violenze*. Oltre a fornire un quadro della diffusione del disagio femminile con particolare riguardo alle problematiche dell'abuso e della violenza sessuale, lo studio ha indagato gli interventi di prevenzione e di contrasto promossi dalla pubblica amministrazione e dal privato sociale.

Gli scopi principali della presente ricerca sono stati i seguenti:

- definire un quadro di sfondo sul fenomeno della violenza e dell'abuso sulla base dei dati disponibili;
- evidenziare i mutamenti sia quantitativi che qualitativi, muovendosi dall'esperienza dei soggetti intervistati (nello specifico: magistrati, avvocati, esponenti di associazioni del privato sociale, operatori pubblici)
- infine, tentare di definire politiche di prevenzione e contrasto a partire dalla situazione presente sul territorio regionale.

Il disegno della ricerca

Un primo percorso, esplorativo - conoscitivo, basato su metodi propri della sociologia qualitativa, volto a individuare e comprendere la "cultura della violenza alle donne", cioè la rappresentazione e la percezione che di questa realtà hanno gli operatori che a vario titolo ed "*expertise*" sono coinvolti nella prevenzione e repressione del fenomeno, nonché il loro livello di partecipazione, di conoscenza e le modalità di risposta al problema. In questa prima fase, sono state catalogate le tipologie dei servizi sul territorio, che si declinano sulla base di una serie di variabili:

- servizio pubblico/servizio privato;
- privato laico/privato religioso;
- area territoriale (Milano/Brescia).

Nella prima fase di lavoro sono stati individuati una serie di testimoni privilegiati (magistrati, operatori sociali, avvocati, operatori di polizia) sulla base di alcuni criteri come il tipo di esperienza e anzianità di lavoro dei soggetti, le loro caratteristiche socio-biografiche, le coorti d'età, l'appartenenza di genere, i percorsi professionali e così via. Nella scelta dei soggetti da intervistare, si è cercato di coprire tutte le differenti tipologie presenti nel panorama dei servizi, cercando di offrire un quadro esaustivo che ne rappresentasse efficacemente le molteplicità delle competenze. I soggetti contattati sono stati dunque diversificati non selezionando solo gli esperti più rappresentativi (quali i presidenti delle differenti associazioni), ma anche gli operatori direttamente coinvolti "sul campo".

Sono stati costruiti tre modelli di intervista: uno diretto agli operatori dei servizi e delle associazioni, un secondo per magistrati ed avvocati, un terzo modello specifico per i rappresentanti delle forze dell'ordine.

La griglia di intervista delineata si articola in tre parti principali:

- una prima parte (comune ai differenti modelli), tesa ad indagare la percezione del fenomeno della violenza nella sua generalità, la dimensione giuridica e quella sociale, la rappresentazione mediatica e le nuove problematiche;
- una seconda parte “specificata”, differenziata a seconda delle figure incontrate, incentrata sulla professionalità dell'intervistato ed al suo ruolo;
- una terza parte di bilancio e valutazione sui servizi, per testare la funzionalità della rete e tracciare le linee guida per i modelli di intervento

In sintesi, sono stati intervistati (interviste narrative) 25 operatori con l'obiettivo di rilevare sia dati di tipo descrittivo, come il tipo e le logiche di intervento, i tempi e gli esiti dell'azione predisposta, le caratteristiche dei soggetti coinvolti nel fenomeno della violenza alle donne, gli scenari della violenza ecc..) e di tipo più valutativo e affettivo (la percezione del fenomeno, la cultura affettiva ed operativa, le aspettative, i disagi ecc...).

L'ambito di indagine ha interessato l'area metropolitana milanese e il contesto bresciano.

Un secondo percorso, che partendo dai dati raccolti nella prima fase dell'indagine, ha avuto l'obiettivo di creare un collegamento tra la ricerca e l'intervento operativo. A questo proposito sono state messe a punto una serie di ipotesi interpretative circa i fattori predisponenti e scatenanti i maltrattamenti e la violenza di genere, le possibili risposte istituzionali con l'obiettivo di sviluppare dei momenti di discussione con tutti gli operatori coinvolti nella prevenzione del fenomeno

Lo studio ha consentito infine di aggiornare la guida ai servizi dell'area milanese per le donne maltrattate “**Aiuto Donna**”, che è ormai alla terza edizione, che si è dimostrata uno strumento utile per le vittime che per gli operatori.

I primi risultati della ricerca sono stati presentati in un seminario promosso dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Lombardia, che si è tenuto a Milano il 24 novembre scorso. L'obiettivo non era solo quello di presentare dati e statistiche sul fenomeno dei maltrattamenti e delle violenze alle donne, ma soprattutto quello di individuare, partendo dalle testimonianze e dal sapere di attori istituzionali e non coinvolti nella prevenzione della violenza alle donne, alcuni elementi utili per comprendere “vecchie” e “nuove” dinamiche di manifestazione della problematica. L'intento è quello di proporre una nuova linea

di intervento: superare la fase di osservazione e di monitoraggio per la creazione di un “laboratorio” in cui, sulla base della riflessione comune dei diversi soggetti (pubblici e privati, istituzionali e non) sia possibile realizzare interventi integrati e mirati al contenimento e alla prevenzione del fenomeno della violenza alle donne. In tal senso il seminario ha costituito un prodotto ma anche un vero e proprio momento di ricerca, in quanto gli spunti emersi dal dibattito e dalla riflessione collettiva forniranno un apporto prezioso per la stesura definitiva del rapporto di ricerca.

Capitolo 1

Violenza sulle donne: una ricognizione teorico-empirica

1.1. Premessa: la violenza sulle donne tra modernità e postmodernità. Lessici e teorie sociologiche

La costruzione di una ricognizione teorico-empirica sulla violenza di genere che sia esaustiva, richiede diverse precisazioni introduttive e tuttavia non potrà essere comunque sufficiente ad esaurire la problematica. Il tema della violenza di genere, infatti, appare multiforme, intacca piani differenti e molteplici livelli del discorso pubblico e privato. Inoltre, è un fenomeno che, nonostante il nucleo archetipico che si riproduce sempre uguale a se stesso, si è modellato negli anni seguendo i flussi storici, i mutamenti sociali, le nuove forme di famiglia e di relazioni interpersonali e adattandosi ad essi. La violenza di genere si identifica quindi con una modalità camaleontica di manifestazione di forme di potere che ha permesso al fenomeno di riproporsi e di sopravvivere ai molteplici tentativi fatti per arginarlo.

Anzi, nel corso degli ultimi anni è stata riscontrata una certa recrudescenza dell'evento che mal si concilia con l'idea di una società moderna, o meglio, post moderna e con i processi di emancipazione che hanno caratterizzato la seconda parte del XX secolo.

E' in questo dubbio temporale che si situa il nocciolo della questione. Come scrive Giddens, per modernità intendiamo:

“quei modi di vita o di organizzazione sociale che affiorarono in Europa intorno al XVII secolo e che successivamente estesero la loro influenza a quasi tutto il mondo”, (Giddens, 1990).

In che modo questa influenza si diffuse? Come avvenne l'evoluzione sociale dei differenti stati europei? Come si collocò l'Italia in questo quadro?

Dalla fase di avvio del capitalismo fino a tutta la prima guerra mondiale, come rileva Paolo Farneti, particolarmente in Francia e in Inghilterra, si registrò una crescente pressione della domanda dello Stato e dell'economia: “Lo Stato moderno è stato interventista, chiamato sempre più a risolvere le contraddizioni dello sviluppo economico e sociale”. Nel caso italiano e tedesco, invece, continua Farneti,

“lo Stato diventa l’agente principale di due essenziali processi di fondazione: quello di unificazione-formazione della nazione e quello di industrializzazione-formazione della società industriale” (Farneti, 1985, p. 82)

Rispetto al caso italiano, Bonelli coglie una relazione diretta tra costituzione della macchina statale e avvio dello sviluppo economico. Ciò avrebbe conferito allo Stato una funzione di centro di imputazione e coordinazione dello sviluppo economico, allargando oltremodo la “presenza pubblica nell’economia”, la quale “costituisce uno degli elementi centrali della diversità dell’Italia dai paesi dell’Occidente capitalistico” (Bonelli, 1978, pp. 1250, 1252). Lo stesso autore inferisce poi da questa diversità due importanti conseguenze:

- a) l’avvento del regime democratico;
- b) la riforma e la modernizzazione delle strutture statuali.

Nel primo caso, sussiste la necessità di rispondere istituzionalmente a una richiesta di mediazione quantitativamente più vasta che in passato, visto che, in potenza, “tutti gli strati sociali ne sono interessati” e che, di conseguenza, nuovi centri di rappresentanza subentrano alle vecchie oligarchie politiche; nel secondo, la spinta alla modernizzazione della forma di Stato, altrove avvenuta attraverso il consolidamento della dialettica politica, si verifica all’insegna

“di una netta separazione tra obiettivi dello sviluppo e finalità di carattere sociale” (Bonelli, *ibidem*).

E’ all’interno di questo processo che si possono osservare forme di “modernizzazione diseguale” delle strutture sociali e delle istituzioni italiane, in particolare, della famiglia (Martinelli-Chiesi, 2002). Se nel resto d’Europa la modernizzazione dilatata in quasi due secoli aveva permesso un adeguamento fisiologico delle strutture sociali, che si erano adattate ai nuovi tempi del lavoro, in Italia questo non avviene, la modernizzazione “ottriata” si trova a scontrarsi con strutture sociali aderenti a modelli di sviluppo più arcaici, in primis il modello patriarcale. Applicando quest’analisi alla violenza sulle donne, se da un lato, possiamo osservare questo tentativo di “allontanamento” dello sviluppo sociale (connesso alla questione di genere) dalle istituzioni della modernità (ricordiamo, fra queste, la potestà maritale ed il modello patriarcale, e la più ovvia e generale disuguaglianza tra uomo e donna); dall’altro questa tensione non si risolve ancora, all’oggi, (confermando così le ipotesi del sociologo) in una emancipazione da questa modernità, forse perché i piani toccati sono molteplici, e i livelli di emancipazione differenziati.

Il fenomeno della violenza di genere si esplicita quindi come tipologia complessa, di difficile inquadramento, proprio per la quantità di aree interessate e di soggetti coinvolti. Si tratta, come scrive Pitch, di un “fatto sociale totale” (Pitch, 1998) che si caratterizza per i piani plurimi del discorso che si sovrappongono, si distanziano, a volte si contraddicono.

Volendo scomporre i piani e le parole, possiamo identificare: un piano politico-filosofico, che ricomprende le problematiche di genere *tout court*, la definizione

di genere stesso, il discorso femminista e sul femminile. Un secondo piano è sicuramente il piano giuridico, chiamato a “normare” e a “normalizzare” i rapporti domestici e affettivi, i corpi e la sessualità, e, in via sussidiaria, ad intervenire attraverso lo strumento penale per dirimere le controversie e punire i colpevoli di crimini. Un terzo piano è quello sociale, del mutamento dei rapporti e del divenire della società, in cui non solo si manifestano gli aspetti più visibili del fenomeno, ma anche le reazioni a livello di sentire e di società civile.

Nella disamina di precisazioni, oltre ai differenti piani del discorso, appare importante definire i termini del discorso, che giustificano il titolo. Da un lato abbiamo infatti il termine “violenza” antichissimo, sicuramente ancorato ad un passato, ma soprattutto ad una modalità di agire che potremmo definire “pre-moderna”. Interessante, per ben comprendere il termine, il richiamarsi alla lingua tedesca, dove violenza si traduce con “gewalt”, vocabolo che significa allo stesso tempo “violenza”, “autorità”¹ e “potere”. Dall’altro, “genere” si riprende il latino *genus* ed al più recente e anglofono “gender”, bandiera lessicale del dibattito femminista sviluppatosi a partire dagli anni settanta. Nella filosofia femminista, *Gender* si oppone a *sex*, così come genere si sostituisce a “uomo” o “donna” per identificare un concetto più complesso, che si sviluppa non solo in senso biologico, ma più ampiamente in termini sociali, e che racchiude non solo identità definite, bensì identità mutevoli².

Il concetto di gender appare particolarmente fertile in questo dibattito, perché staccando la problematica del genere da fattori squisitamente biologici, apre ad un dibattito socio-culturale, estendendo l’identità ad altre traiettorie, differenti soggettività e molteplici esercizi del potere.

Se la riflessione e la vicinanza del termine *gender* al dibattito femminista si deve alle opere di un’antropologa e una filosofa; rispettivamente, Gayle Rubin (1975) e Teresa de Lauretis (1996), entrambe le interpretazioni si fondano sulla teoria del potere proposta da Michel Foucault³.

Secondo Foucault, il discorso verbale è impregnato di nozioni di potere, ne è avvolto, ed in particolare, il discorso sulla sessualità:

“noterò solo che ai nostri giorni, le regioni in cui il reticolo è più fitto, in cui si moltiplicano le caselle nere, sono le regioni della sessualità e della politica: come se il discorso, lungi dall’essere l’elemento trasparente o neutro nel quale la sessualità si placa e la politica si pacifica, fosse uno dei siti in cui esse esercitano, in modo privilegiato, alcuni dei loro più temibili poteri. Il discorso, in apparenza, ha un bell’essere poca cosa, gli interdetti che lo colpiscono rivelano ben tosto, e assai rapidamente, il suo legame col desiderio e col potere. E non vi è nulla di sorprendente in tutto questo: poiché il discorso – la psicanalisi ce l’ha mostrato – non è semplicemente ciò che manifesta (o nasconde) il desiderio; e poiché – questo, la storia non cessa di insegnarcelo – il discorso non è semplicemente ciò che traduce le lotte o i

¹ Sul termine “gewalt” i suoi significati e, più in generale, una critica della violenza si rimanda a Walter Benjamin (1955)

² Per un più ampio approfondimento e dibattito sul concetto di gender si vedano gli studi della filosofa Judith Butler (1990-1996) e degli psicologi Robert J. Stoller (1968) e Julia Kristeva (. Sul fronte italiano interessanti i saggi di Rosi Braidotti (1993) e il manuale Piccone Stella-Saraceno (1996).

³ Si veda Foucault (1970), Foucault (1976), Foucault (1999).

sistemi di dominazione, ma ciò per cui, attraverso cui, si lotta, il potere di cui si cerca di impadronirsi”(Foucault, 1970, p. 5).

Cerchiamo di riprendere il filo dipanato fino ad ora, tentando di rendere meno oscure le parole di Foucault: a partire dagli anni '70, proprio perché il lessico è veicolo di potere, ma anche veicolo di resistenza al potere stesso, all'interno del dibattito femminista si è scelto di adottare il termine “genere”, che ricomprende nel suo significato la sfera culturale (ed anche quella dei poteri), al fine di “opporre resistenza” – seppur verbalmente - alla definizione sessuata di uomo e di donna.

Queste due definizioni, infatti, secondo il medesimo dibattito, appartenevano ad un ordine patriarcale, ed erano esse stesse portatrici di un potere di controllo (e di dominio) sulle donne.

La scelta del termine “genere” opera quindi quello sforzo di emancipazione dalla modernità. Lo sforzo, tuttavia, appare riuscito a metà, perché al *genere*, risulta ancorata la violenza, forma moderna (o, meglio, pre-moderna) di esercizio del potere, non filtrata da discorsi e politiche, che mantiene il problema della violenza di genere in perenne tensione: non solo tra modernità e post-modernità, ma, più specificamente, tra emancipazione e tradizione, tra autodeterminazione femminile e patriarcato.

Se questa lettura potrebbe sembrare radicale ad un primo sguardo, è necessaria un'ulteriore specificazione, offerta da un altro grande teorico del potere, e, nello specifico, del potere sessuato e maschile: Pierre Bourdieu.

Bourdieu amplia il campo di azione del potere descritto da Foucault e lo rende diffuso nel grande campo della società.

Non solo, per esplicitarne la capacità di permeare tutti gli aspetti del vivere, ed in particolare, le forme di dominazione, gli attribuisce una portata di tipo simbolico, trasformando quello che per Foucault era “l'ordine del discorso” in “violenza simbolica”.

Secondo Bourdieu, la violenza simbolica consiste in:

“quella forma di violenza che viene esercitata su un agente sociale con la sua complicità. Una definizione simile però è pericolosa, potrebbe dare adito a discussioni scolastiche per sapere se il potere viene dal basso e se è il dominato a desiderare la condizione che gli viene imposta ecc. Per definire tutto ciò in maniera più rigorosa, potremmo dire che gli agenti sociali, in quanto sono agenti di conoscenza, anche quando sono sottoposti a determinismi, contribuiscono a produrre l'efficacia di ciò che li determina, nella misura in cui strutturano ciò che li determina. Ed è quasi sempre negli aggiustamenti tra fattori determinanti e le categorie di percezione che li costituiscono come tali che si instaura l'effetto di dominio” (Bourdieu, 1992, p.129).

La violenza simbolica di cui parla Bourdieu è una violenza che presuppone una complicità, o meglio una condivisione di intenti tra il soggetto agente e il soggetto che subisce. La condivisione, tuttavia, non è in termini di mete o di mezzi, ma in termine di accettazione passiva di uno schema di violenza che è di tipo “strutturale” e quindi frame sia per il soggetto che la agisce che per quello che la subisce.

La struttura di violenza simbolica, diventa il quadro in cui si costituiscono gli effetti di dominio, nel nostro caso della violenza di genere, di dominio maschile. Scrive infatti Bourdieu:

“Chiamo misconoscimento il fatto di riconoscere una violenza che viene esercitata proprio nella misura in cui non la si riconosce come violenza; è il fatto di accettare quell’insieme di presupposti fondamentali, pre-riflessivi, che gli agenti sociali fanno entrare in gioco per il semplice fatto di prendere il mondo come ovvio e di trovarlo naturale così com’è perché vi applicano strutture cognitive derivate dalle strutture di quello stesso mondo. Dal momento che siamo nati in un mondo sociale, accettiamo un certo numero di postulati, di assiomi, che vengono assunti tacitamente e che non hanno bisogno di venire inculcati. Per questo l’analisi dell’accettazione dossica del mondo, frutto dell’immediato accordo tra strutture oggettive e strutture cognitive, è il vero fondamento di una teoria realista del dominio e della politica. Di tutte le forme di “persuasione occulta” al più implacabile è quella esercitata semplicemente dall’ordine delle cose” (Bourdieu, 1992, pp. 129-130).

La violenza di genere, applicando il quadro teorico proposto da Bourdieu, non viene posta in essere perché condivisa dalle donne che la subiscono, ma viene posta in essere perché la violenza messa in circolo da quello che lui chiama “l’ordine delle cose” trova nella modalità di violenza (fisica, psicologica ed economica) agita da un uomo su una donna, una forma di manifestazione. E’ nell’ordine (secolare, patriarcale, cristallizzato) delle cose che le figure del maschile e del femminile non siano in equilibrio, e che questo squilibrio si palesi attraverso le forme della violenza.

Un supporto fattuale a queste teorie si trova nelle interviste effettuate nel corso della ricerca ad operatori sociali, operatori giuridici, avvocati, magistrati, forze dell’ordine.

Ad una prima domanda sulla definizione di violenza e di violenza di genere, queste sono state alcune delle risposte:

“violenza credo è tutta quella serie di gesti e di azioni tese a..in parte in maniera attiva ad agire...azioni anche di maltrattamento fisico..[...] tutte quelle azioni tese ad agire delle azioni di maltrattamento... ma io lo intenderei anche in maniera passiva nel senso che poi diventa violenza psicologica, il non rispetto della persona della donna in quanto tale il non permettere anche una realizzazione della persona, quindi uno e più eclatante e più evidente e dall’atra è più sottile ..insomma qualsiasi cosa che impedisca la realizzazione delle persona (un’operatrice)”.

“La violenza in genere o di genere? Bella domanda..credo che non sia un fenomeno del nostro tempo ma qualcosa che è sempre esistito, che l’idea di una prevaricazione dal punto di vista sessuale è sempre esistito, magari ora c’è molta attenzione da parte di donne in realtà le vittime di cui mi occupo sono anche uomini credo che se ne parli molto di più e diversamente rispetto a quello che l’opinione pubblica immagina” (un avvocato).

“La violenza così come l’hanno analizzata i centri antiviolenza in Italia, ma in Europa e nel mondo...dal punto di vista più generale può essere interpretata come una disparità di potere tra uomini e donne, poi il discorso è molto più complesso secondo me. Dico che è una situazione strutturale che è funzionale al funzionamento della società e si esplica in molti modi e in diverse maniere a seconda dei vari paesi. Per cui se pensi all’India, alle vedove bruciate piuttosto che all’infibulazione in Africa o agli omicidi delle donne in Messico: ogni paese del

mondo ha una sua caratteristica, in tutti i paesi del mondo purtroppo esiste la violenza in famiglia esercitata dai partner, dai padri, dai fratelli contro le donne.

Si può manifestare non soltanto come violenza fisica, ma anche come violenza psicologica, economica, sessuale e come violenza anche sui bambini, non solo quando vengono toccati, ma anche quando assistono, quella che si dice violenza assistita” (una responsabile dei servizi).

Nelle parole degli intervistati, emerge chiaramente la volatilità di questa violenza, la sua natura intrinsecamente simbolica:

“Ma inizialmente quando abbiamo iniziato noi quella a cui si dava maggiore attenzione era la violenza fisica, la violenza che lascia dei segni che produce delle fratture, ricoveri in ospedale. Poi parlando con le donne, elaborando quella che noi chiamiamo la metodologia dell'accoglienza ecco è emerso che accanto a questa violenza fisica c'era anche una violenza più sottile fatta di insulti, di minacce, di svalorizzazione di controllo che non produceva segni fisici ma nell'anima e nella mente delle donne con gravi conseguenze. Una donna che si sente insultata non è che pensa immediatamente che quello è maltrattamento, è meno facile da identificare, meno facile da avere il riconoscimento da parte della donna che quella è violenza. Piuttosto si può dire: “gli è andata storta a giornata, ha un brutto carattere, che cafone!”. Invece continuata nel tempo è molto pericolosa per la psiche della persona” (una responsabile).

1.2. Le ricerche sul tema della violenza di genere nella letteratura di riferimento italiana e straniera

Dopo aver inserito alcune teorie “macro” che tentano di spiegare la violenza di genere in termini strutturalisti (o post-strutturalisti), passeremo ad una ricognizione della letteratura di riferimento sul tema, delle diverse ricerche empiriche condotte a livello nazionale ed internazionale che hanno affrontato i molteplici aspetti della problematica in termini di misurazione.

Un primo problema riscontrato in questa ricognizione teorica è stato l'eterogeneità degli ambiti di applicazione e delle prospettive adottate per analizzare il tema: da quelle di taglio fortemente orientato al pensiero femminista, piuttosto che ricerche di tipo vittimologico; studi etnografici e studi politici, studi socio-giuridici sulle normative e studi di stampo multiculturale, a studi prodotti da operatori del settore (avvocate, assistenti sociali, magistrati e magistrato) atti di convegni, ricerche di taglio più psicologico.

Alla eterogeneità del materiale è affiancata la proficua produzione sulla tematica, che proprio per la sua natura di “fatto sociale totale” può essere (ed è stata) scomposta in una serie innumerevole di sottoproblematiche. Questa ricognizione non vuole essere né completa né esaustiva, ma, semplicemente, fornire uno spaccato del dibattito teorico in cui si inserisce questa ricerca e le diverse metodologie adottate per indagare il fenomeno.

Abbiamo scelto come criterio principale la distinzione tra un approccio internazionale e le ricerche svolte in Italia, cercando di mantenere un criterio cronologico nella nostra ricognizione.

1.2.1. La Prospettiva Internazionale

Sul piano internazionale, una delle fonti principali è costituita dai rapporti delle Nazioni Unite sul tema (per una trattazione più specifica della normativa internazionale, si veda infra al cap. 2), che declinano la tematica della violenza sulle donne non solamente come violenza sessuale o maltrattamenti, ma anche come pratica “bellica” ed operativa nei conflitti. Significativa a questo proposito la serie di linee guida prodotte nel 2003 da ONU-UNHCR, “*La violenza sessuale nei confronti dei rifugiati, linee guida per una prevenzione e la risposta*”, importante non solo per la ricognizione teorica sulla definizione di “*gender based violence*”, ma per la proposizione di un approccio multisettoriale, che prevede interventi in ambito sociale, medico, legale e securitario. Le linee guida propongono una trasformazione che vada a toccare tutti i settori, che modifichi le norme socio-culturali che impediscono un vero e proprio “empowerment” delle donne. Si ricorda inoltre il classico di Leonor Walker *The battered woman* (1979) seguito da *Abused women and survivor Therapy* (1996) e *The battered woman Syndrome* (2000) nucleo teorico di partenza per la definizione di maltrattamento, confuso, fino a quel momento, con il conflitto tra coniugi. Tranne alcuni studi particolarmente significativi, più in una prospettiva storica e di apertura di dibattito che in una dimensione comparativa, come quello proposto da Barbra Fawcett et al. su *Violence and gender relations, theories and interventions* del 1969, le ricerche internazionali appaiono spesso parziali, rivolte ad un solo aspetto della poliedricità del fenomeno. Così, vi sono studi, come quello canadese proposto da Nadine Wathen e Harriet L. MacMillan nel 2003, *Prévention de la violence envers les femmes Recommandations du Groupe d'étude canadien sur les soins de santé préventifs* che privilegiano l'aspetto clinico e psicologico del fenomeno, focalizzandosi sul primo intervento senza, tuttavia, aprire una riflessione sulla sfera di intervento normativo. Un impianto differente è quello proposto da J. Roehl – C. O'Sullivan, D. Webster-J. Campbell sugli Stati Uniti nel 2005, co-finanziato dal *U.S. Department of Justice: Intimate Partner Violence Risk Assessment Validation Study, Final Report*. In questa indagine, il team di ricerca, partendo dalla ripetitività dei maltrattamenti in famiglia, ha applicato una serie di sistemi informatici (in primis DV-MOSAIC), per poter calcolare il c.d. “risk assessment” attraverso l'analisi di liste, dati e cartelle cliniche. La ricerca sposa quindi un approccio deterministico cercando di evidenziare i profili delle potenziali vittime e dei potenziali “offenders”. L'analisi proposta, tuttavia, può avere valore come ricerca “di sfondo” ma non propone riflessioni sulle pratiche e politiche di intervento. Sul fronte europeo, è importante ricordare il *Domestic Violence National Report 2005* del Regno Unito, che fornisce una definizione di violenza domestica come

“Any incident of threatening behaviour, violence or abuse (psychological, physical, sexual, financial or emotional) between adults who are or have been intimate partners or family members, regardless of gender or sexuality”

ma che svolge una funzione programmatica e riassume tutti gli interventi previsti dal governo britannico per combattere la violenza domestica. Il report ha quindi una funzione più didascalica politica che analitica.

Sconta invece il difetto contrario il *Domestic violence, sexual assault and stalking: findings from the 2004/05 British Crime Survey* del 2006, proposto dal *British Home Office* a cura di Andrea Finney che utilizza le tecniche quantitative dell'analisi multivariata per rielaborare i dati della *British Crime Survey*, con uno sguardo rivolto soprattutto alle caratteristiche delle donne, e quindi rientrando perfettamente nel solco delle ricerche di vittimizzazione.

Da ricordare, per completezza dell'approccio e per le dimensioni dell'indagine la *III Macroencuesta sobre la violencia contra las mujeres* del 2006, studio effettuato da parte del gruppo Sigma Dos su commissione dell'*Istituto de la mujer* con il patrocinio del *Ministerio del Trabajo y Asuntos sociales* che, attraverso una inchiesta telefonica ad un campione di 32.426 donne ha cercato di perseguire le seguenti finalità:

- a) quantificare gli atti violenti contro le donne in ambito domestico;
- b) identificare la differente incidenza del fenomeno in relazione alle caratteristiche socio-demografiche della maltrattata;
- c) Determinare se il soggetto vittima del maltrattamento presenta delle variabili specifiche rispetto all'insieme della popolazione femminile residente in Spagna

Lo studio rivolge particolare attenzione alla popolazione migrante presente in Spagna e disaggrega i dati ufficiali da quelli prodotti dalle inchieste di vittimizzazione. Tuttavia, anche in questo caso, non vengono interpellate le *expertises* degli operatori sociali e giuridici.

1.2.2. Gli “studi di caso” in Italia

Nel contesto italiano, un tratto caratterizzante gli studi svolti è la forte componente al femminile che contraddistingue le autrici.

Un'eccezione significativa si ha nel lavoro prezioso offerto da Carmine Ventimiglia, che ha seguito la tematica in un percorso di quasi dieci anni. Tra i vari casi affrontati, lo studio *La differenza negata: ricerca sulla violenza sessuale in Italia* del 1989, in cui l'autore parte dal reato di violenza sessuale ricostruendo le tipologie e gli stereotipi dell'autore e della vittima, nonché le traiettorie delle loro interazioni. A questo studio, è seguito nel 1991 *Donna delle mie brame*, nel quale l'autore attraverso la distribuzione di 2000 questionari a un campione di donne che lavoravano nell'industria privata, nella pubblica amministrazione e nel terziario, affiancate da 35 interviste in profondità a lavoratrici del settore ha

cercato di delineare le forme e le manifestazioni delle molestie sul luogo di lavoro. Nel 1996, lo stesso autore propone *Nelle segrete stanze* una riflessione sulla problematica del numero oscuro e uno studio sui vissuti degli autori di reato e delle vittime attraverso interviste a testimoni privilegiati.

Infine, nel 2003, dello stesso autore, è uscito *Disparità e disuguaglianze. Molestie sessuali, mobbing e dintorni* che unisce la riflessione su donne-lavoro e mobbing già proposta in *Donna delle mie brame* alle interviste ai c.d. "Sex offenders" già praticate in *Nelle segrete stanze*, alternando interviste semi-strutturate ad incontri con testimoni privilegiati.

Di differente approccio la serie di studi proposti da Tamar Pitch e Anna Rosa Favretto. Se Pitch predilige un approccio inizialmente normativo poi slittato alla relazione tra donne e città, Favretto rimane nella tradizione delle ricerche socio-giuridiche. Tra le varie proposte prodotte dalle due autrici ricordiamo: *Un diritto per due* (Pitch, 1996) in cui l'autrice propone una ricognizione di tutta la legislazione che tocca la sfera del femminile, dalla procreazione assistita alla violenza sessuale; "Perché se n'è andata? L'esplicitazione pubblica del maltrattamento come esempio di discontinuità biografica" (Favretto, 1993) seguito da *Il disordine regolato. Strutture normative e conflitto familiare* (Favretto, 1995) entrambi sulla relazione tra diritto e fattispecie dei maltrattamenti in famiglia. Inoltre, un contributo significativo è stato offerto da Patrizia Romito, con le due monografie uscite nel 2000 *La violenza di genere su donne e minori* e *Violenze alle donne e risposte delle istituzioni, prospettive internazionali*, preceduti dall'articolo del 1999 *Dalla padella alla brace. Donne maltrattate, violenza privata e complicità pubbliche*.

Se le ricerche di Ventimiglia si possono collocare nell'ambito delle inchieste di vittimizzazione e, sul fronte opposto, di auto-confessione da parte dei responsabili, le indagini svolte da Pitch e Favretto sono orientate soprattutto alla valutazione delle norme, del loro processo di produzione e della loro efficacia. Di taglio fortemente giuridico ricordiamo anche la ricerca promossa dalla Regione Emilia Romagna a cura di Carmela Grezzi del 2003, *Istituzioni e violenza: documenti sulla lotta alla violenza contro le donne*, che ripropone la raccolta delle normative di riferimento a livello mondiale, europeo, italiano e locale.

Differente è l'approccio proposto dai Giuristi Democratici, nel loro studio a cura di Barbara Spinelli *Violenza sulle donne: parliamo di femminicidio* che assieme al recente studio proposto da Daniela Danna, *Ginocidio, la violenza contro le donne nell'era globale (2007)* in cui viene adottata la definizione politica di *Femminicidio* (o il suo sinonimo, *ginocidio*) per riassumere

"ogni pratica sociale violenta fisicamente o psicologicamente, che attenta all'integrità, allo sviluppo psicofisico, alla salute, alla libertà o alla vita della donna, col fine di annientarne l'identità attraverso l'assoggettamento fisico o psicologico, fino alla sottomissione o alla morte della vittima nei casi peggiori."(Giuristi democratici, 2007).

Se entrambi gli studi hanno in comune la scelta di definire la violenza sulle donne come pratica tesa all'annientamento, differenti sono le modalità argomentative adottate. Lo studio sul femminicidio propone una rassegna internazionale di casi di femminicidio (Bosnia, Kosovo, Rwanda, Messico, solo per citarne alcuni) e

una analisi ragionata della normativa internazionale con una parentesi sul caso italiano; il saggio *Ginocidio*, invece propone una rilettura antropologica della ripetizione di pratiche di dominio nei confronti delle donne. Entrambi gli studi si collocano, tuttavia su un piano differente rispetto all'analisi che viene qui proposta. Più vicino all'approccio adottato in questa ricerca e, sicuramente significativo per l'universo di riferimento, il rapporto *Urban* del 2006 promosso dal Ministero per le Pari Opportunità, che coinvolgendo 18 città (tra cui Milano, che si è, in una seconda fase, sottratta alla realizzazione del piano di azione locale) ha proposto una indagine approfondita sulle relazioni esistenti tra violenza sulle donne, rete dei servizi e città di riferimento, cercando di evidenziare e promuovere le *best practices* e gli esempi virtuosi. La metodologia utilizzata è di tipo misto, sia qualitativa che quantitativa, che si è appoggiata sulle ricerche già presenti ma ha anche previsto interventi a campione specifici. La ricerca si è sviluppata attraverso un'analisi di sfondo dell'universo di riferimento (maschile e femminile), una mappatura dei servizi, una serie di interviste a testimoni privilegiati e la creazione di seminari di studio.

La nostra ricerca riprende ed amplia questo tipo di approccio, cercando di calarlo nello specifico della tipicità lombarda, e cercando, in particolare, di verificare le relazioni che intercorrono tra sfera giuridica e sfera sociale nel tessuto urbano.

Capitolo 2

Violenza di genere e diritto: la normativa italiana ed internazionale

2.1. La violenza di genere: il quadro internazionale

La tematica della violenza di genere colpisce per la trasversalità e la non discriminazione dei soggetti che ne vengono colpiti. Proprio per la sua diffusione a macchia d'olio, per la rilevanza in termini numerici, per la gravità e la crudeltà degli atti, il tema è stato affrontato attraverso un concerto istituzionale, sia a livello locale, nazionale ed internazionale. Se a livello nazionale il dibattito affonda le radici negli anni sessanta, anche se i primi segni tangibili a livello di diritto civile si hanno a partire dal 1975, e in termini di diritto penale dal 1996, sul piano locale e internazionale, il dibattito è stato più recente, ma non per questo meno pregnante.

A partire dal 1993 le Nazioni Unite inseriscono nella loro *Agenda Setting* la tematica della violenza contro le donne, declinandola come “violazione dei diritti umani”. L'eliminazione della violenza contro le donne diventa uno degli obiettivi di questa campagna, che negli ultimi quindici anni, attraverso l'istituzione delle giornate mondiali contro la violenza sulle donne, hanno cercato di sensibilizzare l'opinione pubblica e stimolare le donne ad uscire dal silenzio.

Così, nel 1993 abbiamo la *Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne*, che definisce il fenomeno come “qualunque atto di violenza sessista che produca, o possa produrre, danni o sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche, ivi compresa la minaccia di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata”. Poco più recente è la successiva risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. 48/104 del 20 dicembre 1993, che promuove

“la piena partecipazione, in condizioni di parità, della donna alla vita politica, civile, economica, sociale e culturale nei piani nazionali, regionali e internazionali e lo sradicamento di ogni forma di discriminazione basata sul sesso sono obiettivi prioritari della comunità internazionale... sottolineando con ciò... l'importanza del lavoro destinato ad eliminare la violenza contro la donna nella vita pubblica e privata”.

;Il tema del lavoro ritorna spesso nei documenti prodotti dalle Nazioni Unite, e diventa il perno centrale su cui verte il Protocollo Facoltativo della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, adottato dall'Assemblea Generale dell'Onu con la risoluzione A/54/4 del 6 ottobre 1999.

E' il lavoro femminile lo strumento di emancipazione delle stesse, e la condizione di non lavoro all'interno del nucleo familiare una delle prime cause di violenza, soprattutto economica e psicologica.

L'attenzione rivolta al tema da parte delle Nazioni Unite viene rapidamente recepita anche a livello di Unione Europea, che tra il 2002 e il 2007, ha promulgato una Raccomandazione ed una decisione come Consiglio d'Europa, una risoluzione a livello di Parlamento Europeo ed una Campagna Europea per combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica:

- a) la Raccomandazione del Consiglio d'Europa Rec 5 (2002) protezione delle donne dalla violenza, adottata il 30 aprile 2002;
- b) il 21 giugno 2006, il Consiglio d'Europa ha inoltre ha adottato e lanciato la Campagna per combattere la violenza contro le donne, ivi compresa la violenza domestica;
- c) risoluzione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2006 elenca agli Stati membri una serie di raccomandazioni, sollecitazioni e richieste affinché riconoscano il fenomeno della violenza e adottino azioni a sostegno delle vittime e di prevenzione;
- d) il Consiglio d'Europa, con la Decisione n. 779 del 20 giugno 2007 istituzione del Programma Daphne III.

Questi quattro interventi normativi si inseriscono in una rapida modificazione delle normative anche a livello nazionale, facendo prospettare un clima di apertura sul tema, teso non tanto al profilo repressivo, quanto all'ambito dell'implementazione dei diritti soggettivi delle donne.

2.1.1. La normativa spagnola: un modello virtuoso?

L'attuale premier Zapatero aveva impostato tutta la sua campagna elettorale sulla promozione dei diritti della donna e sull'eguaglianza non solo formale, bensì fattuale delle donne spagnole nell'ambito pubblico. Non stupisce quindi che uno dei primi interventi governativi sia stata la promulgazione de La LEY ORGÁNICA 1/2004, de *Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género* (Misure di protezione integrale contro la violenza di Genere).

Nel preambolo della legge, si spiega come la violenza di genere non vada declinata come una questione privata, bensì come l'epifenomeno più brutale delle disuguaglianze esistenti, inserendosi nel profilo teorico proposto da Bourdieu sull'idea di una violenza simbolica come spia di una violenza di tipo strutturale.

Il preambolo prosegue infatti, argomentando come la violenza sia di genere e non riferita a fasce di vulnerabilità sociale, in quanto agisce contro le donne in sé, solo in quanto donne. La normativa, spiega, infatti, come le donne siano ritenute

carenti parte dell'aggressore, dei diritti minimi di libertà, rispetto e capacità decisionale.

Questo preambolo definisce chiaramente cosa sia la violenza di genere e come la questione non sia solamente di tipo penale, di retribuzione rispetto ad un torto, ma come si tratti di un fenomeno più complesso, che deve essere affrontato in termini equivalenti all'ambito di azione della violenza: di fronte ad una violenza strutturale, è necessario un intervento di tipo integrale. Per questo, la normativa prosegue prevedendo una serie di misure che vadano a toccare la sfera pubblica in toto. Tra queste ricordiamo, come specifiche di questo approccio "integrale":

- a) misure di sensibilizzazione e intervento in ambito educativo;
- b) rafforzamento dell'immagine mediatica della donna che ne rispetti l'uguaglianza e la dignità;
- c) appoggio alla vittima attraverso un riconoscimento dei diritti di informazione, gratuito patrocinio, protezione sociale ed appoggio economico;
- d) modifica di una serie di norme processuali (sia civili che penali);
- e) modifica di norme di diritto sostanziale (sia civile che penale);
- f) formazione degli operatori sanitari, politici, giuridici, sociali, in quanto responsabili dell'ottenimento della prova e dell'adempimento della legge;
- g) misure di intervento in ambito sanitario (diagnosi precoce, cura specifica in ambito fisico e psicologico alle vittime);
- h) protezione dei minori (c.d. "violenza assistita").

La legge inoltre prevede una serie di deroghe al diritto processuale comune e l'istituzione dei tribunali per la violenza di genere.

Nel complesso estremamente positivo dell'intervento del legislatore spagnolo sul tema, particolarmente attento al dibattito femminista, lascia perplessi gli operatori di giustizia l'istituzione dei tribunali ad hoc, che potrebbe comportare una sorta di discriminazione positiva dovuta alla scelta da parte dei magistrati, ai tempi e alle modalità di svolgimento del processo. Questa norma, per l'ampiezza programmatica che propone e per la sua attualità, rimane, tuttavia, un modello di riferimento per le normative europee sul tema.

2.1.2. La ricezione delle direttive nei contesti nazionali

Se la Spagna si presenta come modello virtuoso di legislazione sulla violenza di genere sia per la definizione che offre, che, soprattutto, per l'approccio "integrale" che tocca i molteplici ambiti coinvolti dal fenomeno della violenza, non possiamo ritenere il caso spagnolo una monade, in quanto molteplici stati si sono adeguati alle direttive sulla violenza ed hanno aggiornato le loro legislazioni, in maniera più o meno incisiva.

Le normative possono assumere due forme: quella programmatica che si esplica nei "Piani d'azione" e quella descrittivo-normativa che viene proposta

sottoforma di legislazione. Hanno proposto di recente un Action Plan sul tema della violenza di genere:

- La Germania: *Action Plan of the federal government to combat violence against women* (2004). Il testo riprende il percorso avviato con il precedente Action Plan (1999) e propone interventi in quattro direzioni: migliorare la preparazione e la cooperazione tra i servizi di assistenza; aumentare il livello di attenzione pubblica sul tema della violenza domestica e proporre strategie di prevenzione attraverso un cambiamento delle pratiche; assicurare un aiuto adeguato, un supporto ed una protezione alle vittime della violenza; rompere la spirale di violenza proponendo programmi restrittivi per i maltrattanti.
- Il Regno Unito: *National Plan for Domestic Violence* (2005). Questo testo programmatico suggerisce strategie di intervento a fronte dell'allargamento dei poteri di polizia in tema di violenze ottenuto con *The Domestic Violence, Crime and Victims Act* del 2004. Le misure ipotizzate dal *Plan* sono: ridurre i tassi di violenza domestica; diminuire il numero oscuro e il tasso di reati non denunciati; aumentare il numero dei casi in cui il reo è stato punito dalla giustizia; assicurare protezione e tutela alle vittime della violenza e ridurre i numeri di omicidi connessi ai fenomeni di violenza domestica.
- L'Irlanda del Nord: *Takling violence at home Action Plan n°1 October 2005 to March 2007*. L'Action Plan irlandese prevede due sezioni: una parte dedicata alla prevenzione (che comprende politiche tese al cambiamento delle pratiche relazionali, soprattutto rivolte ai giovani; campagne mass mediatiche e un'educazione pubblica alla problematica; l'individuazione e il monitoraggio dei fattori di rischio; l'aiuto alle vittime e il miglioramento del loro accesso a servizi d'aiuto e protezione legale; la prevenzione rivolta ai c.d. "offenders" per evitare la recidiva); una seconda parte rivolta alla protezione e alla giustizia (coinvolgimento delle vittime nei processi, accesso alle sentenze, riduzione dell'effetto di deterrenza del processo penale sulla scelta delle vittime di denunciare, protezione delle vittime e implementazione della legislazione sulla violenza domestica).
- La Norvegia: *Piano d'azione 2004-2007 contro la violenza domestica*. In questo piano d'azione, teso soprattutto alla dimensione psicologica e all'intervento sociale, vengono evidenziate alcune problematiche, la tutela viene estesa a tutta una serie di vulnerabilità (migranti, prostitute). Interessante appare la menzione ad un supporto psicologico anche ai cosiddetti "offenders".
- La Svizzera ha promosso invece un servizio di rete nazionale per coordinare le istituzioni cantonali che offrono strutture e consulenze alle vittime, istituendo anche una banca dati di raccordo e raccolta di informazioni, saperi e pratiche.

Dopo questa veloce carrellata, possiamo rilevare brevemente come il Plan tedesco sia prevalentemente indirizzato ad un'implementazione del settore di intervento

sociale e di tutela “affettiva”, che viene riproposto in maniera più dettagliata e onnicomprensiva dal progetto norvegese. Al contrario, il testo inglese verte principalmente su una logica giuridico-vittimologica tesa più alla retribuzione che non all’intervento sociale, e differisce dal testo nord Irlandese, caratterizzato da una visione binaria (sociale e penale, preventiva e riparativa) del fenomeno della violenza.

Ricordiamo inoltre che hanno istituito piani d’azione sul tema della violenza anche: Andorra, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Cipro, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Grecia, Ungheria, Lituania, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Svezia

Alcuni Stati hanno scelto (in alternativa o ad integrazione degli Action Plan) di promulgare legislazioni ad hoc sul tema della violenza di genere:

- Francia: *LOI n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs*. La legislazione promulgata nel 2006 novella una serie di articoli del codice civile, del codice penale e di procedura penale. La parte civile estende la fascia tutelata dopo la fine di un’unione (da 1 a 5 anni dallo scioglimento del matrimonio) mentre la parte penale è tesa ad implementare le procedure rendendole più agevoli e meno invasive e ad inasprire le pene per gli episodi di violenza contro donne o minori.

Si elencano inoltre le norme specifiche sul tema emanate in :

- Bulgaria: *Legge n°27 del 29 marzo 2005 Contrasto delle violenze domestiche e di genere*
- Polonia *Legge n. 180 del 29 luglio 2005 Contrasto delle violenze domestiche e di genere;*
- Austria *Legge federale per il contrasto e la prevenzione delle violenze di genere* nel 2004

La normativa interviene tendenzialmente sul diritto codificato, andando a modificare non tanto le politiche, quanto le procedure e lo spettro normativo. In generale, tuttavia, anche se non tutti gli Stati hanno adottato legislazioni specifiche o Piani pluriennali d’intervento, quasi tutti i paesi europei, a fronte delle pressioni a livello istituzionale operate da Nazioni Unite ed Unione, hanno introdotto negli ordinamenti dei correttivi alle normative vigenti per ampliare la sfera di tutela ed inasprire le pene. In questo contesto si inserisce, quindi, il caso italiano.

2.2. La violenza di genere nella normativa italiana

2.2.1. Premessa: passato, presente o futuro?

Ci si interroga spesso sul “tempo” del diritto e su come esista una relazione bi-univoca tra diritto e società, la società muta e con essa muta il diritto, ma, allo stesso tempo, il diritto è uno dei fattori principe di quello stesso mutamento.

Considerare in questa intrecciata relazione di temporalità diritto e società risulta particolarmente utile per approcciare una tematica come quella inerente alla violenza di genere. Ricostruendo una breve cronologia delle norme che si occupano del tema vigenti, di quelle che sono state abrogate, e quelle che in senso più esteso, vanno a definire la sfera della famiglia, si può osservare come l’ordine degli eventi abbia generato proprio questo tipo di relazione. La prima parte sarà dedicata all’iter del tema dal Codice Rocco alla legge del 1996, la seconda parte tratterà la normativa vigente e le sue criticità, la terza parte sarà invece sulle proposte di legge ed in particolare sulla tematica dello *stalking*.

2.2.2. Il passato: genealogia di una norma sessuata

Facendo un salto indietro nel tempo, possiamo trovare come la violenza di genere fosse trattata quadro più ampio della giuridificazione della moralità e della sfera sessuale. La normativa stilata durante il fascismo rientra perfettamente in quella che Foucault chiama la “coniugalizzazione dei rapporti sessuali”⁴. E’ l’idea che vincola la sessualità alla famiglia, con la prevalenza della seconda sulla prima, il filo conduttore che caratterizzerà non solo la normativa del primo Novecento, ma che manterrà una certa residualità anche nelle forme di tutela odierne. Operando tuttavia un percorso *au rebours*, possiamo evidenziare come nel codice Rocco sia ben visibile la relazione tra paradigma patriarcale e norme a tutela della famiglia e sulla violenza. In particolare è emblematico come al paragrafo “Delitti contro la morale pubblica e il buon costume” capitolati come “Delitti contro la libertà sessuale”, fossero elencate tutta una serie di fattispecie che trovavano in quel solco una legittimazione. E’ il caso di: “ratto a fine di libidine” (art. 523 c.p.), “ratto a fine di matrimonio” (art. 522 c.p.), “seduzione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata” (art. 526). La peculiarità di queste norme rimane la data di abrogazione: il 1996, con la legge n°66, che modifica lo status giuridico della violenza sessuale facendolo transitare da “reato contro la morale” a “reato contro la persona”. E’ vero che la “resistenza” delle norme nella codicistica è superiore al loro effettivo uso nelle prassi, tuttavia questo dato

⁴ “Nella morale del matrimonio rigoroso che vediamo configurarsi nei primi secoli della nostra era, è facile constatare quella che potremmo chiamare una “coniugalizzazione” dei rapporti sessuali, coniugalizzazione al tempo stesso diretta e reciproca. Diretta: è la natura del rapporto sessuale che deve escludere la sua pratica al di fuori del matrimonio. Reciproca, perché è la natura del matrimonio e del legame che vi si instaura tra gli sposi che deve escludere i piaceri sessuali che si potrebbero trovare altrove”.(Foucault 1984, p. 167).

appare quanto mai significativo se confrontato alla permanenza di norme di natura “morale” che appartengono alla sfera civilistica e del diritto di famiglia. E’ solo con la riforma del 1975, operata tramite la legge n°151, che alcuni principi, a base della struttura patriarcale rappresentata dalla normativa, vengono meno: è il caso dell’abolizione della potestà maritale, fino ad allora vigente⁵. E’ il caso della potestà genitoriale sui figli, che a partire dalla legge, viene spartita equamente tra madre e padre⁶, permettendo un primo passo verso un’applicazione concreta degli artt. 2 e 3 della Carta Costituzionale, sfociato nella modificazione degli artt. 29 e 30⁷.

Se su piano dei principi, lo Stato prevede una totale equità tra i cittadini, e non solo, una spinta propulsiva da parte delle istituzioni per rimuovere tutti gli ostacoli che ne impediscano l’attuazione, nel piano delle norme questa equità tarda a realizzarsi, con un ritardo di quasi trent’anni rispetto alla carta Costituzionale, e con una serie di effetti che si riverberano ancora all’oggi.

Non solo, ma la disapplicazione dell’art. 3 in senso paritario viene implicitamente confermata dal legislatore⁸, che nel 2001, con la riforma del titolo V della Costituzione, ha sentito la necessità di inserire all’art. 117 il comma VII che recita:

“Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.”

La novella cerca di rafforzare a livello locale la tutela costituzionale delle donne e la loro parità. Come argomenta Letizia Gianformaggio,

⁵ Si deve tuttavia attendere il 1981 per l’abrogazione del c.d. Delitto d’onore, che prevedeva riduzioni di pena per l’uccisione del coniuge a seguito di adulterio o infedeltà, e del matrimonio riparatore, che estingueva de facto il reato di stupro attraverso un matrimonio tra la vittima e il suo violentatore.

⁶ L’art. 316 c.c.

“Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all’età maggiore o alla emancipazione. Questa potestà è esercitata dal padre”

a seguito della 151 diviene

“La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori. In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei”.

⁷ E’ il caso del secondo comma dell’art. 29:

“il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”.

⁸ Gianformaggio (2003).

“quell’obbligo esplicitamente statuito per il legislatore regionale di rimuovere gli ostacoli alla piena parità tra i sessi, non sembra tanto la salutare riaffermazione di un principio, quanto l’effetto di una rassegnazione alla ineffettività delle norme costituzionali: per far sapere che un principio è sempre valido, si ritiene necessario ripeterne la proclamazione, attività di certo meno impegnativa del darsi da fare per attuarlo. Vien fatto di pensare al Manzoni e alle sue “grida” (Gianformaggio, 2003).

Se il legislatore all’apparenza ha tentato di riaffermare nei testi e nelle parole delle norme il principio che *de facto* non era in grado di supportare nelle pratiche, la modifica dell’art. 117 Cost. ha ottenuto un primo effetto, consistente nel proliferare di legislazioni regionali che, almeno nelle intenzioni, hanno tentato di rendere applicativo il nuovo comma VII.

2.2.3. Verso un intervento capillare? Le normative Regionali e le politiche sul tema della violenza e del genere

La conclamata rilevanza del tema della violenza può essere evidenziata osservando come la questione sia andata a modificare e a coinvolgere tutti i livelli istituzionali, dalla sfera internazionale delle Nazioni Unite alle province autonome. Se si osservasse il piano delle politiche, si potrebbe scendere nel dettaglio dei singoli comuni e dei quartieri. Non potendo spingere così oltre la nostra analisi, soffermiamoci quindi sulla produzione normativa dei governi regionali promulgate principalmente sull’onda lunga della legge n°66/96.

All’oggi si sono espresse sul tema in maniera diretta o tangenziale 11 Regioni e 1 provincia autonoma.

Gli interventi appaiono molto diversificati sia per l’intensità dell’intervento sia per l’ampiezza dei temi trattati.

Procederemo ad un breve excursus delle normative soffermandoci poi sugli aspetti più innovativi e rilevanti.

Su segnalazione del Ministero delle Pari Opportunità, queste sono le normative di interesse sul tema:

Normativa Regionale:

- Regione Sicilia, Legge Regionale 9 Maggio 1986 n° 22 - *Riordino dei Servizi e delle Attività Socio-Assistenziali in Sicilia*
- Regione Lazio, Legge Regionale 15 Novembre 1993 n° 64 - *Norme per l’istituzione di centri anti violenza o case rifugio per donne maltrattate nella regione Lazio*
- Regione Basilicata, Legge Regionale 29 Marzo 1999 n° 9 - *Istituzione di un fondo di solidarietà a favore di donne e minori vittime di reati di violenza sessuale*
- Regione Lombardia, Legge Regionale 23 del 6 dicembre 1999, "Politiche regionali per la famiglia"
- Regione Friuli Venezia Giulia, Legge Regionale 16 Agosto 2000 n° 17 - *Realizzazione di progetti anti violenza e istituzione di centri per donne in difficoltà*

- Regione Puglia, Legge Regionale 25 Agosto 2003 n° 17 - *Sistema Integrato d'Interventi e Servizi Sociali*
- Regione Lombardia, DGR 19441 del 19 Novembre 2004, *Assegnazione alle aziende sanitarie locali ed al comune di Milano di finanziamenti per l'attivazione di progetti finalizzati a contrastare il fenomeno della violenza, anche sessuale e maltrattamento delle donne.*
- Regione Campania, Legge Regionale 23 Febbraio 2005 n° 11 - *Istituzione di Centri e Case di Accoglienza ed Assistenza per Donne maltrattate*
- Regione Abruzzo, Legge Regionale 20 Ottobre 2006 n° 31 - *Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei Centri Antiviolenza e delle Case di Accoglienza per le Donne maltrattate*
- Regione Liguria, Legge Regionale 6 Marzo 2007 - *Istituzione di Centri e Case di Accoglienza ed Assistenza per Donne maltrattate*
- Regione Puglia Legge Regionale 21 Marzo 2007 n° 7 - *Norme per le politiche di genere e i servizi di conciliazione vita-lavoro*
- Regione Sardegna, Legge Regionale 7 Agosto 2007 n° 8 - *Norme per l'istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza*
- Regione Calabria, Legge Regionale 21 Agosto 2007 n° 20 - *Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri di antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà*
- Regione Toscana, Legge Regionale 16 Novembre 2007 n° 59 - *Norme contro la violenza di genere*
- Regione Liguria, Legge Regionale 1 Agosto 2008 n° 26 *Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere*

Normativa Provinciale:

- Provincia Autonoma di Bolzano, Legge Provinciale 6 Novembre 1989 n° 10 - *Istituzione del servizio Casa delle Donne*

La serie di legislazioni regionali, promulgate a cavallo della riforma Costituzionale, sono prevalentemente eterogenee:

- a) possiamo osservare un primo gruppo di norme di natura programmatica, ad ampio raggio, che prospettano un quadro di interventi generale e assolvono una funzione di “norma manifesto”. La problematica della violenza alle donne rientra, in queste leggi, nella più ampia area di intervento dei servizi sociali e di assistenza. Tra queste, si annoverano la Regione Sicilia (1986) e la Regione Puglia (2003) poi novellato e reso più mirato alle questioni di genere nel 2007.
- b) norme che istituiscono servizi: è il caso della provincia di Bolzano, della Regione Sardegna, Campania, Friuli Venezia Giulia. Queste legislazioni sono indirizzate in particolare all'istituzione di case-rifugio per donne

maltrattate, di media uno per capoluogo di provincia, in consorzio con province, comuni ed associazioni.

- c) norme che erogano finanziamenti tesi a potenziare la rete già esistente di servizi del privato sociale, come la Regione Calabria, l'Abruzzo, la Basilicata, o a rafforzare servizi sanitari (è il caso della Regione Lombardia).

Queste normative sono prevalentemente di natura economica e stanziavano forme di finanziamento e di sostegno delle reti di tutela delle donne.

- d) Norme specifiche sulla violenza di genere: al momento, l'unica legislazione che si differenzia e si distacca per il tenore della riflessione e per il taglio più contenutistico che amministrativo, è quella della Regione Toscana, emanata nel 2007.

Per quanto le critiche di Letizia Gianformaggio siano attuali, è chiaro che una ricezione anche a livello locale dei discorsi (e delle pratiche) di tutela, rappresenta un piccolo passo di miglioramento della rete dei servizi. Non solo, il finanziamento pubblico è risultato una fonte imprescindibile per il sostegno dei servizi che per essere efficienti, devono sostenere costi ingenti, soprattutto per quanto riguarda l'accoglienza.

2.2.4. Il presente: metamorfosi di una questione morale in un diritto soggettivo

Di fronte a questa libertà, a questa domanda di libertà e di tutela da parte delle donne, che l'ordinamento e il diritto decidono di adeguarsi. E' in questo quadro che si deve leggere la nuova normativa della violenza sessuale (L. 66/1996), le norme di tipo procedurale e operativo sull'allontanamento dalla casa familiare (L. 154/2001) ma anche il riconoscimento in ambito internazionale della protezione della donna, elevata al rango di tutela dei diritti umani⁹.

Sebbene le norme si integrino e si coadiuvino tra la sfera del diritto penale, quella del diritto di famiglia in senso lato, e quella dei diritti dei minori, è opportuno partire dalle due fattispecie di reato (violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia) per poter poi declinare modi e problematicità.

⁹ Così è avvenuto alla Conferenza Mondiale dei Diritti Umani, tenutasi a Vienna nel 1993, in cui vennero messi a punto i seguenti principi e codificati poi nella Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. 48/104 del 20 dicembre 1993: «la piena partecipazione, in condizioni di parità, della donna alla vita politica, civile, economica, sociale e culturale nei piani nazionali, regionali e internazionali e lo sradicamento di ogni forma di discriminazione basata sul sesso sono obiettivi prioritari della comunità internazionale... sottolineando con ciò... l'importanza del lavoro destinato ad eliminare la violenza contro la donna nella vita pubblica e privata.». Il lavoro divenne poi la Protocollo Facoltativo della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, adottato dall'Assemblea Generale dell'Onu con la Risoluzione A/54/4 del 6 ottobre 1999

La legge 66/1996 è il risultato di un dibattito iniziato con la proposta di legge del 1979 e rappresenta, come scrive Tamar Pitch (1997), una norma dal forte portato simbolico. Il testo introduce l'art. 609 *bis* nel codice penale, che così recita:

“Chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

- (1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
 - (2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
- Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.”

A questo, si aggiunge il 609 *septies* sulle modalità di denuncia:

“delitti previsti dagli articoli 609 bis, 609 ter e 609 quater sono punibili a querela della persona offesa.

Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

La querela proposta è irrevocabile.

Si procede tuttavia d'ufficio:

- 1) se il fatto di cui all'articolo 609 bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;
- 3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
- 4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;
- 5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609 *quater*, ultimo comma”.

Inoltre, la legge prevede la novella dell'art. 472 del Codice di procedura penale, a tutela della parte offesa nella fase dell'interrogatorio con l'aggiunta del comma III bis, che prevede la possibilità di dibattimento a porte chiuse e vieta domande sulla sessualità o sulla vita privata della persona offesa se non necessarie alla ricostruzione del fatto. Questo comma rappresenta la prima (seppur minima) forma di riconoscimento di tutela alla persona offesa.

Il complesso di articoli proposto dalla legge 66/1996 si muove su un doppio crinale: da un lato una tutela penale, dall'altro una norma che assolve ad una funzione simbolica.

La sfera giuridica viene toccata attraverso il confluire nel reato di violenza sessuale non solo della violenza carnale ma anche dei c.d. “Atti di libidine”; inoltre viene previsto il perfezionamento del reato basato non tanto sull'azione del reo, ma sulla volontà (e il consenso) della donna. Come argomenta Marta Bertolino:

“La riforma sotto questo punto di vista opera una vera e propria rivoluzione. Cambia completamente la prospettiva: con la nuova fattispecie di violenza sessuale vengono offerte delle garanzie “sessuate”, anche se la strada non è stata percorsa sino in fondo. Infatti, se per un verso queste garanzie sono in primo luogo rappresentate dal superamento del modello della violenza a

favore di quello del consenso, per altro verso il legislatore del 1996 non si è espresso apertamente a favore del modello che potremmo definire dell'accordo, al quale per altro la prassi ultima sembra ormai ispirarsi. Già prima della riforma, attraverso un processo di smaterializzazione, spiritualizzazione del requisito della violenza, il diritto applicato aveva apertamente aderito al modello del consenso. Non così il legislatore, che anche con la riforma del 1996 con la formulazione dell'art. 609 bis mantiene la violenza e la minaccia come requisiti di tipicità della condotta, che rimane così almeno normativamente una condotta a forma vincolata” (Bertolino, 2006, pp.6-7)

La rivoluzione copernicana che doveva investire la fattispecie della violenza sessuale viene compiuta con la legge del 1996 solo a metà. L'adesione al modello del consenso non avviene totalmente, con il mantenimento di una tipicità dell'azione e della condotta, che ha suscitato malcontenti soprattutto tra i gruppi femministi, principali propositori della riforma.

Per quel che riguarda la forte funzione simbolica della legge, è opportuno ricordare lo spostamento del Titolo in cui viene contenuto il reato, che migra dal Titolo IX *Delitti contro la morale pubblica e il buon costume* al Titolo XII *Delitti contro la persona* che eleva la donna come vittima e rende la questione della violenza sessuale una questione fondamentale, che investe molteplici aspetti (tra i quali, non ultimo, la tutela della salute della donna).

Assolve invece ad entrambe le funzioni (processuale e simbolica) la scelta effettuata dal legislatore di rendere il reato un reato a querela di parte e non procedibile d'ufficio, rendendo la denuncia un diritto della donna, e non un dovere dello Stato. La norma si inserisce quindi in una prospettiva volontaristica, che tende a privilegiare percorsi individuali, non invasivi o ulteriormente dolorosi per la parte lesa. La scelta della querela di parte relega lo strumento penale ad una funzione sussidiaria, una possibilità in più per la donna, ma non per forza un'imposizione dettata da spinte giustizialiste. Il processo stesso, infatti, può divenire momento doloroso e non può, secondo il legislatore, essere imposto, salvo i casi in cui il bene lesa è imprescindibilmente da tutelare, come nei casi di violenza su minori o di violenza di gruppo.

2.2.5. Il presente ancorato al passato: i maltrattamenti in famiglia

Come ha argomentato ampiamente Maria Virgilio (2002), il concetto di violenza domestica non viene disciplinato dall'ordinamento italiano nello specifico. Non vi è, nella codicistica, una trattazione organica, un riferimento puntuale o una definizione precisa.

Il caleidoscopio di tipologie, le differenti interpretazioni sul tema hanno reso complessa la creazione di una fattispecie, che è stata riassorbita nella più ampia definizione dei “maltrattamenti in famiglia” (art. 572 c.p.) in cui vengono ricompresi anche i maltrattamenti ai minori, le violenze degli adulti sui bambini, o come di recente narrano le cronache, dei figli sui genitori.

La vaghezza della definizione, se ad un primo sguardo potrebbe permettere di ricomprendere una casistica ampia in grado di penalizzare anche forme di violenza psicologica o economica, in realtà allontana il fuoco dalla tutela del singolo (in questo caso la donna) collocando il reato non nella relazione tra partner, ma all'interno della più complessa istituzione familiare.

Il consenso riscontrato (seppur con qualche riserva) nei confronti della normativa sulla violenza sessuale non può essere esteso con la stessa veemenza per quanto riguarda gli artt. 572 e ss. sui maltrattamenti in famiglia.

La norma è la seguente:

“Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni”.

Il suo *pendant* non coniugalizzato può essere riscontrato nell'art. 582, ossia nel reato generico di lesioni personali:

“Lesione personale. Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa”.

Se sulla violenza sessuale i consensi in dottrina e nell'opinione pubblica sono stati molteplici, il maltrattamento sia per la difficoltà di espletamento e probativo in sede processuale, sia per la serie di dinamiche che intacca, è più controverso e più complessa ne diventa l'applicazione nelle pratiche.

Per comprendere questa discrasia, è interessante riflettere sull'introduzione a livello normativo, di questi articoli.

A differenza della violenza sessuale, che all'art. 609bis viene rappresentata come fattispecie giuridica attraverso una riflessione sociale che ha attraversato tutto il processo di emancipazione femminile, gli artt. 572 e ss. sono un'eredità diretta di quel nucleo di articoli del codice Rocco sulla famiglia, in quanto promulgati nella stessa circostanza. Come sottolinea Maria Virgilio, tuttavia,

“Ugualmente è variabile nel diritto penale la nozione di famiglia, che deve essere interpretata secondo i vari contesti in cui il diritto penale dà rilievo ai rapporti familiari, il che avviene anche al di fuori del titolo specificamente dedicato ai delitti contro la famiglia, e cioè fuori di quel corpo di norme che troviamo nel codice penale del 1930, al libro II, nel titolo XI denominato “dei delitti contro la famiglia”. Infatti la nozione di famiglia e i rapporti familiari sono considerati in alcune cause di non punibilità oppure in circostanze aggravanti o attenuanti (artt. 576, 577, 307, 384, 649).

Il titolo dei delitti contro la famiglia (artt. 556 a 574) distingue i “delitti contro il matrimonio” (es. bigamia), i “delitti contro la morale familiare” (es. incesto), i “delitti contro lo stato di famiglia” (es. alterazione di stato) e i “delitti contro l'assistenza familiare”, che comprendono i reati che più qui ci interessano, e cioè violazione degli obblighi di assistenza

familiare (art. 570), abuso dei mezzi di correzione o di disciplina (art. 571), maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli (art. 572), sottrazione consensuale di minorenni (art. 573), sottrazione di persone incapaci (art. 574).

Tale gruppo di norme, ormai arcaico, è tuttora fortemente problematico”

L’ancorare la norma ad un’idea di famiglia, idea stessa che appare vaga nella trattazione codicistica, rende la fattispecie soggetta alla discrezionalità e alle diverse interpretazioni, tendenzialmente restrittive e spesso poco progressiste.

L’art. 572 c.p., sebbene novellato da molteplici sentenze e riadattato con molte leggi successive (non ultima, la L. 154 del 2001), mantiene nell’impianto codicistico la struttura e la visione del legislatore che l’aveva immaginata, ossia il ministro Rocco.

Questo fenomeno non è una specificità di questo articolo, sono molte le norme che sono sopravvissute alla Carta Costituzionale e mantengono una loro attualità all’oggi, dimostrando, forse, una certa lungimiranza del legislatore del 1930.

Tuttavia, in questo caso, la connessione stretta tra questa norma e l’idea e definizione di “famiglia” ad essa connessa, potrebbe essere una delle cause dei giudizi contrastanti sulla sua applicazione, e soprattutto, sulle difficoltà di “ammodernare” la fattispecie così strettamente connessa all’idea di famiglia patriarcale sulla quale era stata pensata. O, meglio,

“l’emergere stesso della questione della violenza familiare, il suo progressivo riconoscimento (o costruzione) come problema e poi l’estendersi dell’attribuzione di “violenza” ad atteggiamenti e comportamenti diversi dal maltrattamento fisico, hanno a che fare con la delegittimazione di un modello familiare chiuso, autonomo, con regole proprie e con la complementare affermazione del primato della tutela dei diritti individuali rispetto alla tutela dell’unità familiare. Ciò che nella tradizionale famiglia gerarchica veniva considerato ovvio, normale, viene progressivamente percepito come abuso, ingiustizia, violenza appunto.” (Pitch, 1997, p.141)

Imbrigliato in dinamiche d’amore, sentenziato come forma di conflitto anziché di violenza, il maltrattamento risulta stratonato tra differenti fattispecie e trattato tendenzialmente in forme differenti a seconda che il fenomeno emerga tramite denuncia (di parte o d’ufficio), nel corso di una causa civile di separazione o di fronte ad un tribunale dei minori.

La molteplicità dei livelli toccati dal fenomeno, che, in linea teorica dovrebbe permetterne il *disvelamento* sul piano giudiziale si rivela invece il limite principale. La tutela della donna viene posta in secondo piano rispetto ad altri beni giuridici, in primis, se in presenza di minori, i figli, la loro stabilità e la loro crescita prevalgono rispetto all’episodio di violenza, e in forma più residuale, permane una protezione del bene giuridico della famiglia.

A riprova di questo, si potrebbe riflettere più in generale su tutte le norme che riguardano la sfera del *biòs*, del corpo, della vita, della riproduzione e della sessualità, il recente dibattito sulla fecondazione assistita, la distribuzione della RU.486, e tutte quelle tematiche che investono il campo della “biopolitica”.

Con questo termine si fa richiamo non solo alla lunga tradizione iniziata dagli studi di Michel Foucault, ma alla ridefinizione proposta da Giorgio Agamben, che ritiene che la politicità del soggetto risieda di fatto nella sua vita biologica.

Scrive Agamben:

“Se è vero che la legge ha bisogno, per la sua vigenza, di un corpo, se si può parlare, in questo senso, del «desiderio della legge di avere un corpo», la democrazia risponde al suo desiderio obbligando la legge a prendersi cura di questo corpo.” (Agamben, 1995, p.137).

La norma democratica tende quindi a tutelare i corpi politici ad essa assoggettati, ma nel farlo compie due operazioni: la prima è trattare tutti i corpi come nude vite, *homines sacri*, la seconda, più importante per la nostra riflessione, è la sottoposizione di una norma all'apparenza asessuata (ma, storicamente maschile) a corpi sessuati, femminili, che la subiscono senza interiorizzarla. E' su questo paradosso che si costruisce la riflessione sulla violenza sulle donne, e su questo paradosso che si riconferma la produzione di violenza simbolica non solo a livello sociale, ma anche normativo.

2.2.6. Il presente recente ed il futuro prossimo: la L. 154/2001 e la proposta di legge sullo stalking

Come sostiene uno dei GIP intervistati, il principale problema connesso alla tutela giuridica delle donne è che questi reati avvengono in un “campo culturale” permeato di quella violenza simbolica che rischia di far naufragare i tentativi di implementazione delle norme, come nel caso della legge 154/2001 (allontanamento dalla casa).

La legge 154/2001 all'art.1, dispone la possibilità di allontanamento del coniuge dalla casa familiare come misura cautelare:

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 291 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

291 comma 2bis

“In caso di necessità o urgenza il pubblico ministero può chiedere al giudice, nell'interesse della persona offesa, le misure patrimoniali provvisorie di cui all'articolo 282-bis. Il provvedimento perde efficacia qualora la misura cautelare sia successivamente revocata”.

2. Dopo l'articolo 282 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

“Art. 282-bis. – (Allontanamento dalla casa familiare). 1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede.

L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.

2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.

4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.

5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.

6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280”.

Inoltre, all'art. 2, vengono integrati una serie di articoli del codice di procedura penale al fine di estendere la tutela giuridica contro gli abusi familiari:

“Art. 342-bis. (Ordini di protezione contro gli abusi familiari)

Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter.

Art. 342-ter. (Contenuto degli ordini di protezione)

Con il decreto di cui all'articolo 342-bis il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.

Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.

Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso.

Questa non può essere superiore a sei mesi e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.»

Se l'intento promosso dal legislatore del 2001 appare nobile, nei colloqui si percepisce una disapplicazione di queste norme, dovuta forse a scarsa conoscenza delle stesse da parte degli operatori sociali e di giustizia che si trovano a doverle applicare nel quotidiano. Questo loro mancato *empowerment* della tutela giuridica a fronte di abusi familiari potrebbe portare ad un esito drammatico nelle prassi, come testimoniano gli intervistati:

“la legge 154 recentemente, che è una legge che permette l'allontanamento del partner da casa per motivi di maltrattamento e anche questo ha cambiato, meno di quanto ci si aspettava, però ha cambiato la situazione, nel senso che la donna se vuole può chiedere al giudice di allontanare da casa il marito.

Quindi ci sono stati degli elementi di legge che...oltre al diritto di famiglia, oltre alla legislazione sul lavoro, sulla maternità che sicuramente hanno dato delle risorse in più alle donne.

La questione è sempre aperta se è la società che crea la legge o è la legge che crea la società.” (una responsabile).

“a 154 con difficoltà, ci sono meno casi di quanti ci si poteva aspettare. E' difficile che le donne facciano questa procedura, che il giudice ne tenga conto a sufficienza, ci sono anche delle questioni organizzative all'interno della legge. Dei passaggi un po' difficili, ci vuole una buona avvocatessa che segua le donne.

Perché è una procedura civile quando il maltrattamento è un pezzo di tipo penale, insomma ci sono dei casi” (una responsabile).

“Signore, noi non sappiamo se quest'uomo finirà in galera, noi arriviamo fino ad un certo punto”, molte volte ci dicono: “Toglietelo di mezzo, io ho paura è per la mia vita”, però materialmente noi non possiamo farlo, cioè noi non possiamo prendere questa persona e smaterializzarla, cioè l'ideale sarebbe questo, però non possiamo, non possiamo neanche prendere provvedimenti molte volte. Certi provvedimenti che sono previsti dalla nuova normativa, tipo l'allontanamento dalla casa familiare, eccetera, sì, sono... cioè, se uno ha un attimino di raziocinio non torna all'attacco. Ma se uno è accecato dall'ira o dall'alcool eccetera, va, tira giù la porta e se deve percuotere, la percuote e noi non possiamo fare niente a priori per proteggere quella donna. Se viene collocata in una struttura protetta allora è un altro caso, in molti casi si opta per quella soluzione, soprattutto nella prima fase, prima che venga preso un provvedimento. Però poi è difficile che la donna torni in quella casa, perché poi il provvedimento, se [lui] viene mandato in carcere, da un momento all'altro può uscire; quando la persona viene scarcerata gli ultimi a saperlo siamo noi e di conseguenza anche la parte lesa e che poi i tramiti, soprattutto se non ci sono Associazioni di mezzo, siamo noi con la parte lesa.

Quindi siamo noi a dire: “signora guardi stia più tranquilla, in questo periodo, perché abbiamo arrestato il suo ex”, noi lo facciamo di avvisarle, anche se formalmente non è una procedura corretta o limpida, però noi dobbiamo dare un ritorno alla parte lesa”(un poliziotto).

Decisamente pessimistico il parere di un operatore:

“Adesso la legge permette l'allontanamento, è chiaro che quando va in casa vuol dire che c'è pericolo. O ci attiviamo garantendo che la persona non si avvicini alla casa e qui il giudice è importante, cioè delle misure protettive valide. Addirittura in Spagna usano il braccialetto, cioè la donna ha il teleallarme se l'uomo si avvicina si mette a suonare il teleallarme alla Polizia, capisce che questa è una tutela, se invece in Italia non abbiamo nessuno strumento, nessun servizio che sia in grado di seguire questi casi...se la lasciamo a casa è più facile che il marito sfondi la porta la picchi o la ammazzi. Mentre se va in casa è perché deve essere tutelata. E' chiaro che la soluzione più facile per la protezione è anche quella della casa [protetta].” (uno psicologo).

Un ulteriore “tema caldo” emerso dai colloqui e dal dibattito pubblico è quello dello *stalking*. Con *stalking* si intende una nuova fattispecie che si vorrebbe introdurre all’interno del codice penale e che presupporrebbe l’introduzione del reato di molestie assillanti o molestie persistenti. L’esame dei progetti di legge è ora fermo alla Commissione Giustizia della Camera (Rel. On. Pres. Pisicchio), *che ha adottato come testo base l’AC 2169, d’iniziativa governativa, recante persona e nell’ambito della famiglia, per l’orientamento sessuale, l’identità di genere ed ogni Misure di sensibilizzazione e prevenzione, nonché repressione dei delitti contro la altra causa di discriminazione.*

Con questa proposta di legge si vorrebbe sanzionare tutto quell’insieme di comportamenti (molestie, minacce, pedinamenti, telefonate oscene o indesiderate, ricerca reiterata di contatti con la vittima anche attraverso e-mail), realizzati in modo persistente e reiterato nei confronti di una persona, tendenzialmente un conoscente (con legame di tipo affettivo, di convivenza, sentimentale).

Le condotte prese nella loro individualità, isolatamente considerate, presentano una gravità ed un’offensività assai marginale, che tuttavia si approfondiscono in ragione della reiterazione e della serialità.

Al momento, nell’ordinamento, l’unico reato che si avvicina a quello previsto dalla fattispecie di stalking sono i reati di violenza privata (610 c.p.):

“Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare, od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni”.

o di molestia e disturbo alle persone (660 c.p.)

“Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516”.

Tuttavia, le due fattispecie riescono a descrivere in modo solo marginale la fattispecie delle molestie assillanti, e la continuità e reiterazione degli episodi. In particolare, l’art. 610 c.p. presenta una forma vincolata ad azioni ed omissioni indotte nella vittima, mentre il 660 c.p. presenta una forma estesa e duttile che rientra nella fattispecie, ma non sanziona severamente.

La richiesta di una normativa specifica dello stalking assume, quindi, più una funzione simbolica, di norma-manifesto a tutela della donna più che la soppressione di un reale vuoto normativo.

Tuttavia, la ricezione del reato da parte dell’ordinamento potrebbe essere visto semplicemente come il riconoscimento di pratiche e problematiche ben conosciute dagli operatori del settore che dicono a riguardo:

“Di solito la violenza si inserisce al termine di un rapporto burrascoso, di solito la donna lo interrompe, l’uomo la assilla, attua un’attività di stalking molto forte e ... con percosse e pretende anche il rapporto sessuale, quindi a quel punto è già più facile determinare... una volta che la donna butta di casa l’uomo non lo fa più entrare, quello la trova per strada la costringe a salire in casa e diciamo ha un rapporto sessuale con lei che si accompagna dei lividi. Quello è palese dal punto probatorio nostro” (un poliziotto).

“Sicuramente a livello legislativo manca la copertura sulle varie forme di violenza ad esempio per lo stalking non c’è ancora la legge, quindi non è riconosciuto come reato e questo è un grosso problema, ci vorrebbero un po’ più di fatti, è un dibattito ce dura da troppo tempi.

La situazione della nostra giustizia mi sembra un po’ difficile, in particolare rispetto a reati che richiedono, prima di tutto da parte dei giudici competenza sul campo e una coscienza specifica del danno che la vittima riceve, sicuramente c’è ancora molto da lavorare prima di tutto sui giudici e poi sugli avvocati. Noi abbiamo tantissime avvocate che lavorano con noi che ha interloquito anche con il Ministero su una serie di questioni compreso l’affido congiunto, ma loro dicono che manca nei Tribunali una cultura proprio. Il maltrattamento rischia sempre di sparire. Manca una cultura forense nella prassi del progetto” (una responsabile).

“fattispecie di reato ci sono le introduzioni di nuovi fattispecie di reato, quali questa dello stalking che non so come verrà tradotto in lingua italiana, non esiste il reato di molestie sessuali è tutto violenza sessuale...per farle un esempio, è violenza sessuale sia la congiunzione carnale che il bacio sulla guancia dato con una certa enfasi da una persona che non lo vuole, non c’è differenza al titolo di reato, ma solo la gravità del reato. Purtroppo la norma parla di chiunque costringe taluno a compiere o subire atti sessuali. Atti sessuali cosa si intende? Solo il toccare zone erogene piuttosto che altre zone il mettere la mano sulla schiena non ci riesce, è sempre violenza sessuale, ed è devastante perché a livello pratico, a livello repressivo i reati sessuali, vengono trattati dal sistema penale esecutivo vengono trattati come i peggiori reati, come i reati di mafia e c’è il divieto ad accedere a benefici penitenziari il che può sembrare corretto, giusto, ma crea effetti devastanti, perché la persona condannata anche a pena bassissima per un tentativo di bacio non può avere benefici, per cui quando la pena diventa definitiva, i, va in galera comunque e mi sembra un po’ eccessivo...”(un avvocato)

“Si se parliamo di maltrattamenti, è un po’ diverso il fenomeno dello stalking, che però non c’è. C’è questo buco normativo spaventoso, ci sono dei progetti di legge anche ben fatti giacenti in parlamento sullo stalking, c’è bisogno di uno strumento legislativo perché così com’è bisogna arrampicarsi un po’ sugli specchi, cercando di far rientrare delle cose in alcune fattispecie in cui è un po’ forzare, per cui la difficoltà c’è. Lo stalking è molto spesso fuori di casa, vado sul posto di lavoro, mi piazza sotto casa e citofono, ti inseguo con la macchina mentre vai a lavorare, ti vengo a trovare fuori casa, se sei con gli amici, piuttosto che ti aspetto in quel locale in cui vai, vado a casa con i tuoi familiari, non c’è più la relazione di coabitazione, e raramente una donna che ha chiuso una relazione o non ha accettato una persona fa entrare una persona così- però queste cose ci sono, aggressioni fisiche, tagli di gomme, eccetera” (un magistrato).

Sebbene riconoscere la fattispecie di stalking assolva, forse, più ad una funzione simbolica che ad una *lacuna legis*, sarebbe importante sollecitare la ricezione e offrire alle vittime uno strumento ulteriore di tutela, perché, come ha dichiarato una delle nostre operatrici intervistate, «*il maltrattamento rischia sempre di sparire*».

Capitolo 3

I dati sulla violenza alle donne

3.1. I dati sulla violenza a livello nazionale e locale

In Italia la ricerca empirica relativa alla violenza contro le donne è abbastanza carente e poco sviluppata. La maggior parte dei dati disponibili provengono dalle denunce, ma tale fonte comporta una serie di limiti; infatti le denunce rappresentano solo una parte del fenomeno perché non tutte le violenze vengono denunciate. Le vittime spesso non sporgono denuncia perché provano vergogna, senso di colpa, hanno paura, temono le ripercussioni sui figli, oppure perché hanno sfiducia nelle forze dell'ordine. Tuttavia, l'analisi delle denunce può assumere un ruolo rilevante come indicatore significativo del modo in cui il fenomeno viene rappresentato socialmente e percepito a livello individuale.

Occorre, infatti, riflettere sul fatto che chi subisce una violenza, prima di denunciare deve innanzi tutto arrivare a riconoscersi come vittima (Terragni 1999).

Una fonte di dati significativa è offerta dalle indagini dell'EURES-ANSA (relativa agli omicidi), dal Rapporto sulla criminalità del Ministero degli Interni, nel periodo che va dal 1990 al 2006 e dalle indagini dell'ISTAT. L'Istituto Nazionale di Statistica, nel 1997, ha realizzato la prima indagine nazionale sulla vittimizzazione denominata "Indagine sulla sicurezza dei cittadini", replicata ogni cinque anni. Il questionario è stato somministrato ad un campione nazionale rappresentativo di 60.000 persone con metodo CATI e prevedeva una sezione specifica dedicata alle sole donne, sul tema delle molestie sessuali e della violenza sessuale (tentata e consumata). Nel questionario si chiedevano sia la frequenza delle violenze subite sia le caratteristiche dell'autore. I risultati della prima indagine riportano che il 19,1 delle donne hanno subito violenza sessuale e tentata violenza all'interno delle mura domestiche; l'8% l'ha subita da parte del coniuge o altro parente, il 6% da parte del fidanzato o ex fidanzato e il 4,6% da parte di altre persone tra cui (Sabbadini, 1999).

L'indagine condotta nel quinquennio successivo, (2001-02), ha messo in luce che oltre mezzo milione di donne nel corso della propria vita hanno subito una violenza tentata o consumata; le donne che hanno subito violenza sessuale da

parte del proprio coniuge o ex coniuge o fidanzato sono pari al 37,6% (ISTAT 2005).

Nell'anno 2006, in seguito al co-finanziamento del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Istat ha concluso la prima indagine nazionale sulla violenza contro le donne e i maltrattamenti in famiglia¹⁰, realizzata su un campione rappresentativo di 25 mila donne con un'età compresa tra i 16 e i 70 anni (di questa indagine si parlerà in modo più approfondito nei prossimi paragrafi).

Prima di questa ricerca sono stati realizzati studi all'interno del progetto *Urban "Rete antiviolenza"* (Adami, Basaglia, Tola 2002) promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità che ha visto il coinvolgimento iniziale di otto comuni italiani. La ricerca ha utilizzato un questionario che conteneva una sezione relativa alle violenze subite dalle donne intervistate e il cui obiettivo era quello di misurare dati e informazioni su:

- *violenze psicologiche* (minacce verbali, pressioni, restrizione della libertà di movimento, offese ripetute);
- *maltrattamenti fisici* (essere spinta, stratonata, fatta cadere a terra, essere prese a pugni, a calci, a morsi, mani al collo, essere colpita con un oggetto);
- *stupro, tentato o consumato*;
- *violenza sessuale di altro genere* (baci o carezze imposte, palpate, telefonate oscene, esibizionismo).

Dai dati è emerso che il 12% delle donne intervistate è stata vittima di violenza o maltrattamento nel corso della propria vita. Delle donne che hanno subito violenza, negli ultimi due anni precedenti l'indagine, il 49% è stata vittima violenze psicologiche agite dal partner nel 39% dei casi; il 22% ha riferito di aver subito maltrattamenti fisici, nel 47% dei casi dal partner; il 2% violenze sessuali, nel 36% dei casi dal partner.

Si possono trovare, inoltre, dati sulla diffusione dei casi di violenza rivolgendosi alla Rete Nazionale dei Centri Antiviolenza che comprende le oltre 150 realtà presenti sul territorio di centri e servizi per donne vittime di violenza.

In una ricerca realizzata per l'Associazione Artemisia di Firenze, (associazione contro la violenza alle donne), si evidenzia come 15.120 donne dal 1999 al 2001 si siano rivolte a 28 centri dislocati sul territorio nazionale; nella maggior parte dei casi l'autore della violenza era il partner (77,5%) o l'ex partner (17,3%). Per quanto riguarda le tipologie di violenza, le donne incontrate avevano subito sia violenza fisica sia psicologica (nel 61% dei casi), accompagnata da violenza sessuale (29,9%), economica (40,1%), psicologica (39,7%). Di loro, meno di un quarto aveva sporto denuncia o querela alle forze dell'ordine (Bruno 2002).

¹⁰ "La violenza e i maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia – anno 2006" (ISTAT 2007)

Analizzando i dati di questa ricerca si riscontra come l'autore della violenza appartenga alla categoria dei c.d. "insospettabili" (Baldry 2007), cioè uomini non affetti da problemi psichiatrici o in stato di dipendenza dall'uso di alcool e droghe.

Le violenze sono comportamenti ritenuti "normali" da questi soggetti e attuati con l'intento di prevaricare e controllare, per sopperire a un senso di inferiorità e frustrazione.

3.2. Il fenomeno attraverso la lettura dei dati ISTAT

Come è stato detto nel precedente paragrafo l'Istat nel 2006 ha condotto un'indagine dedicata al fenomeno della violenza di genere, su un campione di 25 mila donne di età compresa tra i 16 e i 70 anni intervistate su tutto il territorio nazionale, con tecnica telefonica..

Dai risultati emerge che il 31,9% (il 34,8% in Lombardia) delle donne tra i 16 e i 70 anni è stata vittima di almeno una violenza fisica o sessuale nel corso della vita, di cui il 23,7% (25,6% in Lombardia) ha subito violenze sessuali e il 18,8% (20,1% in Lombardia) violenze fisiche. Il 14,3% (14,8% in Lombardia) delle donne intervistate ha subito almeno una violenza fisica o sessuale all'interno della relazione di coppia (da un partner o da un ex partner); il 43,2% una violenza psicologica dall'attuale partner, il 18,8% *stalking* da parte dell'ex partner. Frequentemente si combinano diverse forme di violenza, ad esempio il 50% delle donne che hanno subito violenza fisica e sessuale, hanno subito anche violenza psicologica.

I dati riportano che solo il 2,8% delle donne che sono state vittime di violenza fisica o sessuale da parte del proprio partner o di un ex partner si è rivolta ad un servizio o ad un centro anti violenza, mentre il 33,9% non ne ha parlato con nessuno.

Rispetto alle denunce e agli esposti emerge che il dato relativo al sommerso è molto elevato, infatti circa del 96% (il 93% in Lombardia) delle violenze non sono state denunciate.

Solo il 7,3% della donne che hanno subito violenza in famiglia arriva a sporgere denuncia, il 3,4% negli ultimi 12 mesi. La violenza sessuale subita da parte del proprio partner viene denunciata meno (4,7%) rispetto a quella fisica (7,5%).

E' invece più elevata la percentuale nel caso in cui le donne si siano rivolte ad operatori del pronto soccorso (62,3%), ad avvocati, magistrati, polizia, carabinieri (47,6%) ad un medico o infermiere (35,9%). La gravità della violenza non incide su un maggior ricorso alla denuncia, infatti, solo il 5,3% degli stupri o tentati stupri è stato denunciato. Più di un quarto delle violenze ha avuto come conseguenza ferite, causate prevalentemente dagli ex partner (32,0%) e dagli ex mariti (40,7%).

Solo il 18,2% delle donne che hanno subito violenza fisica o sessuale in famiglia la considera un reato, la percentuale si alza leggermente se si va a vedere il dato lombardo; infatti il 26,8% del campione di donne lombarde considera la

violenza subita un reato, il 44% del campione nazionale lo considera qualcosa di sbagliato (il 39,8% in Lombardia) e il 36% solo “qualcosa che è accaduto” (il 32,4% in Lombardia).

Sempre dai dati Istat 2006 emerge che le donne separate e divorziate (al momento dell'indagine), hanno subito più violenze nel corso della loro vita (nel 63,9% dei casi), il doppio del dato medio. Valori superiori alla media emergono anche per le nubili, le laureate e le diplomate, le dirigenti, libere professioniste e imprenditrici, le donne con età compresa tra 25 e 44 anni. Considerando anche la distribuzione territoriale, valori più elevati si evidenziano per le residenti nel Nord-Est, nel Nord-Ovest e nel Centro e per quelle dei centri metropolitani (42,0%); tassi più bassi per le donne con età compresa tra 55 e 70 anni, con licenza elementare o media, le casalinghe, le pensionate e le residenti nel Sud e nelle Isole.

Analizzando, invece, più nello specifico, l'autore del reato, dai dati Istat, emerge che il rischio di subire uno stupro piuttosto che un tentativo di stupro è tanto più elevato quanto più è stretta la relazione tra autore e vittima.

Disaggregando partners ed ex partners emerge che la violenza fisica o sessuale è esercitata nel 7,2% dei casi da partner attuale e nel 17,4% da ex partner. Le percentuali riguardanti gli ex partners, sono sistematicamente più elevate di quelli del partner attuale sia per la violenza fisica (5,9% contro il 14,6%) che per quella sessuale (2,5% contro l'8,1%) anche per gli stupri e i tentati stupri (0,5% contro 3,7%). Il dato degli stupri o tentati stupri (2,4%) sale al 3,7% per gli ex partners e al 5,2% per gli ex mariti. Va comunque ricordato che la maggior parte degli ex partners erano comunque partners al momento della violenza. Tra gli autori della violenza al primo posto si collocano gli ex mariti/ex conviventi (22,4%), seguiti dagli ex fidanzati (13,7%), dai mariti o conviventi attuali (7,5%) e infine dai fidanzati attuali (5,9%).

Il 68,3% delle violenze domestiche avvengono in casa: le violenze domestiche si consumano prevalentemente in casa della vittima (58,7%), in strada, nella casa del partner o dell'ex partner, e in automobile.

Sono soprattutto le violenze fisiche ad essere consumate nella casa della vittima, mentre le violenze sessuali anche in automobile (16,7%) e nella casa dell'aggressore (14,2%).

3.3. Le donne che si rivolgono ai servizi sociali: i dati dell'Osservatorio Lombardo

Ulteriori dati quantitativi sul fenomeno della violenza sono stati pubblicati dall'Osservatorio Donna istituito nel 2000 dalla Provincia di Milano. Questi dati fanno riferimento alle donne che hanno contattato i servizi facenti parte della rete dei centri antiviolenza presenti sul territorio lombardo.

Le donne si rivolgono principalmente ai servizi antiviolenza per avere delle informazioni di carattere generale (28,6%), ma anche per avere una consulenza legale (26,1%) oppure un sostegno psicologico (17,1%). Nel corso dei colloqui

emergono altre richieste come la ricerca di una abitazione o di lavoro, ospitalità (2,5%), mentre, infine, alcune donne chiamano semplicemente per essere ascoltate o per sfogarsi (21%).

In totale, nell'anno 2006, si sono rivolte alle associazioni e ai servizi della Lombardia 1737 donne (Tabella 3.1).

Tabella 3.1 – Scopo primo contatto – Lombardia 2006

	%	v.a.
Informazioni (generiche)	28.6	497
Informazioni legali	26.1	454
Sostegno psicologico	17.1	297
Ascolto/Sfogo	21	365
Richiesta ospitalità	4.6	80
Ricerca casa/soldi/lavoro	2.5	44
Totale	100	1737
Non registrato		40

Fonte: Osservatorio Donna della Provincia di Milano – anno 2006

Dai dati raccolti dai servizi si segnala che molte donne hanno dichiarato di subire contemporaneamente più tipi di maltrattamento (maltrattamenti plurimi). Il più frequente è quello di tipo psicologico 38,2%, poi quello fisico 31,2% ed economico 14,8%. Nel 6,7% dei casi il maltrattamento riguarda anche i figli o altre persone (0,2%). Nel 7,9% dei casi la donna ha subito o subisce violenza sessuale (Tabella 3.2)

Tabella 3.2 – Tipo di maltrattamento subito – Lombardia 2006

	%	v.a.
Fisico	31.2	958
Violenza sessuale	7.9	242
Psicologico	38.2	1175
Economico	14.8	455
Anche sui figli	6.7	206
Anche su altri	0.2	6
Nessuno	0.4	13
Stalking	0.6	18
Totale	100	3073
Non registrato		42

Fonte: Osservatorio Donna della Provincia di Milano – anno 2006

facendo un confronto fra questi dati e i dati Istat si possono notare alcune differenze: dai dati Istat emerge che le percentuali di donne che hanno subito violenza sessuale o fisica o *stalking* sono simili (circa il 20% delle donne), invece i dati dei servizi evidenziano che la maggior parte delle vittime (il 38,2%) ha subito violenza psicologica seguita da quella fisica (31,2%), dalle violenze sessuali (7,9%) e dallo *stalking* (0,6%).

Per quel che concerne le denunce e gli esposti, dai dati dei servizi, è più alta la percentuale delle donne che non hanno denunciato il fatto (53,9%), anche se le persone che hanno, invece, denunciato non sono una percentuale irrisoria, infatti il 46% delle donne che si sono rivolte ai centri antiviolenza hanno denunciato il maltrattamento (Tabella 3.3).

Tabella 3.3 – Denunce/esposti – Lombardia 2006

	%	v.a.
Si		234
No	46.1	274
totale	53.9	508
	100	512

Fonte: Osservatorio Donna della Provincia di Milano – anno 2006

Nella tabella 3.4 è possibile visualizzare l'età delle donne che si sono rivolte ai centri antiviolenza, la maggior parte appartiene alla fascia di età compresa tra i 28 e i 47 anni (in media circa il 30,6%).

Tabella 3.4 – Età della donna – Lombardia 2006

	%	v.a.
< 18	0.4	5
18-27	9.8	131
28-37	30.4	404
28-47	30.9	412
48-57	18.4	245
58-67	8.8	117
> 67	1.3	18
Totale	100	1334
Non registrato		361

Fonte: Osservatorio Donna della Provincia di Milano – anno 2006

La maggioranza delle donne che si sono rivolte all'associazione nel 2006 è di nazionalità italiana (77,3%). Le rimanenti sono straniere, nel 14,7% migranti (Tabella 3.5).

Tabella 3.5 – Nazionalità della donna – Lombardia 2006

	%	v.a.
Italiana	77.3	1196
U.E.	8	124
Extra U.E. con permesso	13.3	205
Extra U.E. senza permesso	1.4	22
Totale	100	1547
Non registrato		147

Fonte: Osservatorio Donna della Provincia di Milano – anno 2006

Lo stato civile delle donne prevalentemente è quello di coniugata 56,2%, a seguire troviamo le separate (14,7%), le nubili (13,2%) e le conviventi (11,5%). Le rimanenti donne sono divorziate o vedove (rispettivamente nel 3% e nel 1,4% dei casi) (Tabella 3.6).

Tabella 3.6 – Stato civile della donna – Lombardia 2006

	%	v.a.
Nubile	13.2	164
Coniugata	56.2	700
Convivente	11.5	143
Divorziata	3	37
Separata	14.7	183
Vedova	1.4	18
Totale	100	1245
Non registrato		113

Fonte: Osservatorio Donna della Provincia di Milano – anno 2006

Per quel che riguarda la scolarità è da notare che, per la maggior parte delle donne, il dato non è stato registrato (722 su 1303).

Delle 581 donne cui è stato chiesto il titolo di studio, il 29,8% possiede la licenza media inferiore, il 11,2% il diploma superiore, il 11,2% ha seguito corsi professionali. Le rimanenti hanno rispettivamente la licenza elementare (7,6%) e la laurea (15%), mentre l'1,4% delle donne non possiede alcun titolo di studio.

Anche per il livello di istruzione si nota che le donne che si rivolgono ai servizi hanno un titolo di studio medio-basso, mentre i dati del campione nazionale mettono in luce un livello di istruzione per le vittime più elevato (laurea), e lo stesso vale per la condizione professionale e per la condizione economica. Dai dati dei servizi infatti emerge che il 33,3% delle donne è senza reddito e nel 30% dei casi ha un reddito medio basso.

Tabella 3.7 – Professione della donna – Lombardia 2006

	%	v.a.
Casalinga	19.4	178
Colf	11.6	106
Operaia	14.1	129
Impiegata	21.6	198
Artigiana/Commerciante	4.7	43
Dirigente/Professionista	3.1	28
Studentessa	2.7	25
Insegnante	7.1	65
Pensionata	9.5	87
Altro	6.2	57
Totale	100	916
Non registrato		224

Fonte: Osservatorio Donna della Provincia di Milano – anno 2006

La professione più diffusa tra le donne vittime di violenza è di impiegata (21,6%), seguono le casalinghe (19,4%), le operaie (14,1%), le colf (11,6%), le

artigiane/commercianti (4,7%), le pensionate (9,5%), le insegnanti (7,1%), le dirigenti (3,1%), le studentesse (2,7%) (Tabella 3.7).

I servizi registrano anche una serie di fattori di vulnerabilità relative alla vittima, da cui emerge che il 74,8% non ha alcun problema, mentre il 15,1% risulta avere dei problemi di carattere psichiatrico, il 2,5% (in media) è dipendente da alcool o droga.

Spostando l'attenzione sull'autore di maltrattamento e violenza, i servizi rilevano che si tratta del marito nel 75,1% dei casi e del convivente nel 4,1% dei casi.

Questo conferma il dato secondo il quale il maltrattamento si consuma prevalentemente all'interno della famiglia (violenza domestica). Il maltrattatore è un persona ben conosciuta, amico di famiglia/parente nel 1,1% dei casi, conoscente 1% dei casi (Tabella 3.8).

Rispetto al dato dell'Istat sul campione nazionale, di nuovo, emerge la differenza collegata allo stato civile della donna. Infatti, ai servizi si rivolgono le donne coniugate; ne consegue che la percentuale dei casi in cui l'autore della violenza o maltrattamento è il partner attuale risulta essere molto più elevata rispetto quanto agito dall'ex partner.

Tabella 3.8 – Chi è il maltrattatore – Lombardia 2006

	%	v.a.
Marito	75.1	1477
Convivente	4.1	81
Fidanzato	0.4	8
Ex marito	5	99
Ex convivente	1.2	24
Ex fidanzato	0.6	12
Padre	7.4	146
Madre	0.6	11
Figlio/figlia	1.2	23
Fratello/sorella	1.1	21
Amico di famiglia/parente	1.1	21
Partner genitore	0	0
Datore di lavoro	0.9	18
Collega	0.1	1
Conoscente	1	20
Sconosciuto	0.3	6
Totale	100	1968
Non registrato		124

Fonte: Osservatorio Donna della Provincia di Milano – anno 2006

Dai dati dell'Osservatorio Donna risulta che la nazionalità del maltrattatore è nella maggioranza dei casi italiana (84,7%), della percentuale restante di stranieri è maggiore quella di migranti (14% circa) (Tabella 3.9).

Tabella 3.9 – Nazionalità del maltrattatore – Lombardia 2006

	%	v.a.
Italiana	84.7	912
U.E.	1.3	14
Extra U.E. con permesso	12.7	137
Extra U.E. senza permesso	1.3	14
Totale	100	1077
Non registrato		251

Fonte: Osservatorio Donna della Provincia di Milano – anno 2006

La maggior parte degli autori di violenza o maltrattamento ha un reddito proprio, che rientra nelle fasce del c.d. reddito “medio” nel 47,7% dei casi, “alto” (22,9%), “basso” (17,3%) mentre risulta senza reddito l’11,7% dei soggetti.

La professione praticata è quella dell’operaio nel 28,5% dei casi, impiegato nel 18,8%, artigiano/commerciante nel 15,6%. Anche se è da notare che per quasi la metà degli autori di maltrattamento non è registrata la professione.

Nella tabella 3.10 sono riportati alcuni fattori di rischio registrati per gli autori di violenza: problemi pregressi di alcolismo (nel 26,1% dei casi), disturbi psichiatrici (nel 12,1% dei casi), problemi di tossicodipendenza (nel 10,6% dei casi), gioco (3,6%), precedenti penali (2%). Il 39% degli autori, invece, non presenta problemi specifici.

Tabella 3.10 – Fattori di vulnerabilità il maltrattatore – Lombardia 2006

	%	v.a.
Tossicodipendenza	10.6	62
Alcolismo	26.1	153
Disturbo psichiatrico	12.1	71
Precedenti penali	8	47
Favoreggiamento prostituzione	0.5	3
Gioco	3.6	21
Nessuno	39	229
Altro	0.2	1
Totale	100	587
Non registrato		294

Fonte: Osservatorio Donna della Provincia di Milano – anno 2006

3.3.1. I dati della Casa delle Donne Maltrattate di Milano

I dati relativi all’anno 2007 di seguito presentati fanno riferimento all’Associazione “Casa delle Donne Maltrattate” di Milano che da più tempo, (dal 1986), si occupa di prevenire il fenomeno della violenza e dei maltrattamenti alle donne.

Le donne in difficoltà che hanno contattato l’Associazione nell’anno 2007 sono state 586, di queste quelle prese in carico sono 368.

Il tipo di violenza più frequentemente riportato dalle donne è quella fisica (77%), segue quella psicologica (67%). Il 21% delle donne dichiara di subire anche violenza economica.

Anche in questo caso, come per i dati raccolti dalla rete dei servizi, la donna dichiara di aver subito più di una forma di violenza.

Per quanto riguarda lo *stalking* si è rilevata una differenza tra la percezione delle donne (solo 9 donne hanno dichiarato di subire *stalking*) e la percezione delle operatrici dopo avere eseguito i primi colloqui (55 donne).

Il 60% delle donne che si rivolgono all'Associazione sono di nazionalità italiana, il 31% di nazionalità straniera, nel 9% restante dei casi il dato non è stato rilevato¹¹.

Delle donne straniere il 23% appartiene alla Comunità Europea, il 27% delle donne proviene dall'America Latina, il 26% dal Continente africano, il 16% provengono da Stati europei ma non comunitari, il 5% proviene dall'Asia.

La maggior parte delle donne ha un'età compresa tra i 18 e i 50 anni (80%).

Il 45% delle donne ha chiamato per chiedere informazioni, il 36% ha richiesto ospitalità, il 19% consulenza legale.

Le donne che contattano il servizio sono sposate o conviventi (68%), questo a dimostrare che la maggior parte delle violenze si attuano all'interno della coppia.

Il 33% delle donne presentano anche altri problemi, oltre alla violenza o maltrattamento: il 15% soffre di depressione, il 15% rientrano nella voce "altro", dove sono ricomprese una serie di problematiche che riguardano direttamente la donna (stato di gravidanza, problemi di salute, mancanza di una fissa dimora) oppure i suoi figli (figli diversamente abili, con problemi di alcolismo).

Il 68% delle donne lavora.

Un terzo delle donne dichiara di aver fatto la denuncia per maltrattamenti, il 2% di queste segnala che la denuncia non è stata accettata dalle Forze dell'Ordine ad esempio per mancanza di referti medici o per assenza di evidenti segni di maltrattamento.

Il 69% delle donne ha subito il maltrattamento dal partner in una relazione stabile.

Il 46% di maltrattamenti avviene in coppie di nazionalità italiana, anche se i dati non rilevati in questa sezione sono il 32%. Dalle risposte delle vittime di violenza emerge che l'84% degli autori ha un lavoro.

Il 38% degli autori di violenza e/o maltrattamento, secondo le vittime, hanno problemi di alcolismo, il 22% fa uso di droga, il 41% ha disturbi psichici¹², il 20% ha precedenti penali.

¹¹ La mancata rilevazione dei dati può dipendere da diversi fattori: ad esempio la vittima può non voler comunicare le risposte, oppure ci possono essere situazioni di emergenza dove non è possibile effettuare tutte le domande per questione di tempo.

¹² I disturbi psichici dell'abusante sono dichiarati dalla vittima, non si ha modo di sapere se sono convalidati da referti medici, comprendono anche disturbi psichiatrici e depressione.

3.3.2. I dati del Soccorso Violenza Sessuale - SVS

Per avere un ulteriore approfondimento della dimensione del fenomeno della violenza sulle donne, può essere utile ancora presentare i dati relativi all'SVS. Si tratta del servizio di Soccorso Violenza Sessuale presente all'interno dell'Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli di Milano. La lettura di questi dati può essere interessante perché il servizio lavora in stretta collaborazione con il Pronto Soccorso dell'ospedale, questo vuol dire che le donne che arrivano all'SVS, possono essere state inviate direttamente dal Pronto Soccorso in seguito ad episodi di dichiarata o sospetta violenza fisica o sessuale. L'SVS è una struttura di primo intervento perché può raggiungere o entrare in contatto con le donne che arrivano in Pronto Soccorso dopo aver subito una violenza.

Di seguito riportiamo i dati relativi all'SVS rispetto al triennio 2003/2004/2005.

Il numero delle donne seguite dagli operatori dell'SVS di età maggiore ai 14 anni durante il triennio 03-05 è di 444.

Di queste il 49% è di nazionalità italiana, mentre nel 51% dei casi sono straniere (di cui il 23% in Italia da più di due anni, il 28% da meno di due anni).

Sono state, inoltre, rilevate una serie di condizioni problematiche, evidenziate nella tabella di seguito riportata e che vengono definite "fattori di vulnerabilità".

Tabella 3.11 – Fattori di vulnerabilità per nazionalità della vittima (triennio 03-05)

	Italiane	Straniere in Italia da più di due anni	Straniere in Italia da meno di due anni
Senza evidente vulnerabilità	52,3%	62%	67,5%
Prostituta	1,4%	3%	15,9%
Patologia psichiatrica	14,7%	6%	3%
Tossico/Alcolista	5,5%	2%	3,2%
Homeless	1,8%	3%	4,8%
Handicap grave	0,5%	1%	0%
Precedente violenza o maltrattamento	16,5%	22%	4,8%
Voci associate	7,3%	1%	0,8%
Totale	100	100	100

Fonte: elaborazione SVS

Come si può notare dalla tabella il 52,3% delle donne italiane prese in carico dall'SVS non ha particolari vulnerabilità, così come il 65% circa delle straniere. Il 23% circa delle straniere e il 16,5% delle italiane ha già subito precedenti violenze o maltrattamenti; il 15,9% delle straniere in Italia da meno di due anni è coinvolta nella prostituzione, il 14,7% delle italiane presenta una patologia psichiatrica.

L'età delle donne è compresa nella fascia dai 18 ai 34 anni, il 18% delle donne ha un'età compresa tra i 35 e i 44 anni nel 30% dei casi, dai 14 ai 17 anni nel 15% dei casi.

3.4. Conclusioni

L'analisi dei dati può essere utile per approfondire la realtà del fenomeno della violenza di genere e le peculiarità dei soggetti che ne sono coinvolti.

Sono stati presentati i dati Istat che riguardano un campione nazionale di donne rappresentativo della popolazione femminile italiana con età compresa tra i 16 e i 70 anni, essi sono tendenzialmente in linea con quelli del sottoinsieme regionale relativo alla Lombardia.

Sono stati, inoltre, riportati alcuni dati provenienti dall'Osservatorio Lombardo sui servizi che sono stati raccolti presso i centri antiviolenza della Lombardia, ma bisogna tenere presente, nel fare un confronto tra i dati dell'Osservatorio e i dati Istat, che solo il 2,8% di donne che hanno subito violenza e/o maltrattamenti si rivolge ai servizi.

Nonostante le differenze riguardanti le unità e le tecniche di rilevazioni dei dati (nel caso dell'Istat si tratta di interviste raccolte con tecnica telefonica, mentre l'Osservatorio Lombardo conduce un'analisi secondaria dei dati presenti nelle schede di rilevazione dei servizi relativi alle utenti) emergono alcune tendenze comuni: i dati indicano che la violenza di genere viene commessa soprattutto da persone che hanno uno stretto legame con la vittima. Nella maggior parte dei casi, infatti, l'autore della violenza è un partner o ex partner. Sia i dati Istat che quelli dei servizi evidenziano che il tipo di maltrattamento più frequente quello fisico e quello psicologico. Tuttavia, dalle interviste agli operatori, emerge che la violenza psicologica è difficile da individuare perché la donna è meno consapevole di subirla, per cui queste percentuali potrebbero essere ancora più elevate.

Una prima discordanza si può riscontrare relativamente allo stato civile delle vittime: i dati Istat rilevano che la maggior parte delle donne vittime di violenza sono separate o divorziate, mentre dai dati dell'Osservatorio Lombardo emerge che le donne che si rivolgono ai servizi sono prevalentemente coniugate.

Un altro dato discordante tra Istat e servizi riguarda le denunce; infatti le donne che si rivolgono ai servizi sono anche più propense a denunciare la violenza (46%), mentre il 96% delle donne del campione Istat non denuncia. Questo dato suggerisce che una donna che è entrata in contatto con un servizio più facilmente è portata a denunciare e questo è anche in accordo con i risultati degli studi di caso, in cui è emerso che gli operatori dei centri antiviolenza tendono a sostenere e a spronare una donna ad effettuare una denuncia nonostante riportino una evidente difficoltà della vittima.

Un'ulteriore dato anomalo riguarda la condizione professionale e il livello d'istruzione della donna maltrattata: secondo i dati Istat le donne che maggiormente subiscono violenza sono quelle con un livello di istruzione più elevato, diplomate laureate e con lavori qualificati, mentre dati dell'Osservatorio Lombardo risulta che le donne che si rivolgono ai servizi hanno per lo più un livello di istruzione e un reddito medio-basso. Una possibile spiegazione di questa discrepanza emerge dagli studi di caso: è più facile che le donne con un alto capitale sociale usufruiscano maggiormente di risorse personali, ad esempio attivando reti alternative ai servizi antiviolenza (psicanalista o avvocato di fiducia...).

Vi è, poi, una discordanza tra i dati dell'Osservatorio Lombardo e il servizio SVS di Milano sulla percentuale di autori stranieri: il primo riporta che solo il 13% degli autori di violenza è straniero, mentre per l'SVS la percentuale è del 51%.

Le percentuali dei dati sui fattori di vulnerabilità rispetto all'autore delle violenze evidenziate dalla Casa delle Donne Maltrattate di Milano (alcolismo:38%, droga:22%, disturbi psichici:41%), sono più elevate rispetto a quelle dell'Osservatorio Lombardo (alcolismo:26%, droga: 10%, disturbi psichici:12%).

Capitolo 4

La condizione femminile: una rivoluzione mancata?

4.1. Premessa

La violenza sulle donne ha sempre interessato sia i loro corpi che i loro pensieri e, quel che più conta, è sempre stata inestricabilmente confusa con l'amore. Forse è per questo che, nel momento in cui viene quantitativizzata e ridotta a una sorta di "archivio dell'orrore", come appare dai dati presentati dall'ISTAT o dalle testimonianze raccolte nella ricerca, si provano sentimenti contraddittori: il sollievo di veder comparire sotto gli occhi di tutti una verità dolorosa che le donne ancora sopportano in silenzio e solitudine, ma anche l'imbarazzo di constatare che le donne sono ancora oggi identificate con la figura della "vittima sacrificale".

La maggior consapevolezza che oggi si ha del rapporto tra i sessi non sembra aver diminuito la conflittualità derivante da un dominio maschile millenario. Operando una sintesi delle narrazioni offerte dagli operatori (avvocati, magistrati, poliziotti, assistenti sociali) intervistati, sembra confermarsi, parlando di maltrattamenti e violenze sulle donne, uno scenario fin troppo noto.

Infatti, nei reati di maltrattamento ci si trova quasi sempre di fronte a donne che hanno taciuto per anni e che si risolvono a denunciare quando ad esempio, si rendono conto che il protrarsi della situazione può pregiudicare gravemente i figli o avvertono di essere in serio pericolo. Le innumerevoli ricerche empiriche svolte negli ultimi decenni sul fenomeno dei maltrattamenti e delle violenze sulle donne, in Italia e in altri paesi, hanno argomentato le diverse ragioni che giustificano questo lungo silenzio da parte delle donne. Come è stato rilevato da molti studiosi, la donna, spesso, non lavora e svolge attività lavorative mal retribuite e teme che la denuncia, con le inevitabili conseguenze penali che potrebbe avere per il marito/partner, priverebbe lei e i suoi figli dei mezzi necessari per la sussistenza.

Ancora, il silenzio può trovare giustificazione in una subcultura, oggi ancora presente in alcune aree geografiche del paese o in alcune etnie, confessioni religiose, che attribuisce all'uomo il potere nella relazione di coppia diventando la figura a cui viene riconosciuta un'indiscussa supremazia che si può estrinsecare, anche, con modalità vessatorie. E tuttavia anche nelle famiglie in cui non vi sono queste condizioni sociali e culturali può accadere che la donna si leghi ad un uomo maltrattante con il quale mantiene in vita, per anni, un rapporto "malato" e

simbiotico (la cosiddetta relazione “vittima-canefice”) alla quale nessuno dei due partner è capace di sottrarsi. Vi sono anche situazioni in cui è proprio la condizione in cui la vittima viene a trovarsi in conseguenza dei maltrattamenti subiti che le impedisce di parlare perché lo stato di soggezione in cui si trova è tale da farle sentire il suo destino come ineluttabile (ben sintetizzabile con la testimonianza di una magistrata quando racconta, attraverso le parole di una donna vittima, di un caso da lei trattato: “Mi sentivo il deserto dentro...non avevo la forza di reagire e poi pensavo che sarebbe stato inutile”). Altre volte è solo la vergogna che impedisce alla vittima di parlare e la cosa non deve stupire perché il quadro della propria famiglia che si intende proporre all'esterno è spesso quello di un nucleo familiare felice e, quindi, ammettere di essere vittima di maltrattamenti è estremamente doloroso. Nella maggior parte dei casi la donna vittima di abusi e violenze non parla, non racconta a nessuno ciò che le accade, anche perché, spesso, le si è fatto il vuoto intorno privandola della possibilità di intrattenere normali relazioni sociali. La donna vittima non si rivolge a un medico e non va in ospedale, se non quando subisce lesioni particolarmente gravi e tali da non poter essere curate da sola in casa ed anche in questo caso non racconta come si è procurata quelle lesioni, ma tende a fornire versioni diverse e contraddittorie. Solo in alcuni casi interviene presso il domicilio la Polizia, a volte perché chiamata da vicini, ma quasi sempre nelle annotazioni d'intervento le forze dell'ordine descrivono la vicenda come un “normale litigio in famiglia”.

Il processo di modernizzazione che ha attraversato a partire dagli anni settanta il nostro paese ha comportato cambiamenti radicali e, paradossalmente, rilevanti continuità. Uno degli aspetti più importanti per interpretare la modernizzazione “diseguale” tipica del caso italiano, risiede nel divario tra un intenso sviluppo socioeconomico e una assai più modesta modernizzazione della legislazione, della pubblica amministrazione e della cultura. A questo proposito è interessante osservare le trasformazioni dell'istituzione familiare italiana. Pur avendo perso parte del suo ruolo di socializzazione (a favore della scuola e della televisione) e parte del suo ruolo assistenziale a favore del sistema di welfare, la famiglia costituisce ancora una sorta di nucleo duro delle relazioni sociali, è fonte primaria di identità e di solidarietà. Come molti studiosi hanno messo in luce (Martinelli, Chiesi, 2002), la ragione della persistente centralità della famiglia nella società italiana è la sua plasticità e adattabilità. Il declino della fertilità, la trasformazione delle relazioni sessuali, l'indebolimento dell'autorità tra genitori e figli rappresentano dei cambiamenti di grande rilievo che la famiglia italiana ha subito ma, anche in parte contribuito a produrre. Il dato che qui ci interessa sottolineare è la mutata condizione della donna all'interno della famiglia: dagli anni settanta ad oggi l'occupazione femminile è in costante crescita, le donne entrano, progressivamente, in professioni tradizionalmente considerate una riserva maschile e si è andato riducendo il divario retributivo tra uomini e donne. La condizione delle donne, in particolare delle donne che lavorano, dentro la famiglia cambia; molto più lentamente cambiano i ruoli e i compiti familiari. La cura dei figli, l'assistenza agli anziani e i lavori domestici, continuano a gravare sulle donne. Come è emerso dalle rilevazioni periodiche effettuate dall'ISTAT sui bilanci tempo delle famiglie italiane (Indagini Multiscopo, ISTAT), gli uomini

passano più tempo delle donne fuori casa, nei luoghi di lavoro, ma godono anche di maggior tempo libero rispetto alle donne con figli. Se, da una parte, gli atteggiamenti culturali verso il ruolo della donna sono cambiati venendo meno l'ideale tradizionale della donna che non lavora per prendersi cura dei figli, della casa e del marito per una condizione di maggior uguaglianza, in cui le aspirazioni femminili di successo professionale e di carriera sono considerate altrettanto legittime di quelle degli uomini, le donne nella realtà devono fare i conti con un ruolo di ancora indiscussa centralità all'interno della famiglia grazie alla loro non mutata disponibilità (spontanea o forzata che sia) ad assumersi compiti diversi e responsabilità plurime. Anche se la famiglia italiana è mutata, continua a svolgere un ruolo di integrazione sociale, al punto che spesso gli interessi e i valori della famiglia sono considerati non solo assolutamente prioritari, ma, a volte, anche in contrasto con quelli della società più ampia (il cosiddetto "familismo amorale").

Infatti, come ha osservato Bobbio (1990), gli italiani spendono tante energie e tanto coraggio per la famiglia che poco rimane per la società e per lo Stato. Anche se l'incidenza del "familismo amorale" non va esagerata, è comunque vero che in Italia continua ad essere diffusa un'etica centrata sulla famiglia, con conseguenze contrastanti e, nel nostro caso parlando di maltrattamenti e violenze, disastrose per la vita delle donne e dei figli.

Come è emerso ed è stato ampiamente documentato nei capitoli precedenti ciò su cui è importante riflettere nel momento in cui si cerca di individuare i fattori scatenanti e predisponenti dei maltrattamenti e delle violenze in famiglia, è il senso più profondo e le modalità di una trasformazione che non voleva essere per le donne solo uscita dalla marginalità e conquista di una cittadinanza piena, quanto una "liberazione" capace di sradicare al medesimo tempo modelli di obbedienza incorporati per tradizione e cultura negli affetti più intimi e rapporti sociali di sfruttamento. Paradossalmente quello che si è verificato è un processo che indubbiamente ha "emancipato" la donna, la sua sessualità, il suo corpo, in quanto tali, senza intaccare però le ragioni profonde che li hanno voluti concepire come sovrapposti e confusi.

L'idea che prende forma è che in Italia, ma la considerazione potrebbe essere allargata a tutto il mondo occidentale, il "richiamo all'ordine" per le donne passa per vie più indirette, nascoste dietro la maschera dei "valori morali" e delle "leggi". Bisogna allora chiedersi quanto la lettera del cardinale Ratzinger sulla "collaborazione tra l'uomo e la donna", la Legge 40 sulla fecondazione assistita, la campagna antiabortista dei "cristiani rinati" d'America, siano da considerarsi espressione della volontà di riportare la donna alla sua "naturale" vocazione domestica, di moglie e madre, quanto non siano poi anch'esse fattori predisponenti della situazione di violenza subita in famiglia, delle violenze anonime e quanto incidano su quel sentimento di "colpevolezza" che spesso la donna prova per aver chiesto la separazione da un marito maltrattante e violento, o di aver rifiutato un corteggiamento.

4.2. I corto circuiti familiari

Dai dati e dalle informazioni raccolte nel corso della ricerca si riconferma il significato comunemente condiviso di violenza, ovvero quello di violenza come lo strumento più importante al servizio della prevaricazione, sistema facile da usare per dirimere i conflitti, che annulla l'altro, così come evita di reggere i confronti, le differenze, le opinioni contrastanti. Nelle storie raccolte sembra che a volte l'autore della violenza non possa farne a meno, magari mistificandola per poi non doverne rispondere perché la violenza, in un certo senso, fa parte dei sistemi sociali di dominio che la considerano imprescindibile.

La domanda che ci si pone allora è come si sviluppano i maltrattamenti e la violenza all'interno del contesto familiare, quali sono i percorsi che attraversano la dipendenza, sfociando in atti prevaricatori? Se la relazione all'interno della famiglia tra un uomo e una donna comporta inevitabilmente delle rinunce; quale è il punto dove l'angoscia di perdere qualcosa di irrinunciabile comporta il corto circuito che porta alla violenza?

“Sulle donne che lavorano il discorso prima di tutto, quasi sempre in questo tipo di ambito, una difficoltà, nel senso: “hai figli, che vai a fare a lavorare---il mio stipendio basta eccetera ... quindi non lavori...” sulle donne che lavorano il discorso è un po' diverso perché lì vengono, lì vedevo altri tipi di...lì ci sono sempre violenze verbali e fisiche..c'è un rapporto malato...hanno una propria autonomia, nel senso che nel momento in cui iniziano un rapporto hanno una propria autonomia, in questo caso, io faccio ..io mi rapporto con quello che ho imparato e credo si possa fare lì una diagnosi di sindrome di Stoccolma...un rapporto malato, in cui c'è una dipendenza assoluta che è voluta dal partner forte e che è accettata dalla donna. Io ho visto dirigenti d'azienda, donne dirigenti d'azienda venirmi a raccontare delle storie di violenze patite quando avevano gli strumenti culturali, economici per liberarsi da questa vicenda, e non ..sono andate avanti questa cosa..non sono la maggior parte dei casi...io parlo di ceti elevati, non l'extracomunitario .. il ceto medio ecco” (Giudice).

“C'è una discrasia tra quello che è l'evoluzione, la crescita, della maturità delle donne e quella che è la realtà familiare. Sono tirate indietro, c'è l'uomo che vuole il potere...c'è anche un discorso che l'uomo non accetta la donna emancipata, però quello che si coglie molto è la mancata accettazione, a volte mi viene da pensare che uno dei fattori scatenanti nei casi in cui non ci sono l'alcool, la subcultura, e robe di questo genere sia proprio questo. Che l'uomo che si trova a fianco una donna, e che magari la cerca perché sceglie una donna emancipata, colta...., però poi non sopporta il confronto, perché è lui che non si sente all'altezza, e questa modalità di gestione del rapporto di coppia è il modo per affermare la propria superiorità... perché sono debole e devo riaffermare la mia forza lì si scatenano veramente delle violenze...allora io, tenga conto che io tratto la patologia ecco, per cui è ovvio che io non ho una valutazione della donna che al primo atto di violenza quando tira la porta se ne va e manda fuori il marito, per cui queste sono cose che a me non arrivano, a me arrivano ipotesi in cui la donna per anni ha tollerato per cui è sicuramente una patologia del rapporto. Nell'ambito di questa patologia è chiaro che c'è questo problema grosso, anche appunto nelle famiglie in cui ci sono partner evoluti, c'è comunque questo problema di riaffermare il maschile come fatto di come dire, sono superiore a te..la difficoltà, probabilmente proprio perché c'è una mancata elaborazione anche da parte dell'uomo del fatto che se la donna ha una posizione sociale magari superiore, questo non mette in discussione il mio essere uomo che non significa essere macho, ecco. Quindi c'è da una parte questo, e dall'altra parte secondo me le donne ancora sono convinte che questo sia un prezzo da pagare, nonostante tutto, perché credo che Milano, mi capita di confrontarmi con colleghi di altre realtà all'interno dei corsi ed eccetera mi rendo conto che Milano è comunque una realtà diversa, perché effettivamente l'emancipazione

femminile ha fatto più progressi, perché c'è una rete anche di tutela che funziona in qualche modo, che comunque da' degli stimoli eccetera perché comunque ci sono altre realtà in cui questo tipo di problemi non si porrebbero neanche perché non affiorerebbero, quindi è sicuramente un'isola felice sotto questo punto di vista, però c'è ancora tantissimo da fare..."(Giudice).

"Allora che cosa succede un po' di tutto, nel senso che ci sono situazioni in cui la donna è arrivata al punto in cui non ne può più, denuncia e va avanti, e va avanti, riesce ad andare avanti, questo soprattutto quando ha degli appoggi, quando funzionano i servizi, nei casi in cui c'è anche magari una presa in carico che dà molta forza, a me è capitato di sentire, mi ricordo in particolare tanti anni fa una donna che era andata in comunità, era una situazione di violenze orrende e l'ho sentita in più udienze e lei nell'ambito della comunità aveva un supporto psicologico. La prima volta era un fiume in piena, non si riusciva neanche a mettere ordine nelle sue idee era troppo...e via via, si vedeva che funzionava il supporto psicologico, aveva messo chiarezza, aveva cominciato a capire quello che le era successo e quindi anche dal punto di vista processuale aveva fornito dichiarazioni più utili. Vanno avanti soprattutto se c'è un supporto e una rete in qualche modo. E poi ci sono quelle che lui torna, non lo faccio più, perdonami, sei la donna della mia vita e ci credono, vengono e ritrattano...ritrattano ma ritrattano in maniera totale, esponendosi anche al rischio di essere perseguite loro per calunnia, per falsa testimonianza e lì noi facciamo veramente i salti mortali perché ci rendiamo conto anche se, processualmente a quel punto la prova non la abbiamo più perché quello che lei ha detto prima noi giudici non è più utilizzabile per il sistema processuale, l'unica cosa è tutelare la donna per cercare di non esporla a conseguenze processuali, ben sapendo che tornata in quel nucleo ricomincerà punto e capo da un punto di vista strettamente legale abbiamo pochissimo. Perché io posso dire non credo alla ritrattazione, come giudice, mi arrampico sugli specchi, faccio delle cose per cui non trasmetto gli atti faccio finta di non avere ecc. però non posso dire quello che hai detto al dibattimento non è vero è vero quello che hai detto prima a meno che io non abbia in qualche modo la prova o comunque un principio di prova che sia stata sottoposta ad ulteriori minacce, qualche volta capita che io sento il padre che mi dice si è tornato a casa lei lo ha accolto, adesso ieri prima di venire qui ieri ho visto che aveva l'occhio nero, è stata menata, quindi so che le minacce ci sono state, delle violenze per farle cambiare la versione e quindi posso recuperare le precedenti. Anche se in una situazione del genere da giudice posso decidere in questo modo, so benissimo che questa persona rimane sola con una condanna a carico del marito e in quella famiglia è una bomba ad orologeria, che può esplodere da un momento all'altro per cui lì è un problema serio di presa in carico da parte dei servizi e di tutela di questa donna" (Giudice).

I brani delle interviste sopra riportati esprimono il corto circuito che si verifica all'interno di una famiglia caratterizzata da relazioni disfunzionali e problematicità dei rapporti di coppia (conflitto di aspettative e responsabilità delle donne).

Come la letteratura femminista ha ripetutamente sottolineato, la violenza è spesso il risultato logico di un presupposto diritto maschile ad avere accesso a determinati privilegi. In altre parole, non è solo una ineguaglianza di potere che porta alla violenza, ma la convinzione conscia o spesso inconscia da parte degli uomini di un privilegio, in un certo senso dovuto. Inoltre, è verosimile ipotizzare che qualsiasi siano le complesse cause sociali e psicologiche della violenza maschile, questa non continuerebbe se non ci fosse un esplicito o tacito permesso nei comportamenti sociali, codici legali, costrizioni legali e certi insegnamenti religiosi. In molti paesi le leggi contro il maltrattamento o le violenze sessuali nei confronti della moglie sono inesistenti; in molti altri le leggi sono poco osservate; in altri sono assurde come in quei paesi dove una denuncia di violenza può solo

essere rinviata a giudizio se vi sono diversi testimoni maschi e dove la testimonianza di una donna non viene presa in considerazione.

Per comprendere l'apparente discrasia tra un mondo di donne sempre più emancipato e teso verso la conquista della propria autonomia sociale e la "disperata" tutela in ogni caso e in ogni condizione, anche quando i maltrattamenti e la violenza rappresentano il vissuto quotidiano, del bene "famiglia" è utile ricorrere alla nozione di violenza simbolica elaborata da Bourdieu (1998). L'autore si riferisce a una forma di violenza che possiamo chiamare "dolce" e quasi invisibile, una violenza che svolge un ruolo importante in molte situazioni e relazioni umane. La violenza simbolica si traduce nell'inculcare forme, strutture mentali arbitrarie; un'operazione che plasma, in qualche modo, gli esseri umani (e i loro spiriti) e li rende poi disponibili a effetti d'imposizione fondati sulla riattivazione di queste categorie. Anche se può apparire astratto, la violenza simbolica è una sorta di violenza cognitiva, che può funzionare solo appoggiandosi sulle strutture cognitive di chi la subisce. Più propriamente, secondo Bourdieu, la violenza simbolica si esercita con la complicità di strutture cognitive che non sono cosce, strutture profondamente incorporate, che - per esempio nel caso della dominazione maschile- si apprendono attraverso i processi di socializzazione dove si impara a collocarsi nel mondo sociale, a riconoscere i ruoli, le strutture linguistiche e così via. In particolare, attraverso le strutture linguistiche si apprendono delle categorie di percezione, di apprezzamento, di valutazione, e allo stesso tempo dei principi di azione sui quali si basano le azioni, le ingiunzioni simboliche (come, ad esempio, le ingiunzioni del sistema di insegnamento, dell'ordine maschile...).

L'esempio per eccellenza di questa sottomissione alle cose del mondo sembra ritrovarsi proprio nelle pratiche, implicite ed esplicite del dominio maschile: una sorta di imposizione coercitiva di norme e di *habitus* e, quindi, di posizioni sociali perpetuata attraverso le vie simboliche della comunicazione e della conoscenza di cui le donne (le vittime) non percepiscono la presenza, se non in controluce. Di fatto in tutte le società le donne sono nella posizione di dominate e la dominazione che esse subiscono è tipicamente illustrativa di quel che Bourdieu chiama violenza simbolica. Ma una delle ragioni è connessa a quel che lo studioso chiama il mercato dei beni simbolici, dove circola un genere di beni che hanno valore soltanto per persone in possesso di certe categorie di percezione per apprezzarli. La violenza simbolica, dunque, si esercita molto presto, a partire dalla prima infanzia.

Se anche nella vita adulta si acquisisce una posizione dominante (è il caso delle donne che raggiungono nella professione posizioni apicali), le esperienze di acculturazione nella prima infanzia restano decisive. Questo perché all'interno di quel microcosmo che è la famiglia ci sono già differenziazioni, c'è una divisione del lavoro e gerarchie politiche, ci sono rapporti di dominio, di dominazione simbolica. In altre parole, esiste all'interno della famiglia, un sistema politico sessuato e sessuale.

I due terreni su cui la violenza simbolica si evidenzia meglio che in altri sono la dominazione linguistica e la dominazione maschile. Secondo Bourdieu la

dominazione maschile può esercitarsi in assenza di qualsiasi costrizione economica. Un effetto di questo fenomeno, del resto, è che la liberazione economica, nella misura in cui viene realizzata, è lungi dall'essere compiuta nella maggior parte delle società sviluppate, in quanto le donne guadagnano sempre meno degli uomini. Ma al di là di questo la liberazione economica, come emerge dalle testimonianze dei nostri intervistati, non comporta affatto la liberazione simbolica; in posizioni economicamente del tutto dominanti vi sono delle donne che continuano a subire la dominazione maschile.

Se, come sostiene Bourdieu, l'ordine del mondo (tra cui possiamo far rientrare il dominio maschile) viene sempre rispettato; si riproduce e si perpetua tanto facilmente da far accettare agli individui come naturale un'esistenza nelle condizioni più intollerabili, questo meccanismo è ancora più vero quando le "vittime" sono donne straniere. In questo caso i conflitti che nascono nelle cosiddette "coppie miste" che, nei casi analizzati, sfociano nei maltrattamenti e nella violenza, sono riconducibili, oltre che a differenze socialmente costruite tra i generi, anche ad un bagaglio di conoscenze, schemi inconsci di percezione e di valutazione del mondo che preesistono e fanno riferimento ad altre culture e contesti sociali. Questi schemi di pensiero registrano come differenze di natura (e, quindi tutto ciò che ne deriva, nel bene e nel male, si presenta come una sorta di "destino sociale") tratti distintivi (l'essere donna, donna straniera...) che essi stessi contribuiscono a far esistere, "naturalizzandoli" attraverso la loro iscrizione in un sistema di differenze che appaiono naturali. In questo senso, l'ordine sociale assume le sembianze di una "macchina simbolica" che serve a ratificare il dominio maschile e il dominio culturale sul quale si fonda e che produce simboli che riproducono e confermano, con atti di legittimazione, questi principi.

"Perché per gli islamici ci sono tutta una serie di cose, una serie di divieti sull'abbigliamento, ma una comunità che sta emergendo adesso è quella cinese, sia all'interno delle coppie miste, che sono poche quelle altro i filippini, hanno una concezione della figura maschile all'interno della famiglia che è assolutamente dominante, e può manifestarsi e si manifesta con una forza di violenza grossa, usano spesso, ho trovato spesso c'è un abuso di sostanze alcoliche come fattore scatenante delle violenze...e molto spesso in alcune comunità religiose...I testimoni di Geova..io ho avuto molti imputati di violenza sia nei confronti delle mogli che nei confronti dei figli, ma soprattutto nei confronti delle mogli che sono testimoni di Geova. Io non riesco a fare, come dire, una identificazione, però nell'ambito del processo sono emerse delle dinamiche per cui normalmente l'uomo è anche quello che all'interno della comunità religiosa svolge un ruolo di preminenza, che quasi mai viene dato alla donna, normalmente la donna è quella che fa opera di convincimento, distribuisce volantini...mentre invece all'interno della comunità religiosa l'uomo è quello che ha le cariche più elevate. C'è ancora il gruppo che fa da supervisore sulle dinamiche all'interno della famiglia...l'idea è che i panni sporchi si lavano in casa, intervengono i saggi tu donna sta' buona, è tuo marito e quindi c'è anche questo controllo che io chiamo "sociale" in realtà è all'interno del gruppo che si è strutturato, che tende a perpetrare questi meccanismi di sopraffazione..." (Giudice)

Un altro corto circuito che avviene all'interno della famiglia a che a fare sempre con relazioni familiari disfunzionali, ma che in questo caso riguardano soprattutto le incompetenze genitoriali. Nella vasta produzione teorica sul ruolo della famiglia nei processi educativi la famiglia è riconosciuta come sistema

autoregolativo che tende a influenzare le autoregolazioni dei membri che ne fanno parte, anche sotto il profilo della devianza come comportamento, come ruolo e identità. La famiglia è da considerare, quindi, sia come sistema autoregolato che, se diventa disfunzionale, problematico o multiproblematico, può generare al suo interno disagio e sofferenza, per cui, indirettamente, può influenzare anche percorsi devianti, costituendosi come un “ambiente” culturale privilegiato che vincola, regola e contestualizza i comportamenti degli individui che vi appartengono, con una tipica tendenza omeostatica a “utilizzare” funzionalmente episodi ed eventi devianti in rapporto a esigenze e scopi propri del sistema familiare. Le competenze/incompetenze genitoriali (dei singoli genitori e della coppia genitoriale come sottosistema particolarmente influente), l’impegno/disimpegno genitoriale, gli stili e le modalità comunicative prevalenti nella famiglia, le capacità e le competenze genitoriali nel gestire i conflitti e le crisi adolescenziali sono tutti fattori in grado di destrutturare le basilari capacità autoregolative familiari. Come nel caso dei maltrattamenti e della violenza coniugale un concetto importante per spiegare relazioni familiari disfunzionali è quello di deprivazione relativa che sottolinea quanto non siano più tanto importanti le deprivazioni assolute (emarginazione, disoccupazione, povertà), ma piuttosto lo scarto crescente che sembra esserci tra la percezione delle aspettative e la percezione delle opportunità. Nel caso dei giovani i sociologi spiegano questo fenomeno con l’allungamento della fase precedente all’inserimento sociale e lavorativo dei giovani, ma ci sono anche altri aspetti di ordine culturale. Sembrerebbe esserci uno scarto tra la costruzione delle aspettative dei ragazzi all’interno della famiglia e la costruzione delle aspettative all’interno della scuola e del mondo del lavoro. All’interno della famiglia, soprattutto nei ceti medi, si stimolano alte aspettative quasi per soddisfare i bisogni della famiglia stessa; nella scuola la modalità di costruzione delle aspettative è più confusa, forse perché il contesto scolastico stesso attraversa oggi una fase di forte disagio e instabilità. I ragazzi possono reagire a tutto ciò smettendo di credere alle aspettative familiari quando si accorgono che esse sono del tutto astratte, oppure possono sentirsi fortemente stimolati a mantenerle alte con il rischio di andare incontro a grandi frustrazioni, a un malcontento, a un sentimento di ingiustizia, a una canalizzazione di questi sentimenti verso atti violenti in diverse direzioni.

Se la famiglia è considerata la principale agenzia di socializzazione che media e regola i percorsi fra condizioni, bisogni, aspettative, deprivazioni assolute e relative, rispetto ai rischi e alle esperienze “devianti” dei suoi membri non è incauto pensare di intervenire sulla famiglia con forme di progettazione centrate su un’ottica di tipo promozionale, ossia, non tanto con un’attenzione focalizzata sui rischi, quanto piuttosto attraverso l’offerta non specifica di risorse, competenze, abilità, favorendo il coinvolgimento della famiglia in attività solidaristiche e prosociali.

“E’ vero ci sono anche le violenze e i maltrattamenti da parte dei figli nei confronti dei genitori. Non sono pochi, e a me prevalentemente sono capitati in situazioni di o patologia psichiatrica, o abuso di sostanze alcoliche o droghe. Sono veramente orrende, perché intergenerazionale i genitori anziani, la mia esperienza è questa sono genitori anziani ai quali si comincia a chiedere i soldi, per la droga...io adulto, non ragazzino, trentenne, che non lavora,

che si fa di porcate oppure che ha problemi psichiatrici e anche lì forse andrebbe un attimo pensato perché soprattutto si ci sono le due cose sono ho problemi psichiatrici e ho problemi di assunzione stupefacenti, il Sert e il cps si palleggiano il cliente...lo prendi in carico tu perché è tossico, no, lo devi prendere in carico tu perché è matto, allora finisce per non prenderselo in carica nessuno...allora io prima di mandare all'OPG, mi capita adesso sempre più di fare un'attività un po' strana soprattutto quando sono detenuti, mi faccio fare, io ovviamente devo accertare la capacità di stare in giudizio di queste persone e quindi di dare una consulenza una mia perizia, per verificare la capacità di stare in giudizio, capacità di intendere e di volere, pericolosità sociale. Allora cosa faccio, sull'accordo delle parti, perché in queste situazioni devo dire si lavora insieme, tutti quanti, giudice, PM e difesa, mando il mio perito a vedere la persona a San Vittore prima dell'incarico, lo faccio valutare e gli faccio valutare una sola cosa, la compatibilità con lo stato di detenzione, se il mio perito, come spesso accade mi dice va bene, si san Vittore c'è il CPS, ma non tutte le strutture carcerarie hanno queste possibilità e in ogni caso ci sono necessità ulteriori di diagnosi e cura, io, potendolo fare, perché me lo consente l'ordinamento penitenziario, lo mando finché non emetto una sentenza lo mando in un ospedale psichiatrico civile, per diagnosi e cura, quando lui mi esce c'è già una diagnosi perché poi l'ospedale lo riavvia al carcere c'è già una diagnosi e una terapia impostata...faccio la mia consulenza, se mi risulta l'infermità l'incapacità di intendere e di volere, la pericolosità sociale, per fortuna c'è la Corte Costituzionale che mi ha detto che non è necessario che lo mandi in un OPG posso dargli una misura di sicurezza diversa con obblighi e io o faccio un po' da assistente sociale, o mi trovo la comunità stanziale che se lo prende, e quindi gli do la libertà vigilata con obbligo si stare in quella comunità, piuttosto che se c'è la diagnosi di violenza prendo contatti col CPS libertà vigilata con obbligo di frequentare il Cps, qualcuno lo abbiamo ripreso, certo non è proprio il lavoro del giudice questo, ma uno si arrangia con quello che c'è se magari le strutture fossero un po' più coordinate a livello regionale magari le cose potrebbero migliorare, questo succede un po' per tutti i matti, soprattutto quelli che abbiamo in direttissima, succede molto, a me è capitato più di una volta in ambito familiare, in cui ho il ragazzo perché è tossico, alcolista o matto, coi genitori anziani li massacra, li massacra veramente...io avuto uno che prendeva con un casco da motociclista una madre col tumore osseo, la picchiava con un casco da motociclista ed era uno fuori di testa...e se non riesco diversamente, se la situazione è così grave, lì ho avuto una diagnosi di schizofrenia paranoie, là non c'era verso, è andato all'OPG, se non è così grave cerchiamo di trovare delle alternative, anche perché spesso queste famiglie non è che si possono permettere loro di cercare una comunità o di trovare...qui per esempio il problema è serio, perché molte di queste comunità non sono mica comunità convenzionate senno chi gliela paga questa roba? Allora qui per esempio un intervento regionale sarebbe tanto auspicabile in un campo di questo genere per poter avere un canale diretto tramite la regione, come il comune ha la struttura a cui si rivolgono le forze di polizia quando devono mandare una donna maltrattata allora il comune dà la comunità, ecco magari avere una possibilità di questo tipo con comunità per pazienti di questo tipo da avviare vuoi che sia alcolista, vuoi che sia tossicodipendente, cercare di strutturare una relazione di questo genere...per noi sarebbe una manna dal cielo..."(Giudice).

Capitolo 5

La cultura dei servizi

5.1. Tipologia dei servizi

Per comprendere la cultura dei servizi, quindi la rappresentazione e la percezione che del fenomeno della violenza di genere hanno gli operatori dei servizi, a vario titolo coinvolti nella prevenzione e repressione del fenomeno, sono stati effettuati cinque studi di caso, attraverso la conduzione di otto interviste.

I casi sono stati suddivisi seguendo la tipologia: pubblico/privato, laico/religioso. Per “pubblico” abbiamo considerato tutti quei servizi istituiti dall’amministrazione locale (come i consultori familiari pubblici e i servizi di consulenza). Nella categoria “privato” rientrano invece tutti quei centri nati in seguito alla dinamica dell’associazionismo di donne e di gruppi di volontariato, sia d’ispirazione laica che religiosa.

L’ambito di indagine è l’area metropolitana milanese. Per evidenziare la peculiarità di Milano come contesto in cui maggiormente sono nati centri di sostegno alle donne vittime di violenza è stata effettuata un’estensione del campo di analisi anche ad un servizio di una Provincia lombarda, infatti, una delle otto interviste è stata condotta presso la Casa delle Donne Maltrattate del Comune di Brescia.

I servizi studiati sono stati:

- SVS (Soccorso Violenza Sessuale), SVD (Soccorso Violenza Domestica), servizi di pronto intervento presso la Fondazione IRCCS dell’Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena;
- Consultorio Familiare Pubblico dell’ASL di Milano;
- Caritas Ambrosiana in particolare: il Centro di Accoglienza Ambrosiano e l’Associazione Sarepta;
- La Casa delle donne maltrattate di Milano e di Brescia;
- il NAGA (Associazione volontaria assistenza socio sanitaria stranieri e nomadi).

Schema Tipologia dei servizi studiati

Servizio Pubblico	Servizio Privato	
	Laico	Religioso
Svs (Soccorso Violenza sessuale) e Svd (Soccorso Violenza Domestica)	Naga (Associazione volontaria assistenza socio sanitaria stranieri e nomadi)	Caritas Ambrosiana (Centro Accoglienza Ambrosiano)
Consultorio Familiare	La Casa delle donne maltrattate (Milano e Brescia)	

Dalla raccolta degli studi di caso non emergono differenze significative tra i tipi di servizio in ragione della loro ideologia, ma essi si differenziano per specificità e competenze.

I centri “SVS” e “SVD” sono servizi di primo intervento, lavorano soprattutto con l’emergenza, infatti sono collegati con il pronto soccorso e interagiscono con i medici di pronto intervento.

Il consultorio pubblico, così come i servizi sociali, non hanno delle competenze specifiche in tema di violenza e di maltrattamento. A queste apparenti mancanze supplisce la rete dei servizi; infatti questi lavorano in collegamento tra di loro (attraverso invii di donne e scambio di informazioni) in modo informale, ma, dal 2007, anche in modo formale; infatti, come già detto, esiste un riconoscimento istituzionale di una rete da parte del Comune di Milano di alcuni servizi che insieme lavorano per contrastare la violenza di genere. Ogni servizio ha una sua competenza e specificità, ma la loro forza è appunto quella di essere in rete e, quindi, di poter contribuire, ad aiutare la donna nei diversi momenti del percorso che deve affrontare per uscire da una situazione di violenza e/o maltrattamenti.

Non esistono, però, metodologie e progetti condivisi, ad esempio, non vi è una scheda di rilevazione dei dati comune a tutti i servizi che appartengono alla rete in cui vengono riportate le informazioni sulla vittima. La scheda accelererebbe i tempi di scambio di informazioni tra servizi, ne arricchirebbe i contenuti e sarebbe utile per creare conoscenze e metodologie condivise. Per quel che riguarda il progetto, è possibile riportare un esempio: il Centro Ambrosiano della Caritas lavora in modo situato, variando molto gli interventi da situazione a situazione, mentre la Casa delle Donne Maltrattate di Milano riesce ad avere una metodologia di intervento più strutturata. Anche se il progetto deve essere sempre formulato su misura per la donna che viene considerata come unica e irripetibile. Questo può essere dovuto al fatto che il Centro Ambrosiano lavora, soprattutto, con un’utenza vulnerabile, con multiproblematicità e con situazioni legate all’emergenza.

Il progetto e metodologia della Casa delle Donne Maltrattate potrebbe essere utilizzato come modello di intervento da estendere anche al pubblico, alla rete formale e informale dei servizi, a tutti i soggetti coinvolti. Anche la valutazione del rischio attraverso un metodo scientifico che comprenda degli indicatori di rischio comuni potrebbe essere un valido strumento da estendere a tutta la rete dei servizi.

Dall'analisi relativa agli studi di caso emergono alcune problematiche e aree di interesse.

L'accesso

Esistono dei criteri di accesso, cioè esistono delle restrizioni alla fruizione del servizio per donne con specifiche caratteristiche.

In alcuni casi sono escluse all'ingresso: le donne che presentano patologie psichiatriche o affette da dipendenze da alcool e/o da droga e le donne straniere senza permesso di soggiorno. Per le donne clandestine, infatti, ci sono delle limitazioni all'utilizzo del servizio, solo in casi di estrema emergenza e laddove ci sia un decreto del Tribunale dei Minorenni. E' comunque previsto che, se la donna senza permesso di soggiorno viene ospitata in una struttura, il periodo di accoglienza non deve però prolungarsi oltre i sei mesi.

“se è una clandestina è un massimo di 6 mesi perché è previsto dalla legge”[Educatrice Centro privato religioso]

Per le donne straniere senza permesso di soggiorno subentra anche un problema che va al di là delle restrizioni alla fruizione dei servizi, infatti la persona senza permesso di soggiorno non è evidentemente nella condizione di denunciare o di chiedere aiuto, perché non è regolare, è quindi molto difficile che si rivolga ai servizi o alle Forze dell'Ordine.

“La persona clandestina che è stata abusata, con che coraggio va in Questura a denunciare, si aspetta ritorsioni dal violentatore o dal giro degli amici del violentatore, si aspetta che il Poliziotto la rimandi al suo paese a calci nel sedere, si aspetta che nessuno le dia ascolto perché è una clandestina, non ha il permesso di soggiorno, non ha la tessera sanitaria” [Psicologa Consultorio pubblico]

Pur non essendoci restrizioni all'ingresso, sembrano non usufruire dei servizi anche le donne più emancipate (per titolo di studio e professione), questo è confermato dai dati dell'osservatorio dei servizi lombardi e dalle interviste.

“Potrebbero non arrivare ai servizi donne perché non riescono ad avere informazioni, oppure donne che appartengono ad un ceto sociale medio alto..anche culturale intendo, che attivano percorsi propri, hanno reti proprie” [Educatrice Centro Privato Religioso].

Turn-over

Le operatrici lamentano un *turn-over* esagerato soprattutto per quel che riguarda i servizi pubblici, questo cambiamento continuo del personale si ripercuote sulla professionalità del nuovo personale che va continuamente formato e sui tempi dell'intervento che si allargano notevolmente.

“C'è un turn over pazzesco nei servizi e tagli quindi è tutto da fare continuamente, ci vorrebbe una formazione permanente” [Formatrice Servizio privato laico].

“A noi capita che ci vogliono 4 mesi per avere assegnata un'assistente sociale in un caso di

violenza con decreto e 4 mesi sono tanti per una donna che viene in Comunità, senza poter uscire lavorare, uscire accompagnata, con la paura eccetera” [Educatrice Servizio privato religioso]

Mancanza di professionalità e di progettualità

Come detto precedentemente, spesso il *turn over* e la scarsità di risorse impediscono che si possa migliorare preparazione specifica in tema di maltrattamento e violenza. Infatti, se il personale cambia spesso, è difficile che si possa investire su una formazione completa e se il personale è numericamente limitato tenderà a privilegiare i casi di emergenza tralasciando gli altri.

“Se i servizi, se chiunque prestasse più attenzione a quello che si vede, ma alle volte banalmente basta fare il proprio lavoro: abbreviare i tempi, un po’ di buon senso, mi sembrano delle cose talmente scontate e talmente banali” [Educatrice Servizio privato religioso]

“Le donne che lavoravano nei consultori 20 anni fa erano, secondo me, molto più competenti di quelle che ci sono adesso, perché la storia dei consultori è nata con il movimento delle donne, poi è diventata più una cosa sanitaria e quindi ci vorrebbe una formazione continua” [Casa delle Donne Maltrattate di Milano].

Mancanza di risorse, di finanziamenti e di un quadro legislativo adeguato

Quel che viene più spesso alla luce dall’analisi dei casi sopra descritti sopra è la carenza di un quadro legislativo che possa finanziare i centri antiviolenza e la rete dei servizi a tutti i livelli, nazionale e regionale. Infatti tutte le buone prassi ed azioni contro la violenza di genere sono sorte e si sono sviluppate grazie ad iniziative private oppure grazie agli enti locali, mentre manca un quadro legislativo nazionale e regionale relativo ai servizi antiviolenza.

“Sono pochi i posti in comunità su cui fare affidamento per poter inviare le donne nei casi di necessità” [Psicologa Servizio pubblico]

“Operano due volontarie e le tirocinanti e chi è disponibile perché a volte veramente non bastiamo” [Formatrice Servizio privato laico]

“[...] il problema è essenzialmente economico, essendo noi un’associazione di volontariato” [Formatrice Servizio privato laico].

“Il primo obiettivo da raggiungere è quello di creare i servizi, a Milano sulle donne esiste tutta la rete delle donne maltrattate, ma a livello legislativo sono tutte iniziative locali, che vivono anche su un’esperienza e un finanziamento ad hoc [...] Bisogna fare una legge che obblighi la nascita di servizi a tutti i livelli” [Medico di base Servizio privato laico].

“Abbiamo esperienze prime in Europa come SVS e SVD, stanno nascendo servizi ospedalieri, la Casa delle Donne Maltrattate sono sorte tra le prime in Europa. Abbiamo le buone prassi. ma dovrebbero diventare patrimonio di tutti a livello nazionale, devono essere inserite nella programmazione nazionale e regionale” [Medico di base Servizio privato laico].

Mancanza di formazione per gli operatori dei servizi, ma anche per gli operatori di giustizia e le Forze dell'Ordine

Gli intervistati sottolineano che la formazione oltre che per gli operatori dei servizi, dovrebbe essere ampliata anche a tutti gli operatori che lavorano per contrastare e prevenire la violenza di genere. Alcuni operatori intervistati evidenziano che troppe volte, ad esempio, l'autore della violenza rimane impunito e che la donna non viene tutelata sufficientemente. Oppure si sottolinea una scarsa propensione dei medici di base a riconoscere episodi di violenza. Questo perché il riconoscimento e la risoluzione di situazioni di violenza di genere sono demandati alla sensibilità del singolo individuo, non ci sono momenti di formazione e di approfondimento del fenomeno a tutti i livelli.

“Le occasioni di aggiornamento precise e puntali su queste cose sono state poche e confuse, avremmo bisogno di un confronto con l'autorità giudiziaria” [Psicologa Consultorio pubblico]

5.2. Un approfondimento

5.2.1. Consultorio pubblico

La legge n. 405/75 ha istituito i consultori familiari pubblici, definendoli un servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità. Successivamente, una legge regionale (la L.R. n. 44/76) ne ha allargato il campo d'intervento: *“l'assistenza psicologica e sociale al singolo, alla coppia e alla famiglia, anche in relazione ai principi del diritto di famiglia, sia in ordine ai rapporti interpersonali nelle loro implicazioni di carattere psicologico e sociale”*.

I consultori sono quindi strutture che si rivolgono alla famiglia offrendo un servizio gratuito di consulenza sanitaria e psicologica.

“La persona arriva in consultorio [...] generalmente per un sostegno psicoterapico oppure un'assistenza sanitaria a lungo termine. Viene per i motivi più diversi, la stragrande maggioranza delle richieste al consultorio sono richieste sanitarie, assistenza in gravidanza, per contraccezione, per interruzione volontaria di gravidanza...e anche consulenza psicologica e sociale” [Psicologa Consultorio pubblico].

L'intervento del consultorio pubblico è prevalentemente di tipo sanitario, anche se negli ultimi anni un numero crescente di donne si è rivolto al servizio con richieste di sostegno e consulenza (il primo soprattutto psicologico per crisi di coppia, mentre la seconda è prevalentemente di tipo legale per problematiche inerenti la separazione, il divorzio ecc.). Sono invece poche le richieste di aiuto o intervento per situazioni di violenza: in questo caso, il problema non emerge quasi mai direttamente, ma solo in seguito, dopo diversi contatti con gli operatori.

“La donna non ci individua come il centro a cui rivolgerci perché c'è stato un episodio

traumatico di violenza [...] il contatto con persone che hanno subito molestie o cose del genere avviene nel corso di una consultazione psicologica, per esempio, in cui emergono degli episodi magari anche pregressi di questo tipo” [Psicologa Consultorio pubblico]

I servizi analizzati hanno, infatti, sottolineato l'estrema difficoltà per le donne ad esprimere il loro dramma fuori dal contesto strettamente privato della loro vita domestica: la richiesta rivolta al servizio è pertanto, soprattutto in fase di primo contatto, nascosta sotto altri problemi, di cui apparentemente è più facile parlare, confusa, spesso scarsamente riconosciuta a livello di consapevolezza (insoddisfazione per la vita coniugale e familiare, problemi legati all'educazione dei figli, consulenza in materia di separazione ecc.).

“Donne che hanno contattato il consultorio inizialmente per una assistenza sanitaria e poi all'interno di questa vengono fuori dubbi o richieste e che vengono inviate a me, che sono la psicologa del consultorio o alla mia collega assistente sociale” [Psicologa Consultorio pubblico]

L'individuazione di un problema di maltrattamento o violenza è compito dell'operatore e della sua capacità di cogliere i segnali impliciti.

“Nel corso della mia carriera professionale sono stata allenata a capire anche “tra le righe”, insomma, quello che c'è di più nascosto, no...per cui se ci sono degli elementi che mi portano ad individuare un conflitto nella relazione di coppia e mi sembra che in quel momento possa essere utile un approfondimento cerco di ampliare la possibilità di parlarne” [Psicologa Consultorio pubblico]

Anche quando i segnali vengono colti non è sempre facile riuscire a creare un clima di fiducia con la donna, che non manifesta subito direttamente la volontà di uscire dalla situazione di abuso. La progettazione di un intervento risulta così difficile anche perché il più delle volte le donne non fanno ritorno al servizio, o se si ripresentano questo avviene a distanza di anni con il medesimo problema, mettendo in atto le stesse dinamiche e comportamenti nel rapporto con gli operatori.

“E' molto difficile, cioè le persone che vengono qui da noi è perché non ce la fanno ad andare a denunciare alla Questura o all' SVS. Quindi già ci sta dicendo: “io vengo da te perché non voglio andare da nessun'altra parte”. Allora si cerca di lavorare per, invece, dare voce a questa sofferenza e per accompagnare questa voce anche negli altri luoghi” [Psicologa Consultorio pubblico]

Per quanto riguarda le caratteristiche socio anagrafiche, le donne che si rivolgono ai consultori sono tendenzialmente di ceto medio-basso, di età media, casalinghe, ma anche, soprattutto nel caso delle più giovani, occupate.

“Casi di questo tipo non me ne vengono in mente o comunque non vengono riconosciuti come tali dalla persona. Non riesco a focalizzarli” [Psicologa Consultorio pubblico]

L'èquipe del consultorio è generalmente formata da una psicologa, ginecologa, assistente sociale, ostetrica, la mediatrice linguistico-culturale e la segretaria; il lavoro così strutturato è efficace perché è possibile un confronto tra le figure professionali che mettono in campo diverse competenze rispetto agli interventi ed è importante nella fase di elaborazione dell'esperienza traumatica anche da parte degli operatori per prevenire la sindrome del *burn-out*¹³.

“Abbiamo l'abitudine di lavorare in èquipe, per due ragioni: una perché noi valorizziamo moltissimo il lavoro d'èquipe, ci sono diverse professionalità quindi ognuno può dire la sua, due perché è difficile anche per noi stare da soli, non solo per la vittima“ [Psicologa Consultorio pubblico].

Nonostante questo mancano le competenze specifiche e l'attivazione di un progetto mirato alla soluzione di problematiche relative ai maltrattamenti e alla violenza.

Risulta comunque difficile individuare dei “criteri di successo” proprio perché, come si è già detto, la maggior parte delle donne viene, nel tempo, persa di vista, e anche per le utenti con le quali si è instaurato un rapporto più continuativo non esiste un vero e proprio *follow up*.

Il consultorio pubblico lavora comunque in rete con gli altri servizi del territorio, sia in entrata, sia in uscita: infatti al consultorio possono essere inviate donne dai centri antiviolenza o dai servizi privati.

5.2.2. Soccorso violenza sessuale (SVS) e Soccorso violenza domestica (SVD)

I servizi Soccorso violenza sessuale (SVS) e Soccorso violenza domestica (SVD) sono due strutture pubbliche ospedaliere collocate presso la Fondazione IRCCS dell'Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena e membri della rete, riconosciuta dal Comune di Milano nel 2007, dei servizi antiviolenza insieme alla Casa delle Donne Maltrattate di Milano, alla Cooperativa Sociale “Cerchi d'acqua”, al Telefono Donna e alla Caritas Ambrosiana.

L'SVS nasce nel 1996 a seguito della nuova normativa sulla violenza sessuale L. 66/96: nel momento in cui il reato di violenza sessuale passa da reato contro la morale a reato contro la persona, diventa a maggior ragione un problema di “salute” e le strutture sanitarie decidono di farsene carico. Nel gennaio 2008 è stato aperto un secondo sportello, l'SVD, che si occupa nello specifico di violenza domestica. SVS ed SVD sono nati come servizi di Pronto Intervento e rispondono al bisogno di accoglienza e di soccorso immediato. Presso queste strutture si trova in qualsiasi momento l'assistenza e l'aiuto necessari da parte di ginecologhe, medici legali, assistenti sociali e psicologhe. I servizi offrono informazioni, prima accoglienza, accertamenti medici, aiuto psicologico e consulenza legale e diversi tipi di assistenza anche dopo l'emergenza. Ai due ambulatori, si affianca infatti l'assistenza legale offerta dall'SVS *Donna aiuta donna* ONLUS, che offre assistenza

¹³ La “sindrome del burn-out” può essere sinteticamente definita come lo stress lavorativo specifico delle *helping professions*.

legale gratuita nei processi di violenza sessuale, e consulenza nella parte giudiziale delle separazioni tra coniugi. Tramite un lavoro di rete con i consultori familiari della ASL l'aiuto psicologico, individuale o di gruppo, può proseguire anche nelle sedi consultoriali. E', inoltre, attivo un servizio telefonico per informazioni e per fissare appuntamenti per ulteriori controlli medico-ginecologici, aiuto sociale e psicologico.

I servizi sono finanziati attraverso diversi canali e hanno origine differenziata.

Per quel che riguarda l'SVS: la Regione (attraverso l'Assessorato alla Sanità) ha stanziato un finanziamento ad hoc con "funzione speciale" per il Policlinico, che va ad integrare i fondi messi a disposizione dal policlinico stesso e quelli forniti dal Comune di Milano (tramite l'Assessorato alla famiglia, scuola e politiche sociali). L'SVD nasce invece su finanziamento Comunale oltre ad una quota messa a disposizione dal Policlinico.

I servizi SVS e SVD lavorano in stretto collegamento con il Pronto Soccorso dove, nella maggior parte dei casi, arrivano donne che hanno subito violenza, ma che la nascondono dietro storie improbabili di cadute accidentali o di incidenti domestici. Le operatrici di SVS e SVD hanno una reperibilità 24 ore su 24, proprio per garantire la presenza di persone competenti che possano accogliere una donna che arriva in pronto soccorso dopo aver subito una violenza di tipo sessuale o fisico. Sono dunque tre le modalità di accesso della donna: un primo accesso spontaneo, attraverso il centralino telefonico; un secondo accesso rappresentato dalla segnalazione da parte del pronto soccorso, un terzo accesso che prevede l'invio da parte di altri servizi in rete sul territorio.

"Ci sono fondamentalmente due modalità di accesso: un accesso spontaneo di donne che arrivano perché hanno sentito parlare di questo servizio, perché sono in difficoltà, l'hanno conosciuto e arrivano spontaneamente. Una seconda modalità è quella su segnalazione e invii da parte di altri servizi del territorio poi è importantissimo l'invio dal pronto soccorso" [Psicologa Servizio Pubblico].

Gli operatori di un Pronto Soccorso, così come i medici di base raramente riconoscono che dietro a queste storie si nasconde una violenza. Questo può accadere non soltanto per l'intrinseca difficoltà di capire ciò che la vittima ha scelto di nascondere, mimetizzando la violenza del partner dietro una più rassicurante dichiarazione di lesione da incidente occasionale o perché è scarsa l'attitudine al riconoscimento dei segnali inespresi, ma anche perché il Pronto Soccorso è un contesto di passaggio e con tempi veloci.

Curare in questi casi richiede una competenza professionale che coinvolge aspetti psicologici, sociali e legali, sicuramente il primo intervento dell'operatore sanitario è molto importante e deve seguire una serie di principi che stanno alla base dell'accoglienza. In questa fase l'operatore sanitario funge da collegamento per l'accesso al servizio ed emerge l'importanza di una adeguata formazione e preparazione che spesso manca, ma che è fondamentale perché una buona esperienza di ascolto e di accoglienza può favorire poi l'avvio di una presa in carico successiva per il superamento del trauma. Dal 2001 opera un gruppo di

lavoro nazionale dell'AOGOI¹⁴ sui problemi della violenza sessuale alle donne e ai minori che ha formalizzato i protocolli di intervento, ha proposto l'adozione di schede cliniche per rendere omogenea la raccolta dei dati e ha studiato i percorsi formativi per gli operatori coinvolti nella prima assistenza alle vittime di violenza.

Per ciò che riguarda l'accesso ai servizi SVS e SVD per una donna che arriva in pronto soccorso è importante, dunque, l'azione dell'operatore sanitario. Una volta che la donna viene accolta all'interno dei servizi l'assistente sociale o la psicologa procedono all'effettuazione del colloquio di accoglienza, tale colloquio può essere fatto anche direttamente in Pronto Soccorso, quindi sono le operatrici dei servizi che si recano direttamente in Pronto Soccorso per parlare con la donna, oppure, se la donna arriva di notte, si effettua un colloquio telefonico e si prende appuntamento per il successivo colloquio di accoglienza diurno.

“I medici del pronto soccorso che ci allertano se una donna che arriva da loro ha subito, o c'è il dubbio che abbia subito, perché spesso non lo dicono, violenza possono chiedere il nostro intervento, di giorno ci rechiamo di persona al pronto soccorso e interloquiamo con la donna. Di notte facciamo il colloquio telefonico con la donna e fissiamo un appuntamento qui, in caso di ricovero ci rechiamo direttamente da lei” [Psicologa Servizio Pubblico].

Il colloquio serve per capire la situazione e insieme alla donna costruire un progetto che la possa aiutare ad uscire dalla situazione di violenza, nel caso di maltrattamenti in famiglia, oppure per elaborare la violenza sessuale e per procedere con la denuncia. Solitamente dopo la fase di accoglienza, si programmano:

- i colloqui con la psicologa e/o assistente sociale;
- una consulenza legale (civile e/o penale) con un avvocato dell'associazione SVS Donna Aiuta Donna Onlus;
- collegamenti con un'eventuale comunità e, se necessario, con i servizi esterni;
- appuntamenti per i *follow up* psico-sociali.

Creare fin dai primi momenti una buona relazione con la persona è fondamentale per l'attuazione di qualunque progetto che richiede passaggi e interventi complessi e articolati come: la ricostruzione di una storia personale e familiare; la ricognizione delle risorse di rete familiare e amicali che possono essere attivate; il reperimento di comunità di pronta accoglienza per donne che non possono rientrare nella propria casa o per le quali vi sia una situazione di alto rischio per la propria vita; l'attivazione in urgenza o meno di consulenza psichiatrica, soprattutto quando viene rilevato uno stato di grave stress post-traumatico e/o un

¹⁴ Dal 1948, anno della sua fondazione, l'AOGOI (l'Associazione degli Ostetrici e Ginecologi Ospedalieri Italiani) ha rappresentato in Italia le istanze e le aspettative di tutti gli ostetrici e i ginecologi Ospedalieri che hanno creduto nella capacità dell'associazionismo di favorire il continuo aggiornamento culturale e scientifico. L'AOGOI oggi è una grande comunità scientifica, con più di 5000 adepti, punto di riferimento fondamentale della Ginecologia Italiana, all'avanguardia nella ricerca scientifica in campo ostetrico e ginecologico

rischio di suicidio; la connessione con i servizi che già conoscono o hanno in carico la donna; gli eventuali contatti con le Forze dell'Ordine e la Magistratura; l'invio alla consultazione psicologica esterna al Centro; i contatti con l'Associazione "svs Donna Aiuta Donna Onlus" per attivare l'assistenza legale gratuita per tutto l'iter giudiziario; i contatti con altre associazioni quali ad esempio la Casa di Accoglienza per Donne Maltrattate, il Servizio *Disagio Donne* e la Segreteria Donne della Caritas, la Cooperativa Cerchi d'Acqua; l'Associazione Telefono Donna; accompagnamento, monitoraggio e verifica durante l'avvio e l'attuazione del progetto.

"Il nostro mandato è prevalentemente nella situazione iniziale, con la donna costruiamo un progetto: naturalmente a seconda delle esigenze della donna attiviamo le risorse sul territorio, per una collocazione protetta ad esempio, oppure un percorso legale con gli avvocati dell'associazione "svs, Donna Aiuto Donna" [Psicologa Servizio Pubblico].

"Il lavoro di rete richiede molto tempo. Non si tratta soltanto di avere una mappatura sempre aggiornata delle risorse disponibili, è necessario soprattutto saper costruire e mantenere rapporti in funzione della difficile "arte dell'invio" [Psicologa Servizio Pubblico].

Le operatrici del servizio utilizzano una cartella di rilevazione dei dati delle donne in cui sono presenti i dati anagrafici e la registrazione dei colloqui, questa scheda risulta molto importante per trasmettere le informazioni agli altri servizi con cui la donna entrerà in contatto. Sono pochi i servizi che raccolgono sistematicamente queste informazioni, infatti si stanno pensando, almeno all'interno della rete formale dei servizi di creare una scheda comune, cioè uguale, che deve essere utilizzata ogni volta che arriva una donna e che deve essere aggiornata sul percorso della stessa.

svs e SVD sono servizi di Pronto intervento, quindi la presa in carico della donna deve avvenire in un tempo breve, limitato, intorno ai 5-6 colloqui: il tempo necessario per costruire, aiutare e motivare la donna ad un invio sul territorio.

"Anche se il progetto che viene formulato abbraccia tutta la vita della donna, non è, cioè, attinente solo al trauma e all'emergenza immediata. Il progetto, infatti prevede, in prima istanza, la tutela della donna e l'accompagnamento alla denuncia. Deve essere valutata la situazione di pericolosità in cui è la vittima, se tornare a casa comporta dei rischi allora vengono attivati la collocazione in una struttura protetta, oppure quando non ci sono posti sufficienti in queste strutture si attiva un breve ricovero in ospedale, che funziona come primo intervento di allontanamento per la gestione delle emergenze". [Psicologa Servizio Pubblico].

Per quel che riguarda la denuncia, bisogna fare una distinzione: i maltrattamenti in famiglia, infatti, sono un reato procedibile d'ufficio e le operatrici di un ente pubblico hanno l'obbligo di denuncia perché ricoprono il ruolo di incaricati di pubblico servizio. Quindi in caso di conoscenza di una notizia di reato di maltrattamenti in famiglia le operatrici del SVD sono obbligate a denunciare anche contro la volontà della donna.

"[...] noi qui abbiamo l'obbligo della denuncia, essendo un ente pubblico, siamo incaricato di pubblico servizio e quindi laddove noi individuiamo gli estremi di una procedibilità di ufficio

“dobbiamo comunque procedere anche laddove la donna non voglia” [Psicologa Servizio Pubblico].

Anche nei casi non procedibili d’ufficio (ad esempio per le violenze sessuali o per le percosse) le operatrici accompagnano la donna alla denuncia, anche se non sempre lo scopo della donna è quello di denunciare.

“[...] è vero che sicuramente anche se molto è stato fatto però ci sono ancora molte paure da parte della donna di procedere alla denuncia del compagno, del marito eccetera. Anche perché l’esperienza ci dice che, laddove comincia a essere tirata in ballo la giustizia, c’è un aumento, soprattutto nel momento iniziale dell’iter giudiziario, della violenza da parte dell’uomo” [Psicologa Servizio Pubblico].

Per quel che riguarda la procedibilità di ufficio non sembra facile, inoltre, valutare già dal momento del primo colloquio, distinguere, cioè, tra un reato di maltrattamento in famiglia e un’altra forma di reato non procedibile d’ufficio, come le percosse che possono non essere reiterate nel tempo. Per questo è importante potersi confrontare anche con le altre figure professionali che lavorano al servizio: una volta alla settimana c’è la riunione d’équipe nel corso della quale si discutono i diversi casi, si evidenziano i differenti punti del progetto che si è costruito in accordo con la donna.

La donna viene seguita anche dopo l’invio ad altri servizi o comunque dopo la fine del percorso in SVS o SVD, anche se il *follow up* non sembra seguire una specifica metodologia.

“[Della donna] abbiamo sempre notizia, perché essendo in rete, poi comunque noi rimaniamo per alcune cose un punto di riferimento ad esempio per l’assistenza sanitaria e per l’assistenza legale. Quindi il percorso della donna lo conosciamo sempre” [Psicologa Servizio Pubblico].

Anche nel caso di abbandoni del servizio perché la donna non vuole proseguire con il percorso, oppure non vuole denunciare, il servizio supervisiona la situazione.

“Poi noi supervisioniamo la situazione anche solo con una telefonata: “come va, come non va” per non perdere il contatto” [Psicologa Servizio Pubblico].

5.2.3. *Le case di accoglienza: la Casa delle Donne Maltrattate (Milano e Brescia)*

L’apertura dei Centri antiviolenza in Italia risale agli anni ‘80, come naturale risposta ai movimenti femministi e alla loro presa di coscienza dei diritti delle donne, in senso generale e, in particolare, del diritto di sottrarsi a situazioni di violenza e di ricevere tutela e accoglienza.

Parallelamente si sono costituite anche linee telefoniche e associazioni volontaristiche che offrono alle donne un’accoglienza e una relazione di aiuto e che servono da canale di informazione e di indirizzo verso la rete dei servizi presenti sul territorio.

Le case di accoglienza privilegiano l'accoglienza di donne che vivono una situazione di disagio, con o senza figli piccoli, spesso vittime di violenza e di maltrattamenti da parte del coniuge o del convivente.

Il servizio offerto consiste nel dare l'opportunità alla donna di allontanarsi dalla famiglia e di vivere, per un periodo di tempo limitato, in un luogo protetto (spesso con un indirizzo segreto) e di potersi confrontare con altre donne che vivono una situazione simile e avere sostegno e consulenza da parte di operatori qualificati (avvocati, psicologi, medici ecc.).

L'indirizzo segreto è l'elemento indispensabile per la protezione delle donne in Comunità. Ma quando la permanenza si protrae a lungo nel tempo l'indirizzo segreto diventa un vincolo. Il periodo di ospitalità a elevata protezione non dovrebbe protrarsi a lungo nel tempo, infatti, se questo accade, la donna non può sviluppare le sue relazioni amicali e parentali, inoltre, per i minori rappresenta un forte limite perché non possono sviluppare il normale rapporto con il gruppo dei pari.

C'è poi da notare che l'indirizzo segreto non è sufficiente, infatti la donna deve adottare altri comportamenti prudenti come ad esempio: cambiare il numero di telefono del proprio cellulare, fare attenzione agli spostamenti.

Gli studi di caso sono stati effettuati in due case di accoglienza per donne vittime di violenza a Milano: la Casa delle Donne Maltrattate di Milano e il Centro di accoglienza Ambrosiano, inoltre è stato effettuato uno studio di caso presso la Casa delle Donne Maltrattate di Brescia.

Per la Casa delle Donne Maltrattate (Brescia e Milano) è fondamentale il ruolo del Movimento delle donne italiane nel definire una metodologia d'intervento per affrontare il problema della violenza e nell'esportarla all'esterno, investendo nella formazione degli operatori.

Tutti e tre i servizi hanno raccolto l'esigenza manifestata dalle donne di essere protette tempestivamente. La Casa di ospitalità è un servizio dove la donna può trovare non solo protezione, ma anche l'opportunità di superare la situazione di solitudine e ricevere tutti i sostegni materiali e psicologici di cui necessita, soprattutto nella fase iniziale del suo percorso verso l'autonomia.

L'accoglienza alle donne è gratuita (in alcuni casi, quando la donna può lavorare, contribuisce direttamente alla gestione economica del centro) e il periodo medio di permanenza varia da uno a dodici mesi. I criteri di ammissione privilegiano le donne in stato di reale disagio economico, psicologico e i loro bambini quando subiscono abusi e maltrattamenti. Sono escluse le donne con disturbi mentali, tossicodipendenti e alcoliste.

Nelle case di accoglienza esistono delle norme che regolano il soggiorno delle ospiti come il rispetto degli orari (entrata/uscita, pasti, attività lavorative/studio), la cura e la pulizia degli spazi comuni e individuali e le visite di familiari e amici.

Gli operatori sono in genere volontari (tranne in alcuni casi i responsabili, che lavorano a tempo pieno con un regolare contratto) e con varie qualifiche (psicologi, psicopedagogisti, educatori, avvocati, obiettori di coscienza).

La diminuzione di "ragazze madri" italiane, e nel contempo l'aumento di quelle straniere, ha costretto i centri di accoglienza di ispirazione religiosa - che inizialmente si rivolgevano prevalentemente alle ragazze nubili, gravide - a

rimodulare l'intervento verso questo tipo di utenza, anche verso le donne straniere prive di permesso di soggiorno.

Nello specifico la Casa delle Donne Maltrattate di Milano nata come progetto dell'UDI (Unione Donne Italiane), apre il primo centralino in Italia contro la violenza domestica nel 1988 e successivamente si costituisce come associazione di volontariato, in seguito Onlus. Nel tempo si affermano e allargano gli spazi di accoglienza, di ospitalità, di formazione e di ricerca, di progetti di più ampio respiro (europei ed internazionali) rivolti alle donne che subiscono maltrattamenti in famiglia, donne sole e con figli. Nel 2001 apre il progetto "Uscire dal deserto" rivolto alle giovani donne che subiscono violenze familiari a cui si aggiungono nel 2006 lo sportello di consulenza contro la violenza economica e lo sportello settimanale per insegnanti e studenti delle scuole medie superiori nell'ambito del progetto "Dare voce al silenzio" gestito con Amnesty International. Dal 2006 è stato aperto anche un nuovo progetto di sostegno e ospitalità contro le molestie continuate e persecutorie (stalking) intitolato "le vorremmo libere e felici, ma soprattutto vive", con il particolare coinvolgimento e formazione della Polizia di Stato.

Lo scopo del lavoro della Casa delle Donne è quello di concentrarsi sulla donna vittima di violenza o maltrattamenti.

L'obiettivo principale è proprio quello di costruire un progetto insieme alla donna per portarla ad una vita serena, di tranquillità, proiettata in un futuro deciso da lei, al di fuori da quello che è il mondo della violenza.

L'intervento si suddivide in diverse fasi:

1) l'ascolto della donna e accoglienza

La donna contatta il servizio solitamente telefonicamente, per cui c'è un primo ascolto delle problematiche dove si cerca di creare un clima di fiducia, ascoltando la donna senza pregiudizio. La prima fase è molto importante perché l'operatrice deve trasmettere alla donna la sua disponibilità e la sua empatia. Dalla telefonata ci possono essere due tipi di intervento, la telefonata che si conclude con un invio della donna o ai servizi sociali o un invito ad un colloquio.

2) l'accesso

- *Accesso diretto.* La persona o su suggerimento di amici, parenti, a volte per e attraverso le riviste, la pubblicità negli ospedali, oppure internet viene a conoscenza del servizio; un accesso diretto però indotto dalla psicologa, dall'avvocato, dal medico di base;
- *Accesso tramite invio.* Possono essere i Servizi Sociali di zona, possono essere gli ospedali, i Carabinieri, i servizi in rete. A volte la telefonata della donna è preceduta da quella di un'altra persona che chiede informazioni e presenta già la situazione della donna, che può essere un familiare oppure un assistente sociale.

3) l'accoglienza

Il colloquio rappresenta un momento molto importante perché è il momento in cui viene instaurato un clima di fiducia; rappresenta anche il luogo in cui la donna può comunicare la propria sofferenza e attivare una serie di risorse, familiari, economiche, personali per poter iniziare un percorso di uscita dalla violenza. Il colloquio è caratterizzato da:

- La raccolta dei dati attraverso la scheda di rilevazione.
- La valutazione del rischio.

A volte, la donna spesso sottovaluta il rischio, per difesa, per incapacità, per questo stato emotivo e psicologico devastato. La Casa delle Donne Maltrattate utilizza un metodo di valutazione del rischio codificato che prende il nome di S.A.R.A (Baldry 2008)¹⁵, anche se con qualche modifica rispetto al modello originale. La valutazione del rischio, condotta dagli operatori insieme alla donna, la rende più consapevole del pericolo che sta correndo e rappresenta un ulteriore strumento per aiutarla ad, esempio, ad uscire di casa e ad accettare la collocazione in una casa protetta.

“Ci sono donne che dopo aver valutato il rischio tornano a casa, c'è questa difficoltà di staccarsi dalla situazione di “normalità” (per loro), a volte perché c'è la difficoltà ad accettare un fallimento, a volte perché si colpevolizzano, dicono a se stessa: “non sono stata capace di...” e allora vogliono provare a dimostrare di essere capaci, oppure possono sperare che il partner possa cambiare perché ha promesso che non lo farà più” [Counselor Servizio privato laico].

4) Il progetto

Viene formulato insieme alla donna, innanzitutto, con lo scopo di prevenire eventuali situazioni di rischio. In base a questo progetto poi si decidono insieme i passi da fare, che possono essere: l'offrire un'informazione di tipo legale, il fornire un sostegno psicologico, costruire intorno alla donna una rete di protezione. Il colloquio può essere seguito da altri colloqui o da una richiesta di ospitalità.

In alcuni casi si offre un'informazione legale e/o un sostegno psicologico. Le avvocate lavorano in collaborazione con il servizio, alcune sono volontarie, altre vengono pagate dal servizio stesso. Una volta che la donna è ospite della struttura protetta si attivano tutta una serie di interventi: una parte importante del progetto è costituita dalla borsa-lavoro. Le donne che chiedono ospitalità devono allontanarsi dalla propria casa e dal proprio lavoro perché devono trovarsi in una situazione di segretezza e di anonimato, una parte del progetto costruito insieme alla donna prevede, infatti, il reinserimento in un altro contesto di lavoro. Nel momento in cui la donna chiede ospitalità entra in una condizione di massima protezione che le impone di abbandonare il suo contesto di vita.

“C'è un tempo per i colloqui [...]. Di solito sono 2-3 colloqui, nei casi più difficili 5 o 6 non di più. Con l'opportunità di lasciarle sempre la porta aperta quando ne avesse bisogno, noi ci siamo sempre.

¹⁵ Vedi allegato n. 1

Nel caso dell'ospitalità allora il progetto diventa di mesi, anni, nel frattempo il colloquio psicologico continua, alle nostre ospiti viene data anche la consulenza legale da parte delle nostre avvocate di tipo psichiatrico, l'assistenza sanitaria, l'assistenza ospedaliera nel caso sia necessario. Aiutiamo la donna a ricercare il lavoro e anche una casa. Oppure anche la possibilità di riproporsi nell'ambito scolastico, donne che avevano interrotto gli studi hanno ripreso a studiare, per uscire donne libere" [Counselor Servizio privato laico]..

Le operatrici del servizio utilizzano una scheda di rilevazione dei dati che ha lo scopo di raccogliere: le informazioni che servono per fare il quadro della situazione della donna: i risultati sulla valutazione del rischio (S.A.R.A)¹⁶, la descrizione del progetto e un *report* dove vengono registrati i contenuti dei colloqui, delle telefonate e dei contatti che si sono tenuti con la rete.

Nel servizio lavorano diverse figure professionali che operano a titolo gratuito (volontarie), ma anche da altre operatrici che vengono retribuite: un'assistente sociale responsabile dell'accoglienza coadiuvata da una serie di tirocinanti, una psicologa responsabile del centralino telefonico coadiuvata da due volontarie e dalle tirocinanti. Un'educatrice che segue l'ambito dell'ospitalità supportata anche lei da volontarie. Poi ci sono le avvocate civiliste e penaliste, ci sono le psicologhe, le psichiatre, c'è un medico di base, queste figure non sono direttamente presenti in struttura, ma lavorano presso i loro studi privati.

La Casa delle Donne Maltrattate di Brescia si inserisce in questo percorso di intervento con un'ulteriore nota distintiva: è l'unico servizio specifico di aiuto donna nella città di Brescia. Dal confronto con Milano sono emerse alcune difficoltà: in primis la Casa non può appoggiarsi a case d'accoglienza in cui poter mandare le donne che devono essere allontanate da situazioni di disagio domestico. L'assenza di una rete di servizi assume una portata consistente nella gestione e risoluzione degli episodi di violenza. Inoltre, nel corso del colloquio, è stata lamentata l'assenza di fondi in grado di coprire le spese anche minime della Casa da parte degli enti Locali (Comune, Provincia, Regione).

5.2.4. Centro Ambrosiano della Caritas Ambrosiana

La Caritas Ambrosiana ha iniziato a prestare la propria attenzione alla violenza domestica nel 1993, avendo osservato che le problematiche che presentavano le donne che si rivolgevano al S.A.M. (Servizio Accoglienza Milanese che si occupa di grave emarginazione), riguardavano spesso l'area della violenza intrafamiliare. Ha dunque aperto una sezione denominata "Area Maltrattamento e Grave Disagio della Donna", l'area si occupa di studio e di ricerca, informazione e sensibilizzazione, formazione di operatori e volontari, promozione di nuovi servizi, coordinamento dei servizi che si occupano di violenza alle donne, consulenza e orientamento. L'intervento diretto con le donne viene svolto dal Servizio Disagio Donne (Se.D) che offre ascolto e accoglienza. Le azioni consistono in: ascolto della donna maltrattata, consulenza, presa in carico ed

¹⁶ Per approfondimenti si veda l'allegato n° 1.

elaborazione di progetti individuali a favore delle donne maggiorenti con o senza figli, inserimento delle donne in strutture di ospitalità.

La Caritas Ambrosiana rivolge la propria attenzione alla problematica della violenza domestica, decidendo di accogliere e tutelare la donna (sola o con figli) che si trovi nella necessità di lasciare la casa coniugale, dapprima per proteggerla e poi per accompagnarla in un percorso di autonomia. La famiglia non viene più intesa solo “come progetto d’amore” ma anche come ambito dove possono essere agite violenze. E’ un diritto della donna (e degli eventuali figli) sottrarsi alla situazione di maltrattamento e di abuso per vivere una situazione di benessere e di serenità. Per questo esiste il Centro Ambrosiano, un centro di ospitalità per donne con figli piccoli (con meno di un anno) e “Casafutura”, riaperta nel 2004, una comunità di accoglienza per donne con figli e/o donne sole.

Il Centro di Accoglienza Ambrosiano, lavora con la finalità di difendere la vita; sicuramente questo obiettivo costituisce un principio religioso, ma lo scopo del servizio è quello di tutelare la donna senza però opporsi alla sua volontà. Non ha una specificità nel campo del maltrattamento e della violenza, a differenza della Casa delle Donna Maltrattate.

“Il nostro non è un servizio religioso, è un servizio laico perché il nostro servizio nasce in difesa alla vita, per cui si lavora per poter garantire alle mamme che vogliono poter crescere i propri figli in una autonomia sia di pensiero che concreta che li possa far stare bene. [...] non è che qua da noi arrivano solo le mamme che decidono di tenere i bambini, noi lavoriamo anche con le mamme di “Madre Segreta”, sono capitate anche delle mamme che intanto che erano in comunità hanno avuto una seconda gravidanza e hanno deciso di interromperla, abbiamo lavorato anche con loro, per quello dico laico, la nostra origine è quello quindi l’occhio è tutelare la vita in ogni sua forma. Però si rispettano le scelte di tutti e non si emargina chi prende una scelta differente da quella dell’Associazione “ [Educatrice Centro privato religioso].

Le ospiti arrivano inviate dai servizi sociali o di zona, oppure dal Pronto intervento Minori del Comune di Milano, o su decreto del Tribunale per i Minorenni.

L’ospite viene accolta e viene formulato un progetto che si differenzia a seconda della situazione della donna.

“[...] i più “assistenziali” che ci capitano ultimamente sono gli sfratti, ma anche in questi casi alle volte vengono fuori altri problemi che non sono mica tanto assistenziali, poi abbiamo i casi di maltrattamento che sono parecchi, poi abbiamo le situazioni di donne clandestine che partoriscono e nel momento in cui partoriscono la legge prevede tre mesi di tutela per la madre e per il bambino quindi vengono accolte in Comunità. E poi ultimante anche parecchi casi di destrutturazione della personalità o perché c’è stata una violenza continuata nel tempo o perché ci sono stati dei disagi continuati nel tempo. O persone particolarmente deboli per cui nel caso di una gravidanza hanno determinate difficoltà per cui i servizi propongono un periodo di affiancamento in cui si cerca di capire se queste persone possono essere in grado di essere delle madri responsabili per i propri figli” (Educatrice Centro privato religioso).

Il compito dell’educatore è quello di affiancare la donna in tutti i momenti della vita nella ricerca di un lavoro e nell’educazione dei figli e di dare dei punti di riferimento sul territorio come ad esempio il consultorio per le vaccinazioni. Mentre per le donne che hanno subito maltrattamento e violenza c’è un supporto

anche nella fase della denuncia. Per le donne straniere c'è un'attenzione particolare perché, spesso, non conoscono o non capiscono i contenuti della normativa e le procedure da affrontare per procedere in giudizio, in alcuni casi la donna non sa di avere il diritto di denunciare. Quasi tutte fanno riferimento a dei legali di libero patrocinio.

I tempi di permanenza in struttura protetta dipendono dalla situazione: ad esempio, se la donna è una clandestina al massimo può essere ospitata per un periodo di 6 mesi così come è previsto dalla legge. Comunque è bene che la donna non si fermi più di un anno perché c'è il rischio che la persona non riesca ad acquisire una autonomia e che la situazione si cronicizzi.

“Siamo convinti che oltre l'anno, l'anno e mezzo la comunità perda di efficacia quindi il periodo è quello, poi dipende tanto dalle rette dei servizi sociali, perché se fanno una retta a tre mesi e ci chiedono di aiutare una mamma a ricostruirsi, a ritrovare casa e lavoro...non è possibile, però per tre mesi sta in comunità”. [Educatrice Centro privato religioso].

I tempi sono comunque condizionati dalle risorse messe a disposizione dai servizi sociali, infatti la retta viene pagata dal servizio che ha inviato la donna e quindi sono loro che decidono i tempi, il progetto viene fatto sempre con i servizi.

Il follow up non è sistematico, ma rimangono dei contatti informali con le operatrici della Comunità. Infatti il follow up vero e proprio viene effettuato dai servizi sociali che hanno in carico la persona e che hanno effettuato l'invio.

Il Centro Ambrosiano è anche in rete con i consultori pubblici, con i nidi e le materne dove sono inseriti i bambini. Inoltre si cerca di trovare delle strutture che possono fungere da punto di riferimento anche per le ospiti, come ad esempio le ludoteche, dei luoghi di aggregazione. Questi sono tutti strumenti che servono alla donna ad uscire dall'isolamento e ad integrarsi nella società anche dopo che sarà uscita dalla Comunità.

Le Comunità/Case di ospitalità studiate, pur occupandosi tutte di donne che subiscono violenza o comunque di donne in grave stato di disagio, hanno differenti modelli di intervento tra loro e si caratterizzano per un metodo di lavoro specifico. Dai dati raccolti emergono infatti due tipi d'intervento: la Casa delle Donne Maltrattate è rivolta a fornire sostegno (soprattutto per prevenire l'abuso e il maltrattamento alle donne e ai minori) e consulenze specialistiche di tipo legale, psicologico, di orientamento al lavoro; l'altro (il Centro Ambrosiano) più orientato all'assistenza, a fornire un luogo di ospitalità a una situazione di estrema difficoltà (allontanamento dalla famiglia, indigenza economica, maternità difficile, gravidanza non voluta, prostituzione ecc.).

5.2.5. Il NAGA (Associazione volontaria assistenza socio-sanitaria stranieri e nomadi)

Il Naga è un'associazione di volontariato laica e apartitica che si è costituita a Milano nel 1987 allo scopo di promuovere solidarietà ed interventi socio-assistenziali in difesa dei diritti sanitari e legali di immigrati temporaneamente presenti, rifugiati politici e nomadi, senza alcuna discriminazione di genere, razza,

religione, partito. Oltre ad altre numerose attività il Naga fornisce un servizio di orientamento alle donne straniere. Bisogna sottolineare che il servizio non ha una competenza specifica sui temi della violenza alle donne, ma può essere un valido osservatorio per le problematiche delle donne straniere e offrire un primo punto di riferimento. L'incontro e l'ascolto delle persone in una situazione di bisogno costituiscono un momento centrale nell'attività del Naga.

Il NAGA offre soprattutto un servizio sanitario, ma a volte accade, così come in un pronto soccorso ospedaliero, che nel colloquio sanitario emergano accidentalmente i segni di maltrattamenti o violenze sessuali. In questo caso, una volta riconosciuti i segni, le donne vittime di violenza vengono informate delle procedure, della normativa di riferimento e, se consenzienti, avviate ad un percorso per uscire dalle situazioni di violenza attraverso la rete di servizi presente sul territorio milanese.

“Per prima cosa la mettiamo in contatto con la rete, con la Mangiagalli, la casa delle donne maltrattate eventualmente con un legale.” [Volontaria Servizio privato laico].

La complessa situazione giuridica delle utenti del NAGA, spesso rende difficile l'attivazione del percorso di uscita dalla violenza.

La donna migrante, presenta spesso una serie di problematiche connesse alla condizione di clandestinità che frenano la decisione di avviare un percorso di denuncia.

“Non lo so, l'efficacia sarebbe la diffusione diciamo di possibilità di arrivare ad un intervento legislativo...in più devo dire una cosa...il problema è che la maggior parte delle persone che arrivano da noi sono senza permesso di soggiorno per cui sono ricattate due volte sia all'interno di una eventuale violenza familiare in più dalla fragilità di non avere diritti, in quanto il diritto di non poter soggiornare legalmente qui in Italia per cui la denuncia si può fare però c'è anche ...con il rischio eventuale di un'espulsione, specialmente in questi ultimi tempi. E' molto difficile Nei casi più gravi a noi ci è capitato ci rivolgiamo a legali con la possibilità di chiedere il permesso di soggiorno per motivi umanitari...non è semplice..i permessi umanitari sono sempre più difficili.” [Volontaria Servizio privato laico]

Lo status giuridico della donna diventa uno dei motivi principali di rallentamento del meccanismo di uscita dalla violenza e, secondo un'operatrice, uno dei temi sui quali dibattere per migliorare il funzionamento degli interventi. Dice infatti:

“Il meccanismo si blocca nel momento in cui la donna non può essere regolarizzata e fare un percorso. Cioè il percorso di uscita dalla tratta è un'altra cosa, non è semplicissima...ma non è che tu se hai subito uno stupro poi puoi essere regolarizzata e chiedere un permesso di soggiorno..il nodo è quello con le irregolari, con i regolari il discorso è di tipo familiare...per cui con questi soggetti sportelli in cui ci sono legali assistenza psicologica, alcuni ci sono ...ma che siano efficienti, di pronto intervento anche”. [Volontaria Servizio privato laico]

Nonostante l'associazione sia particolare rispetto alle altre incontrate, questo studio di caso è stato scelto per sottolineare non solo l'attualità del tema delle donne migranti e la loro problematicità, ma anche per evidenziare come siano molte le modalità di disvelamento degli episodi di violenza, anche attraverso canali meno istituzionalizzati del privato sociale.

5.3. Conclusioni

Lo strutturarsi di servizi di accoglienza e di ospitalità, inizialmente quasi ad opera esclusiva delle associazioni e dei movimenti di donne, ha determinato un'influenza diretta del paradigma femminista, della loro impostazione ideologica, anche sulle politiche locali e sui servizi nati successivamente. L'approccio adottato da questi primi movimenti riconosce che il "maltrattamento dentro le mura domestiche" e la "violenza sessuale/stupro" hanno una matrice comune: sono gli uomini che fanno violenza alle donne, mentre queste ultime sono le vittime. La riflessione nata dalla ricerca *gender oriented*, sviluppata in Italia da gruppi di ricercatrici femministe, pone in questione le categorie di identità e soggettività femminile quali elementi strutturali nell'affrontare il problema della violenza nei confronti delle donne. Adottando il paradigma femminista, che vede la violenza come espressione delle relazioni di potere tra i sessi, all'interno delle quali il corpo femminile è "oggetto" di proprietà da parte dell'uomo. Si è messa così in luce la necessità di politiche fondate sulla costruzione di una relazione tra donne che punta al rafforzamento della soggettività femminile come positiva, connotata dalla possibilità di agire per rompere il ciclo della violenza e dall'affermazione della libertà femminile come orizzonte simbolico dove iscrivere il nuovo percorso di vita al di fuori del circuito della violenza.

A Milano il servizio che si occupa da più tempo delle tematiche della violenza, seguendo l'approccio femminista, è la Casa delle Donne Maltrattate; la metodologia di intervento di questo servizio si è diffusa attraverso iniziative interne, ma ha anche influenzato il funzionamento di altri servizi nati in seguito sul territorio, che si differenziano per mandato e competenze, ma che mantengono la stessa impostazione ideologica.

Le differenze più significative sorgono tra i servizi dedicati alla famiglia ma la cui *mission* tradizionale non prevede l'attenzione specifica alle fenomenologie della violenza di genere (i consultori e i servizi sociali), ed i servizi antiviolenza *gender oriented* (come i servizi influenzati dal Movimento delle donne). Questi ultimi lavorano sinergicamente con scopi e obiettivi comuni ma si differenziano per competenze specifiche: la Casa delle Donne offre accoglienza e ospitalità, svcs e SVD operano nella fase di primo intervento.

Le carenze al coordinamento della rete dei servizi milanesi riguardano principalmente lo scambio di informazioni, sarebbe necessario ampliarla e potenziarla, uniformare i protocolli e le tecniche usate e inserire uno strumento di comunicazione fra essi come, ad esempio, un a scheda di rilevazione dei dati relativi alla vittima, all'autore e al loro contesto di vita, sia relativi al fenomeno della violenza di genere (dinamiche e forme di manifestazione).

Uno dei problemi fondamentali è l'assenza del quadro legislativo nazionale e regionale (in Lombardia) che preveda l'esistenza di servizi che si occupano del fenomeno e che fino ad ora sono nati e lavorano grazie a iniziative private e di enti locali.

La violenza contro le donne rappresenta ancora per le istituzioni nazionali e locali un tema marginale di intervento e non assume nelle politiche di governo e sviluppo del territorio una dimensione prioritaria e strategica, per cui le misure adottate sono occasionali e frammentarie. Il secondo problema cruciale riguarda l'accesso ai servizi: emergono una serie di barriere di accesso che possono consistere in restrizioni alla fruizione del servizio per donne che hanno particolari tipi di patologie come, ad esempio, disturbi psichici, tossico o alcol dipendenze oppure per le donne straniere senza permesso di soggiorno. Ma quello che sembra essere più rilevante emerge dal dato quantitativo relativo all'indagine Istat 2006 per cui solo il 2,8% delle donne vittime di violenza si rivolge ai servizi o ai centri antiviolenza. Sempre da questa indagine emerge, inoltre, che il 62,3% delle donne vittime di violenza si rivolge al pronto soccorso e il 36% a un medico di base e questo suggerisce che la necessità di un potenziamento del collegamento tra i servizi specialistici e di una ancora maggiore sensibilizzazione e formazione per gli operatori che per primi vengono in contatto con la vittima.

Capitolo 6

La risposta istituzionale

6.1. Introduzione

In questo capitolo sono stati analizzati gli interventi degli operatori e delle operatrici dei servizi istituzionali pubblici, privati e delle forze dell'ordine che vengono a contatto con donne che subiscono violenza. Analizzare il fenomeno della violenza sulle donne a partire dalle percezioni dei servizi è importante non solo per ricostruire il quadro strutturale e culturale in cui si colloca il fenomeno ma, soprattutto, per verificare quale sia la capacità, da parte delle istituzioni, di riconoscere ed affrontare il problema. Questo rappresenta un punto di partenza utile nel momento in cui si vogliono individuare e progettare politiche di intervento che siano in grado di offrire soluzioni percorribili, efficaci e non stigmatizzanti.

Oltre agli studi di caso, che comprendevano l'analisi dei servizi e dei centri antiviolenza pubblici, privati, laici e religiosi, abbiamo considerato tre diverse categorie di operatori che vengono coinvolti quotidianamente, nell'esercizio delle loro professioni, dal fenomeno della violenza di genere: operatori appartenenti alle forze dell'ordine, operatori di giustizia e avvocati. In questa sezione verranno presentati i contenuti delle interviste effettuate a questi soggetti, protagonisti dell'intervento giuridico normativo che caratterizza l'uscita da un percorso di violenza o maltrattamento.

6.2. Gli interventi

Le statistiche e le indagini realizzate in questo studio ci dicono che il percorso di ricerca di un aiuto da parte di una donna vittima di violenza può essere lungo e difficile. Ogni donna è diversa e si trova ad agire in contesti differenti, ciascuna ha una propria soglia di rottura rispetto alla sopportazione della sofferenza. Queste difficoltà sono ancora maggiori se l'autore della violenza è il partner. Alcune donne pongono fine alla relazione dopo il primo episodio, altre cercano per mesi e per anni di fare in modo che "lui cambi" e si decidono a lasciare il partner violento soltanto quando ogni strada è stata percorsa. Più frequentemente la donna, mantenendo la relazione con il partner, cerca, inizialmente, di fermare la

violenza, senza ricorrere all'aiuto esterno, facendo leva sulle sue risorse personali. Solo successivamente, nel caso in cui non si sia verificato alcun cambiamento, ricorre a soggetti istituzionali come servizi sociali e forze dell'ordine, ma, come abbiamo visto negli interventi degli operatori intervistati e nei dati quantitativi, la donna decide raramente di denunciare se si trova in un contesto di maltrattamenti in famiglia o se esiste un legame con il maltrattante (matrimonio, convivenza, fidanzamento).

Al contrario, è più facile che la donna denunci quando la violenza è stata agita da uno sconosciuto o da un conoscente o partner occasionale.

L'intervento penale si introduce in un piccolo segmento del percorso di una donna vittima di violenza e rappresenta uno strumento di tutela nel momento in cui la donna decide di uscirne, esso opera in via sussidiaria e, tendenzialmente, a seguito di querela della stessa. Occorre, dunque, considerare tutto quello che precede l'intervento penale, infatti l'uscita da una situazione di violenza, soprattutto nel caso in cui l'aggressore sia il compagno, è molto complessa. In prima istanza la donna deve essere consapevole della situazione che sta vivendo e dell'eventuale pericolo che sta correndo; deve voler uscirne; deve sapere che esistono degli strumenti e dei servizi che la tutelano, deve sapere come utilizzarli e come funzionano. A questo punto deve avere il coraggio di esporsi, di denunciare e, per farlo, deve avere ben chiare anche le conseguenze della denuncia.

Nei commenti degli operatori sociali e di quelli giuridici emerge che la donna, spesso, denuncia in un momento di paura, perché vede minacciata la sua stessa vita o la vita dei suoi figli, agisce d'impeto e senza considerarne le conseguenze.

La donna denuncia perché vuole che la situazione che sta vivendo, magari anche da molto tempo, possa finire. Però, proprio in ragione del fatto che la decisione di denunciare è stata presa in un momento di "acuto", può accadere che la donna decida in seguito di ritornare sui suoi passi e di ritirare la denuncia. Le ragioni di questo cambio di rotta possono anche essere ricondotte ai tempi lunghi del procedimento.

"[...] si rendono conto di essere arrivate al limite, quindi, per quanto disperate, magari consapevoli di porre fine al rapporto perché dopo una denuncia di maltrattamenti vuol dire "basta non voglio più avere ..." però secondo me hanno avuto quello scatto interiore per dire "basta, non voglio più che mi picchi", però arrivano a una decisione del genere non alla prima volta... dopo che ne hanno prese tante.. e dipende da quanto vengono picchiate. Cioè, se si tratta di sberle e pugni, magari vanno avanti anche anni, se si tratta che gli rompe un braccio un giorno e una costola un altro magari denunciano un po' prima" [operatrice di Polizia].

"Denunciano: nel caso di violenza sessuale da sconosciuti sempre, nel caso di maltrattamenti in famiglia è difficile...quando si sentono in pericolo, sentono il pericolo per i propri figli, alcune mai" [operatore di Giustizia].

"[per quel che riguarda i maltrattamenti] arriva l'udienza preliminare almeno con due anni, un anno e mezzo...dal fatto, dalla denuncia" [Operatore di giustizia].

Alcuni operatori sono critici sui tempi lunghi, non solo della giustizia, ma anche dei servizi sociali, che si aggiungono agli ostacoli che la donna deve affrontare. Di seguito vengono riportati alcuni interventi che mettono in luce questo problema:

“Anche sei mesi. Sei mesi per una donna che viene in comunità senza poter organizzarsi per il lavoro, con tutti i problemi che comporta vivere in un posto che non si è scelto, dove dall'altra parte non si muove nulla perché i servizi sociali sono lenti” [Operatrice centro anti violenza].

“L'intervento dei magistrati è lento, è lento proprio l'iter, ma non soltanto per il nostro reato un po' per tutti i reati” [operatrice delle forze dell'ordine].

“Nel concreto non c'è tutela assolutamente, ci sono questi percorsi comunque lunghissimi, io faccio riferimento alle mamme e ai bambini a cui viene proposto un percorso in comunità per cui vengono allontanate dalla propria casa, si allontanano dalla propria famiglia, dagli amici, con la vergogna [sottolinea vergogna] di essere andata a denunciare, di aver subito la violenza, vengono in comunità...e le persone che hanno agito questa violenza restano nella propria casa, col proprio lavoro...per chiedere una diffida di allontanamento ci vuole l'ira di Dio perché non ci sono mai i presupposti e poi le diffide ci mettono anni a essere emanate e valgono un certo periodo, bisogna rifarle per ogni Comune dove uno si sposta e partono le visite protette tra il papà e il bambino con dei tempi lunghissimi” [Operatrice Centro anti violenza].

Alcuni intervistati testimoniano la difficoltà da parte della donna di rendere pubblica la violenza subita, in questi casi gli operatori cercano di stimolare la querela di parte, anche se si tratta di incaricati di pubblico servizio e quindi obbligati a denunciare il reato di maltrattamenti in famiglia. In questo modo tentano di rispettare la volontà della donna che, se non è intenzionata a denunciare, probabilmente non sarà nemmeno propensa ad affrontare un processo.

“se la donna non vuole denunciare abbiamo delle difficoltà sia sulla violenza sessuale, sia sulla violenza domestica, di più nei casi di violenza domestica che è un reato procedibile d'ufficio, in entrambi i casi si stimola la querela di parte” [operatore sociale].

“forniamo la donna tutto l'aiuto possibile per farle capire che cosa può fare se non vuole procedere contro l'autore, per evitare che vada avanti e che si arrivi al processo. I magistrati hanno chiaro che se la donna non vuole testimoniare non la si può costringere...una cosa è quel che dice la legge, un'altra è quel che vuole la donna” [dottoressa dell'ospedale].

“In 12 anni di esperienza siamo sempre riusciti ad evitare che la donna ci visse come dei persecutori, che procedono contro la sua volontà” [dottoressa dell'ospedale].

Esistono delle sezioni delle forze dell'ordine che sono specializzate nelle tematiche di abuso e violenza dove una percentuale del personale è di genere femminile, tendenzialmente, in un contesto di violenza di genere, la vittima viene sentita dal personale femminile. Un'operatrice intervistata afferma:

“Dipende dalle situazioni, dal personale. La tendenza è che se viene di giorno quindi ci siamo, si mette l'operatrice donna a registrare la denuncia” [Operatrice delle Forze dell'Ordine].

E' inoltre necessario, secondo le testimonianze degli intervistati, che l'operatore, indipendentemente dall'appartenenza di genere, conosca bene la materia e che sia preparato ad affrontare un interrogatorio con una persona che ha subito violenza o maltrattamento, una domanda mal posta può, infatti, condizionare l'andamento dell'audizione. In una sezione specializzata nella materia, anche se nel momento in cui la donna si reca a sporgere denuncia non è presente personale di genere

femminile, l'operatore uomo accoglie la donna ed è preparato a farlo, può condurre una prima audizione, meno approfondita.

“Se succede di notte, se ci sono quattro uomini che fanno il turno fanno loro una prima audizione. Poi magari si fa un'audizione un po' più approfondita, perché magari se c'è da raccogliere l'informazione lì seduta stante lo fanno anche loro [gli operatori maschi]. C'è sensibilità, conoscono la materia” [Operatore delle Forze dell'Ordine].

Una problematica che è emersa nel corso delle interviste riguarda la mancanza di un rifugio di prima accoglienza per le donne che decidono di denunciare: quando la donna si reca in Commissariato, con eventuali figli, in un contesto di emergenza, magari perché è scappata di casa in una situazione di pericolo e non può ritornarci dopo la denuncia, si riscontra la necessità di un luogo dove accoglierla per passare la notte, questo spesso è difficile da trovare per carenza di posti nelle Comunità specializzate nell'accoglienza di donne vittime di violenza. Per questa ragione la donna è costretta a passare la notte in Commissariato.

Diversa è la situazione di una donna che viene portata al Pronto Soccorso, infatti, per tutelare la vittima che non ha un luogo dove essere accolta, i medici e gli operatori dell'SVS e dell'SVD, ad esempio, possono decidere di ricoverarla all'interno dell'ospedale.

“L'ospedale ha un enorme vantaggio: se questa donna è maltrattata in famiglia e ha subito violenza nella propria casa, non è possibile rimandarla a casa la sera stessa, riportandola in una situazione di pericolo, ma ha bisogno di un luogo dove poterla ricoverare in emergenza. In ospedale troviamo sempre un ricovero di emergenza. Le case di accoglienza, infatti non lavorano sull'emergenza, non riescono a trovare un posto nel giro di un'ora, allora la si tiene protetta in ospedale” [Dottoressa dell'Ospedale].

Di seguito viene riportata la testimonianza di un'operatrice delle forze dell'ordine che si è trovata nella situazione di non avere un luogo dove accogliere la vittima e che è stata costretta a passare la notte in Commissariato.

“E si temporeggia, si rimane qui in ufficio con la donna che magari è distrutta, magari ha bisogno di riposare. Qualcuna magari ha dormito sul tavolo così. Noi cerchiamo in tutti i modi di venirle in contro, di cercare di darle un minimo di conforto.

Il Pronto Intervento c'è molto per i bambini. Ad esempio ci sono strutture che hanno spazio per il bambino piccolo e per il fratello grande, oppure per mamma e figlio, ma non è semplice soprattutto per le donne.

Anche perché la prima cosa che ci sentiamo dire: “Ma io vengo maltrattata, io devo uscire di casa? Andate a prendere lui”. No non è possibile perché giustamente dobbiamo raccogliere tutto, il Magistrato deve valutare. Lui sta a casa, però è assurda come situazione è un po' un controsenso. L'umiliazione di dover prendere, di dover uscire di casa, magari senza niente.

E per di più magari la dovremmo mettere in un dormitorio, cioè noi in un dormitorio ci rifiutiamo categoricamente.

C'è una cosa che manca: qualcosa per le persone transessuali, perché è capitato l'altro giorno che dovevamo collocare una transessuale e non sapevamo dove collocarla” [Operatrice delle forze dell'ordine].

La donna, come dicevamo, nella maggior parte dei casi non si reca direttamente alle forze dell'ordine, ma ci arriva indirettamente, ad esempio dopo essere stata in Pronto Soccorso:

“Ad esempio la donna si presenta con una lesione in ospedale, il medico non beve la fandonia che dice, fa un referto all'autorità giudiziaria e da lì parte la notifica di reato. Va dal Magistrato che ci delega, chiaramente lì ci sono dei problemi perché se la donna è in famiglia, non dirà mai: «mio marito mi picchia»” [Operatore delle forze dell'ordine].

“E' stata raccolta per strada con l'ambulanza e arriva... non tutti i casi arrivano perché la donna ha scelto di venire, a volte arriva [in Pronto Soccorso] perché è stato chiamato il 118, perché questa donna ha subito lesioni nel corso della violenza sessuale e della violenza domestica” [Operatrice sociale].

“Molte volte la si va a sentire anche in ospedale, molte volte c'è un ricovero e si va a sentirla lì” [operatore delle Forze dell'ordine].

Quando la donna non vuole denunciare, ma il sospetto che abbia subito un reato di maltrattamenti in famiglia esiste, allora parte l'attività di indagine, che non segue un protocollo strutturato, ma si definisce nel corso dell'indagine a seconda del contesto e del caso.

Si controllano, ad esempio, i pregressi referti medici, per capire se la donna si era già recata in Pronto Soccorso per una situazione analoga; si possono sentire gli eventuali figli e insegnanti; si controlla se la donna aveva già sporto denuncia per percosse o lesioni.

Nelle interviste alle forze dell'ordine sono emersi alcuni esempi:

“[...] è molto particolare l'attività di indagine perché in base al caso concreto si decide di muoversi, sicuramente la raccolta di pregressi transiti in ospedale per ecchimosi, per lesioni, sicuramente fa testo” [operatore delle forze dell'ordine].

“Ma si possono sentire i figli su quello che è l'andamento familiare, si possono avere già segnali nell'ambito scolastico, perché i bambini comunque si esprimono e intanto vediamo anche chi sono i personaggi, vedere un chi è il maltrattante, se ha dei precedenti specifici in tal senso, se si è comportato così magari in un'altra famiglia e succede spesso. Quindi già quello è un indice abbastanza importante di credibilità o di veridicità della situazione e poi magari si prova a sentire la signora, la si convoca” [operatore delle forze dell'ordine].

“Tenga conto che molto spesso la donna magari è andata in passato a fare la querela in commissariato o dai Carabinieri e poi si è ripresentata a ritirarla.

Di fatto vengono formalmente raccolte delle denunce per lesioni, per percosse e quelle sono a querela di parte. E quindi quelle si possono ritirare, il reato di maltrattamento per la sua configurazione prevede che ci sia una situazione continua nel tempo, quindi formalmente se l'ufficio di Polizia raccoglie che la donna ieri è stata picchiata da suo marito, raccoglie una querela per percosse” [operatore delle forze dell'ordine].

La difficoltà nelle indagini per la raccolta delle prove aumentano perché sono vietate le intercettazioni.

“Poi c'è il grande problema che i maltrattamenti in famiglia lo Stato non prevede la possibilità di intercettare” [operatore delle forze dell'ordine].

Se dalle indagini concorrono la gravità del fatto e la pericolosità del soggetto che ha compiuto il fatto, l'arresto dovrebbe essere eseguito in automatico. Le Forze dell'Ordine mettono in atto l'arresto, entro 48 ore viene convalidato da un giudice, sulla base delle prove raccolte. La convalida dipende dalla valutazione del giudice e dalla capacità di motivarla del soggetto che ha condotto l'indagine. Alcuni operatori sociali in relazione a questa discrezionalità rilevano alcune criticità:

“Dipende anche dalla sensibilità e dall'impostazione ideologica, personale e culturale del Magistrato, molto dipende da quello. Quando uno dice quello è forcaiolo oppure quello è troppo permissivo è perché magari uno dice: «no uno che picchia una donna per me comunque è un essere pericoloso a priori», cioè non deve averlo fatto con un coltello, piuttosto che una mazza da baseball. Abbiamo lo scoglio della valutazione dell'autorità giudiziaria. E' quello che fa sì che in certe realtà uno venga condannato per un reato un anno e, in un'altra realtà per lo stesso reato 3 mesi” [operatore delle Forze dell'Ordine].

“A livello pratico proprio di una donna che fa denuncia io vedo che tutta questa tutela non c'è. Ogni tanto mi capita perché è il mio dovere, il mio lavoro, continuo a motivare le donne che riescono ad avere la presenza di andare a denunciare sul fatto che hanno fatto una cosa giusta perché in realtà hanno fatto la cosa giusta, però poi non sono sostenute, cioè io ho assistito a degli interrogatori...cioè...non so... «raccontami parola per parola»...a parte che parola per parola non è possibile ricostruire dopo mesi e mesi soprattutto per una persona che fa di tutto per dimenticare piuttosto che ricordare e poi alle volte non c'è proprio la sensibilità eh da parte della persona che raccoglie questa deposizione, [ad esempio:] «cerca di esser più precisa possibile» intervallato da (quando va bene) «ma perché non l'hai denunciato prima?» quando va male: «si va bene ok»... e non porta a nulla, io non ho mai visto scattare dei provvedimenti, mi trovo questi padri, questi mariti, questi compagni, questi ex compagni...me li trovo sotto la comunità che sbraitano come degli ossessi spaventandomi i bambini, parolacce, oppure aspettano le loro compagne ai giardinetti che passi per andare a comprare il pane e le inseguono, le minacciano” [Operatrice centro antiviolenza].

Nominare la violenza ed il suo contesto simbolico, resta un percorso ancora aperto, non solo per le donne che la vivono, ma anche per chi opera, sia materialmente che teoricamente sul tema. Ad esempio, dall'intervista effettuata ad un giudice emerge una differenza di atteggiamento tra violenza domestica, all'interno di una relazione di coppia e violenza sessuale ad opera di uno sconosciuto: all'interno di una relazione di coppia la violenza non è percepita dall'operatore di giustizia come un'aggressione, ma come un conflitto. Perciò appare chiaro come il prevalere di una determinata definizione di violenza risulti frutto di un processo di “negoiazione sociale” ad opera di attori politici e sociali rilevanti (istituzioni politiche, giuridiche, sanitarie, pubblica opinione, etc.) che attribuiscono significati alla violenza a partire dalle convenzioni sui loro modi di concepire le relazioni sessuate.

Questa percezione di una relazione di coppia conflittuale, più che violenta, si traduce anche in un intervento penale diverso, diventa più complesso poter individuare un colpevole e una vittima. Il passaggio da violenza a conflitto sottintende una sacralizzazione della famiglia: luogo privato in cui sono presenti patologie comportamentali e sociali più o meno condivise e nelle quali è difficile un intervento esterno.

“Non è un discorso di cultura ma molto più personale. È così diffuso che è cultura anche quella però la premessa dell’atteggiamento di prevaricazione è un po’ diversa, più conflitto che aggressione” [operatore di giustizia].

“Il grosso problema è quello legato al fatto di confondere la violenza con il conflitto. Noi ci troviamo nelle aule di Tribunale a veder declinata la violenza come conflitto coniugale. Questo è un passaggio giuridicamente e culturalmente importante, che nega la violenza e mette le due parti sullo stesso piano” [avvocato].

Un altro elemento problematico è il quadro probatorio della violenza sessuale tra coniugi o conviventi, in un rapporto di coppia, infatti, diventa difficile provare che c’è stata una costrizione da parte del partner nei confronti della donna a rapporti sessuali non desiderati.

“emerge la violenza sessuale, ma è difficile il quadro probatorio” [avvocato].

Dalle interviste agli operatori di giustizia emerge, poi, la parzialità dell’intervento penale che si introduce in un segmento abbastanza limitato del percorso di uscita da un contesto di violenza, l’intervento penale deve essere considerato come uno strumento che la donna può utilizzare o meno.

“Quello che è il nostro intervento è un piccolissimo segmento ed è uno strumento che poi deve essere gestito dalla vittima, è un momento in cui può prendere delle decisioni, gli viene offerta la visione di quello che è accaduto e questa persona deve prendere delle decisioni. Io vedo che tante situazioni riprendono esattamente come prima perché le separazioni non avvengono, tornano insieme soprattutto perché ci sono i figli e tutto riprende come prima, perché se poi non c’è un percorso di cambiamento delle persone chi maltrattava riprende a maltrattare anche se ha subito una condanna anche se ha subito una sentenza, anche se ha subito una custodia cautelare per mesi. Il penale è un segmento molto piccolo, noi interveniamo nello scopo di bloccare quello che è in corso con gli strumenti che ci dà il processo, con la custodia cautelare, con l’allontanamento dalla casa, per bloccare la prosecuzione dei reati, c’è poi un giudizio su quello che è accaduto fino al momento in cui si è fotografata la situazione, poi quello che accade dopo è rimesso alle persone. Spesso ci sono ritrattazioni in dibattimento, anche in situazioni in cui la parte lesa è venuta a chiedere che si intervenisse” [Operatrice di giustizia].

Le misure previste dal legislatore sono considerate, dagli operatori intervistati, adeguate e sufficienti a contrastare il reato.

“Il problema è di trovare una norma che sia efficace e che venga percepita come severa anche da parte delle persone che sono in una tendenza a delinquere in questo campo più culturale se vogliamo e secondo me la legge risponde adeguatamente. E che non mi sono mai trovato a vedere un fatto grave e ad essere costretto a dare così poca pena perché la norma non consente di dare di più, io lo ritengo adeguata, è molto articolata, con molte previsioni” [Operatore di giustizia].

Dagli interventi viene però più volte sottolineato il fatto che non è la legge che può risolvere la situazione, ma è la donna che attraverso l’utilizzo degli strumenti legislativi deve avere la forza, il coraggio e la determinazione di trovare la strada per allontanarsi da un contesto familiare o di coppia violento e per raggiungere un grado di autonomia e autodeterminazione.

“Io dico sempre a tutte le mie clienti: «Innanzitutto aiutati che Dio ti aiuta», perché non è la legge imposta dall’alto che riesce a risolvere i problemi, è la persona che i problemi li vive che può fare i passaggi giusti, utilizzando la legge come strumento per arrivare ad avere ciò di cui ha bisogno, innanzitutto la libertà e l’autodeterminazione o la possibilità di poter continuare a stare con i propri figli” [avvocato].

Quest’ultimo intervento aiuta a sottolineare l’importanza di capire che cosa vuole la donna nel momento in cui chiede l’attivazione di un intervento penale, quali sono i suoi obiettivi, infatti non sempre la donna ha come scopo prioritario la punizione dell’autore della violenza che ha subito, per questo i contenuti delle fasi successive alla denuncia non sempre sono condivisi dalla stessa.

“L’obiettivo della donna in genere è quello di risolvere un problema pratico, cioè di non avere più tra i piedi quel marito o quel compagno. Il suo obiettivo è quello di continuare la sua strada, mantenendo le relazioni con eventuali figli e magari anche con la stessa persona che ha creato questa situazione” [avvocato].

“Come dare torto a quella donna che non vorrebbe arrivare al processo, ad accusare, anche perché provare quelle accuse in caso di violenza domestica non è sempre facile, se non c’è una vera necessità e volontà della donna a condannare l’autore, allora non è un percorso semplice” [avvocato]

“Fa rabbia che la vittima poi ritratti, compiendo lei stessa un reato [di falsa testimonianza o di calunnie], però secondo me la dobbiamo un po’ mettere in conto” [avvocato].

Accade sovente, come già detto in precedenza, che una donna che aveva deciso di sporgere denuncia, nel corso del procedimento, che può avere anche tempi molto lunghi, cambi idea e decida di ritirare la denuncia. Quello che succede in questi casi è ben descritto dal seguente intervento:

“non si può ritirare la denuncia [...] Perché la donna che ritira cosa succede?: lei mi denuncia per maltrattamento in famiglia, si arriva all’udienza preliminare, nel frattempo tutto va bene, la casa è sistemata, allora lei mi viene a dire: “voglio ritirare la denuncia”, [io rispondo] “ma in che senso vuole ritirare?” e lei: “non è vero nulla di quello che ho detto” (per salvare mio marito), allora se io sono un giudice formale devo assolvere lui dal maltrattamento, ma mandare agli atti lei per calunnia. Oppure posso fare un’altra cosa, condannare lei per falsa testimonianza e condannare comunque lui.[operatore di giustizia]”.

Capita più di una volta che anche nel corso del processo si presenta l’avvocato: “hanno fatto la pace, ricomponiamo questa famiglia”, la donna poi va nel processo, minimizza...

Le persone decidono della propria esistenza e mai mi sostituirei alle decisioni altrui, però un modo per avviare secondo me in maniera corretta potrebbe essere quello della mediazione, della presa in carico da parte di un’agenzia di mediazione della coppia. Appena finisce il processo oppure quando si innestano queste dinamiche di recupero. Perché queste sono situazioni insidiosissime non si sanano con la ripresa della convivenza, riprendono. [Giudice].

Allora rispetto ad una situazione che viene prospettata come risolta, per il giudice che è una persona un po’ sensibile, si cerca di trovare una via di uscita. Si gioca sul fatto che: “non è che non è vero, in realtà queste cose sono successe, ma succedono raramente” [operatore di giustizia].

Anche gli operatori sociali rilevano questa tendenza:

“Ci troviamo davanti a queste donne che dicono: «va beh adesso ritiro la denuncia perché tanto qua non si muove niente, il tempo passa e io rimango in comunità e invece lui è fuori a fare

quel che cavolo che vuole, in più vede il bambino quando cavolo vuole eccetera, io ritiro la denuncia non è successo niente va beh, magari lui cambia, magari è cambiato in questi mesi che è stato da solo a casa a cucinare, lavare, magari ha capito il valore dello stare insieme, della famiglia» e allora a quel punto lì ti viene da dire: «va bene e allora vai a casa perché forse non ne hai prese abbastanza, devi prenderne ancora un po' per capire che non è così»... è difficile bloccare il giudizio, è molto difficile perché il nostro compito è sostenere» [Operatrice centro antiviolenza].

“Quindi è difficile sostenere perché pur capendo che sono stanche però come si può capire il voler tornare ad una vita di pericolo per sé e per i propri figli, come si può capire [che dicano]: «ma io voglio comunque un marito e alla fine qualche volta era anche bravo», come si fa a capire che una donna non è disposta a sopportare magari un periodo di solitudine, perché anche noi donne, sì siamo un po' avanti rispetto a cento anni fa però per tante difficile stare da sole. Quindi accettare il male che si conosce rispetto che a quello che non si conosce dopo 6 mesi di comunità dove non si muove niente, non sono tutelate, [pensano] «mi sento sola, mi sgridano perché si convive con altre 9 teste di paesi diversi»...

Abbiamo dovuto proprio fare un lavoro sulla comprensione delle dinamiche che stanno sotto l'accettare queste forme di violenza. Perché delle volte si accettano, altre volte si vanno proprio a cercare sapendo che quella persona è così: «io vado, sto con quella persona». Poi alle volte la violenza viene anche vista come forma di affetto: è un interesse! «mi picchi, ci sono, lo sento che ci sono perché sento le botte, tu mi vedi, non mi ignori, ti ricordi che ci sono io, mi dai due sberle!» [Operatrice centro antiviolenza].

Allo spettro di norme esistenti per contrastare il fenomeno della violenza di genere, sicuramente, manca una normativa sullo *stalking* e questo emerge dalle interviste ai giudici:

“[in tema di stalking] una rivincita, un voler riaffermare sé stessi... di fronte alla cosa che uno deve accettare perché succede. E questa è sicuramente la premessa per reati gravissimi, però non abbiamo gli strumenti per fare niente. La minaccia grave, la pena di reclusione fino a un anno, la multa se la minaccia non è grave. Nulla, non si può far dare la misura cautelare” [operatore di giustizia].

Gli operatori di giustizia si limitano ad intervenire sulla condotta criminosa, per tutelare la vittima e gli eventuali figli. Ma, dalle interviste, emerge comunque la difficoltà di intervenire nella sfera privata della persona e questo è tanto più evidente, quanto più è forte il legame che intercorre tra vittima e reo.

“Sicuramente noi raccogliamo i cocci del rapporto di coppia perché fino a che il rapporto tiene la violenza non la denunciano, perché credo che la coppia al suo interno trova un po' gli anticorpi da parte della donna che in nome di un qualcosa, di un sentimento, di un progetto, di un qualcosa che può andare oltre, ci passa sopra. Poi arriva il momento di dire basta e lì iniziano i problemi perché c'è un forte senso di rivalsa e capire fino a che punto questa rivalsa si traduca in un'accusa falsa o in una denuncia di un fatto vero tollerato per anni è molto difficile” [operatore di giustizia].

“Succede che a un certo punto dopo aver tanto sopportato vanno e dicono: “mio marito da anni torna a casa ubriaco e mi violenta” e qui fino a che il rapporto tiene queste cose non vengono denunciate. E quando vengono denunciate però c'è il problema di capire dove sono vere e dove no” [operatore di giustizia].

“[...] per le violenze sessuali, uno deve muoversi il prima possibile, per i maltrattamenti, le questioni in famiglia, forse non è necessario perché il tempo spesso sedimenta le cose. Per la separazione, è un terreno molto più esposto ad aggiustamenti. La violenza sessuale per la sua

gravità, ha un tale impatto, una tale lacerazione che non ammette ritorni indietro” [operatore di giustizia].

Come detto precedentemente, per la complessità della materia, occorre che i soggetti coinvolti abbiano le competenze e le conoscenze specifiche per rispondere in maniera adeguata nei momenti delicati che precedono e seguono la denuncia da parte della vittima di violenza. Per questo sono richieste anche doti personali di empatia e sensibilità nel trattare con le donne che si trovano in questa difficile situazione, oltre che una particolare formazione.

Dalle interviste alle operatrici dei Centri antiviolenza emergono alcuni esempi di casi di impunità del maltrattatore e di scarsa sensibilità e disattenzione nel momento in cui la persona vittima di violenza denuncia l'accaduto o nel corso del procedimento.

“Sì e poi è capitato il caso in cui una nostra mamma è andata a fare denuncia dopo ripetuti messaggi minacciosi e la persona che ha ritirato questa denuncia: «cosa scrivo tutti sti messaggi, ne segno solo uno, tanto sono tutti uguali», non ha preso il numero di telefono di provenienza, per cui anche a voler fare un'indagine, che ne so...un'intercettazione...non so cosa si possa fare io tecnicamente però credo che quando uno mi torna indietro da una denuncia così mi dice: «ma a cosa è valso?»” [Operatrice centro antiviolenza].

“Anche le opposizioni delle signora non erano considerate importanti: «lasci correre», intanto lui viveva a casa sua della signora. Lei non è stata capace di cambiare la serratura nei tempi in cui il servizio [sociale] riteneva utile perché era sempre in mezzo a questa ambivalenza: «sto facendo la cosa giusta?» [...] Lui veniva da noi, all'inizio per le visite protette e questo anche a noi diceva davanti alla bambina: «io a tua madre gliene ho date troppo poche, dovevo darle qualche pugno di più in faccia»... abbiamo riferito questo al servizio [sociale], ma... niente” [Operatrice centro anti violenza].

“E quelle arrivano dopo però, quando ormai l'atto è stato agito, poi non voglio ripetere sempre le stesse cose ma dipende da chi arriva, da come arriva, da quanto tempo ci mette, da come interagiscono perché se arrivano e dicono: “ma sì dai si beva un caffè, dai le offro un grappino poi l'accompagno a casa non ci pensi più...” [Operatrice centro antiviolenza].

Mentre da altre interviste emerge l'importanza della specializzazione e formazione in materia.

“Siamo in una realtà dove è specializzato anche il giudice, quindi già questa è una garanzia di formazione diversa da quella di altri posti, penso che sia una cosa molto valida in casi così delicati e registro anche delle difficoltà da parte di colleghi a lavorare perché sono reati che hanno una carica di fattore umano non paragonabile ad altre tipologie. Ci sono colleghi che non sono portati che non hanno...quindi sostengo la specializzazione in tutte le fasi. Devono essere delle situazioni dove ci si sente sicuri di lavorare. Non sono situazioni che si possono trattare in maniera standard o burocratica. Se la parte lesa scoppia a piangere e al pubblico ministero vengono i nervi, la parte lesa non dirà niente. E la stessa cosa vale per il giudice, se la parte lesa si blocca e il giudice non è in grado di assistere queste cose il processo prende un'altra direzione. Quindi qui assicuriamo competenza e sensibilità. Ci sono cose che non sono codice, ma che sono necessarie” [Operatrice di giustizia].

Dagli interventi degli operatori di giustizia intervistati emerge anche una mancanza di forme di mediazione e di recupero nei confronti dell'autore della violenza, nelle fasi successive alla condanna.

“Dal punto di vista della pena ha un minimo e un massimo, dal punto di vista dell’esecuzione della pena molto dovrebbe essere fatto perché questi sono reati che hanno a che fare con comportamenti molto radicati nella persona che se non vengono rivisitati, rielaborati, trasformati in qualche maniera sono ripresi. Quindi sul piano del trattamento di dovrebbe fare molto di più di quello che si sta facendo, è utile prevedere forme di mediazione, per tutte le situazioni che sono recuperabili” [Operatrice di giustizia].

“E’ ovvio che sono decisioni che devono prendere le persone, anche il recupero della relazione lo è. E per fortuna non spetta a noi, noi dobbiamo solo intervenire su quel settore di comportamenti che costituisce reato ed una aggressione gravissima all’integrità della persona” [Operatrice di giustizia].

Gli operatori sociali spesso rivolgono alcune critiche ai giudici e alle Forze dell’Ordine: ad esempio la fretta e la superficialità dell’intervento, spesso diretto a ricostituire il nucleo familiare anche in casi in cui le violenze sono state gravi e reiterate, la mancanza di sensibilità in alcune risposte, la disattenzione nel comunicare in un contesto di lavoro in rete.

“Il marito è stato lì per un bel periodo lungo, ed è stato molto tenuto buono dai servizi eccetera. Lui magari aveva bisogno di documenti e il servizio diceva alla signora: «ma sì non lo faccia arrabbiare gli dia questo foglio» cosa le costa? Magari lei doveva pagare 30 euro per far vidimare questo foglio, (non cosa le costa in termini economici. Però anche). «Ma sì cosa le costa lo faccia vidimare». Questi i servizi sociali” [Operatrice centro antiviolenza].

“Perché a noi vengono in comunità piangendo dalla mattina alla sera per due giorni dicendo: «ma a me aveva chiamato l’assistente sociale, io non ho neanche un paio di mutande, non lo so che dovevo venire in Comunità». Perché dicono: «o tutelate e il bambino e prendiamo il bambino e lo mettiamo in una situazione di tranquillità e tu fai quello che vuoi” e uno rimane così..., oppure: «o lo denunci adesso o... » e queste non sanno da che parte attaccarsi per cui arrivano e dobbiamo fare tutto il lavoro, come funziona, la domanda è: «ma quanto tempo devo restare in Comunità?» boh...ma lasciano delle cose fuori eh! Succedono delle cose, hanno una famiglia che non sa dove sono, «se lui mi cerca, ma non è che viene a sapere dove sono?» [vittima]” [Operatrice centro antiviolenza].

“Cioè noi facciamo dei colloqui dove chi invia ci dice: «arriva una signora sudamericana, non mi chiedere il nome, non so neanche la residenza», ma se hai fatto un colloquio con una persona le avrai chiesto: «come ti chiami» e avrai preso un documento, una carta d’identità, saprai da dove arriva... e poi mi arriva una mamma italiana bionda e io mi chiedo, ma la signora sudamericana dov’è? Perché magari ha un cognome...il papà è spagnolo.

Allora io, quando mi arriva, devo rifare il colloquio, devo riguardare tutti i documenti, chiamare io il servizio e dire: «attenzione che la residenza è qua», va fatto il lavoro due volte” [Operatrice centro antiviolenza].

In questo capitolo è stato descritto come la donna arriva alla denuncia e le problematiche che incontra sia per arrivare a denunciare sia nei momenti successivi. Il percorso prevede varie fasi. La prima è l’audizione presso le Forze dell’Ordine, a questo punto si attivano delle misure protettive per donna e per gli eventuali figli; se la situazione viene reputata particolarmente grave allora si procede con l’arresto dell’autore di violenza, se invece non sussiste la gravità del fatto e pericolosità dell’autore, elementi che vengono valutati dall’operatore di giustizia, allora si cerca comunque di mettere la donna in una situazione di massima tutela. In questa fase si crea un paradosso: la donna non può più tornare in un contesto che la metta in una situazione di pericolo pertanto è costretta ad

abbandonare il suo contesto di vita, la sua casa ecc., mentre l'autore della violenza non subisce alcuna conseguenza, fino alla prova della sua colpevolezza.

A questo punto è opportuno fare una parentesi sulla legge 154 del 2001, che prevede l'obbligo dell'allontanamento dalla casa familiare del partner violento.

Questo è un procedimento civile che non richiede una denuncia, deve essere richiesto dalla donna o dal suo legale a un giudice civile che può allontanare il partner dalla casa familiare; è un procedimento importante perché può essere applicato sia in un contesto di matrimonio sia in una convivenza. Il problema è che, come confermato dagli intervistati, questa misura viene applicata raramente.

Le motivazioni sono di natura culturale e di natura logistica: gli operatori dicono che i giudici sono scarsamente predisposti all'applicazione di questa misura, e inoltre valutano l'allontanamento dell'autore rischioso per la vittima che rimane in un contesto conosciuto e può essere oggetto di ulteriori minacce o violenze, cosa che non accade se è invece la donna che si allontana e viene ospitata segretamente in un struttura specializzata; un altro problema è che dal momento della richiesta da parte del legale della vittima all'effettiva udienza fissata dal giudice per applicare questa normativa, può passare anche più di un mese. Il giudice, se la donna nell'arco di questo tempo ha già provveduto ad allontanarsi dal contesto familiare, valuterà che la situazione di pericolo non sussiste più e quindi la misura non verrà applicata.

Alla luce di queste problematiche la donna generalmente si vede costretta ad abbandonare il suo contesto familiare ed emerge la necessità dei rifugi di prima accoglienza.

Dalle interviste risulta che la denuncia non sempre avviene in un contesto in cui la donna si trova a proprio agio, non sempre viene creduta, presa sul serio, e in secondo luogo non sempre viene rassicurata; sono stati riportati degli esempi, soprattutto nei casi di prostitute o straniere, in cui la confessione della donna veniva sminuita da parte di alcuni soggetti appartenenti alle forze dell'ordine, in particolar modo nel caso in cui si trattava di personale di genere maschile. Questo è indice di arretratezza culturale che andrebbe combattuta innanzitutto aumentando il personale di genere femminile all'interno delle forze dell'ordine, che si occupano di questi temi e secondariamente formando e sensibilizzando gli operatori.

L'intervento penale viene visto, dalle persone intervistate, solo come uno strumento sussidiario di cui la donna dispone nel momento in cui decide di uscire da una situazione di violenza, quindi comprende solo una piccola parte di questo percorso. Ciò è vero per quanto riguarda la vittima, però è possibile che, invece, l'intervento penale sia più utile per l'autore delle violenze se venissero messe in campo delle misure di mediazione, reinserimento e di elaborazione delle violenza agita.

Capitolo 7

Il diritto nelle parole degli intervistati

7.1. Introduzione

In questo capitolo verranno ripresi i temi affrontati nel precedente cap. II, declinati a partire dalle questioni più significative emerse nei nostri colloqui con i differenti soggetti intervistati. L'analisi si svilupperà secondo due direttive principali: da un lato la prospettiva tematica, che cercherà di evidenziare le differenti sfaccettature che caratterizzano i percorsi normativi messi in atto per prevenire o per arginare il fenomeno della violenza di genere. Dall'altro lato, la seconda parte si incentrerà sul ruolo degli attori giuridici e sulla loro interazione con gli attori sociali, per riuscire a delineare "l'ossatura" delle interazioni tra "il giuridico" ed "il sociale" sulla quale costruire poi il successivo modello di intervento e di proposta operativa.

Le variabili coinvolte in questa analisi sono molteplici, soprattutto perché sono molte le "zone grigie" in cui le competenze tra i soggetti tendono a sovrapporsi, a confliggere, a contraddirsi. Il capitolo cercherà quindi di ricostruire gli svariati percorsi, e di proporre una valutazione dell'intervento normativo a partire dalla percezione degli operatori (giuridici e non), sottolineando le criticità, le lacune ed i pregi di una normativa eterogenea.

7.2. Donne e diritto. Il processo di emancipazione femminile e i suoi effetti normativi: la legge 66/1996

Il percorso normativo sulla violenza di genere nelle parole delle intervistate, nei testi politici e nei dibattiti che hanno preceduto e seguito gli interventi del legislatore si è sempre mossa in parallelo (o forse, in corrispondenza) alle proteste e rivendicazioni operate dal movimento femminista sulla scena pubblica italiana (ed internazionale). Tuttavia, la relazione tra attore politico-legislativo e movimento non è stata sempre dialogica e fruttuosa, anzi. La valutazione del pensiero al femminile sul diritto è stata spesso controversa, attribuendo allo

dispositivo giuridico il ruolo di meccanismo di potere e di dominio più che strumento di liberazione e di emancipazione.

Questa contraddizione è ben presente sin dall'antichità, l'Antigone di Sofocle parla di diritto come *déinos*, strumento "meraviglioso ed orrifico" del potere, e nella figura della nipote di Creonte che decide di sfidare lo Stato e lo zio per perseguire la giustizia contro l'arbitrarietà della legge si sono identificate moltissime femministe e innumerevoli momenti di lotta. La figura di Antigone è diventata l'archetipo di questa tensione, ed il perpetrarsi di questa contraddizione. Scrive Judith Butler:

"Cominciai a riflettere su Antigone anni addietro, quando mi domandavo che cosa ne fosse dei tentativi delle femministe di confrontarsi con lo Stato e di sfidarlo. Mi pareva che Antigone potesse contrapporsi alla tendenza a cercare l'appoggio e l'autorità dello Stato per realizzare gli scopi politici del femminismo per i quali le nuove femministe lottavano" [Butler, J. 2003, p. 11].

Cosa accadde in Italia con le mobilitazioni delle moderne Antigone? In che modo e in che misura le opinioni delle donne riuscirono ad influire e ad incidere sulle scelte del legislatore¹⁷ e sulla serie di norme che andarono lentamente modificando l'assetto giuridico della famiglia e delle sue relazioni a partire dal 1970¹⁸? E, soprattutto, che ruolo queste proteste hanno avuto nella stesura del dettato normativo riguardante la violenza di genere?

Il dubbio permane anche nelle parole di una delle operatrici incontrate:

"C'è stato il grande dibattito della legge contro la violenza sessuale, prima era un reato contro la morale adesso è contro la persona, è un reato grave...e quindi la legge certamente è cambiata. Poi ci sono state anche altre leggi, la legge 154 recentemente, che è una legge che permette l'allontanamento del partner da casa per motivi di maltrattamento e anche questo ha cambiato, meno di quanto ci si aspettava, però ha cambiato la situazione, nel senso che la donna se vuole può chiedere al giudice di allontanare da casa il marito.

Quindi ci sono stati degli elementi di legge che...oltre al diritto di famiglia, oltre alla legislazione sul lavoro, sulla maternità che sicuramente hanno dato delle risorse in più alle donne. La questione è sempre aperta se è la società che crea la legge o è la legge che crea la società."

Al centro di questo dibattito sul rapporto tra diritto e società, si inserisce nello specifico il lungo iter di gestazione della norma sulla violenza sessuale, che ha trasformato il reato penale da reato contro la morale a reato contro la persona attraverso la promulgazione della L. 66/96.

La prima proposta di legge ad iniziativa popolare sul tema, prodotta a seguito di una campagna che aveva raccolto oltre 300000 firme, era stata deposta in Parlamento nel 1979. Nei 17 anni intercorsi dalla proposta di legge popolare alla promulgazione della L.66/96 si annidano le problematiche sulla relazione tra proteste e recepimento delle istanze popolari da parte dell'organismo normativo.

¹⁷ Sullo stretto rapporto tra diritto e opinioni si veda Ferrari (2004), cap. VI.

¹⁸ Il 1970, con il referendum sul divorzio, rappresenta l'anno del primo intervento sul diritto di famiglia e la prima ricezione delle istanze femministe nell'ordinamento italiano.

Secondo una giudice, la norma è permeata dai dibattiti antecedenti, ed è il prodotto diretto delle proteste:

“La legge del 1996 secondo me è una legge fatta bene, anche perché non è calata dal cielo, quella è una roba a cui avevano lavorato non viene solo da dibattiti all’interno del parlamento ma anche dei gruppi di donne...considerando che è del 96 è una legge che tutt’ora fornisce degli utili strumenti al giudice...ovviamente sono passati un po’ d’anni, ha bisogno non di una modifica integrale ma di alcuni aggiustamenti” [una giudice]

La norma, nel complesso è ritenuta efficace degli operatori di giustizia.
Nello specifico, abbiamo riscontrato pareri favorevoli, sia da parte della magistratura:

“La legge del ‘96 secondo me è una legge fatta bene, anche perché non è calata dal cielo, quella è una roba a cui avevano lavorato non viene solo da dibattiti all’interno del parlamento ma anche dei gruppi di donne...considerando che è del 96 è una legge che tutt’ora fornisce degli utili strumenti al giudice...ovviamente sono passati un po’ d’anni, ha bisogno non di una modifica integrale ma di alcuni aggiustamenti sì” (un magistrato).

“Quindi secondo me le norme così come sono, con la previsione dell’attenuante e col la pena base così alta, secondo me sono adeguate, si possono dare pene molto alte per fatti gravi, e c’è la possibilità, nonostante il minimo della pena sia molto alto, 5 anni, come minimo, è molto alto, si può dimensionare (un magistrato)”.

Sia per quel che riguarda la componente legale e gli avvocati:

“Secondo me la trattazione gli atti sessuali sono puniti molto severamente ed adeguatamente...io non credo assolutamente che le pene debbano essere aggravate, la violenza sessuale ha una pena base da 5 a 10 anni, con l e aggravanti aumentano notevolmente, tutt’al più il problema è che a livello pratico per una serie di scelta processuale è che in concreto una violenza sessuale ha la pena è di 4 anni. [...]

Al momento non vedo grandi correttivi, vorrei un reato in grado di tutelare le vittime di stalking, la normativa va bene”(avvocato).

Che per quel che riguarda gli operatori sociali:

“No, io credo che in senso generale, sia in senso penale che civile, nel senso per quanto io non sia una giurista, abbia dei buoni strumenti, dia buoni strumenti...abbiamo anche l’ordine di allontanamento...cioè, voglio dire, ci sono state certe attenzioni, poi magari non sono sempre così facilmente applicabili soprattutto quelle in via d’emergenza perché comunque... io credo che gli strumenti giuridici ci siano, non è l’ampliamento delle norme, è il saperle utilizzare bene” (un’operatrice).

La normativa del ‘96 è percepita come efficace proprio per la natura di alterità che contraddistingue il rapporto tra vittima e reo, per la flessibilità della pena e per la libera scelta della donna di procedere o meno sul caso.

Infatti, il dibattito femminista ha sicuramente inciso sulla modalità di espletamento dell’azione penale scelto dal legislatore del 1996: la querela di parte.

Una delle nostre intervistate spiega così le ragioni di questa scelta:

“per la violenza sessuale è stata scelta la querela perché aveva tutto un ragionamento...che era determinato dal fatto che la donna che subisce la violenza sessuale...li si ragionava più sulla

violenza sessuale tra sconosciuti che su quella all'interno delle mura domestiche, tra uno shock notevole...e deve capire se il suo percorso è veramente quello della necessità di vedere punito chi ha compiuto quel determinato fatto, rimettendo in movimento il suo vissuto dalla violenza che invece vorrebbe magari dimenticare...oppure se il suo percorso è quello di mettere da parte questa brutta esperienza ed elaborarla in altri ambiti che non sono quelli giudiziari e quelli della punizione,...anche se noi sappiamo che la punizione è l'atto non dico fondamentale, ma uno degli atti importanti per evitare che la persona che ha compiuto il fatto si ritenga completamente...che si ritenga di avere fatto una cosa non grave...perché se tu non punisci la persona che ha commesso ha un senso di immunità, si ritenga quindi in qualche modo al di sopra dell'intervento della legge...questo per quel che riguarda il penale, per quel che riguarda la violenza sessuale..."(un'avvocata).

Sulla procedibilità per querela, tuttavia, vi sono a volte delle perplessità, soprattutto nei casi di violenza sessuale tra conoscenti:

"Nel contesto familiare poi l'accertamento della violenza sessuale è sempre un'esperienza molto difficile, perché dal punto di vista probatorio e dal punto di vista della cultura giudiziaria. E' difficile per tutti i fatti che vengono al chiuso e di cui non si conserva traccia.

Uno degli argomenti che vengono portati quando le si chiede: "ma lei come reagiva?" "non reagivo perché avevo i figli accanto e non volevo che sentissero".

Io ho l'impressione che nel rapporto sia molto vischiosa la consapevolezza della violenza, che quello che se noi lo interpretassimo nei confronti di chi non ha una relazione sarebbe pacificamente di violenza sessuale, forse dalla donna non è nemmeno percepita tale nella relazione. Io culturalmente sono sempre stata dell'idea che la gravità del fatto richiedesse una procedibilità d'ufficio, in ordine alle violenze sessuali tutte. Mi rendo conto però che quando si è nel campo... vedo le difficoltà nel Processo" (intervista ad un Gip).

Di nuovo, torna il dilemma: è un dovere dello Stato punire le violenze sessuali o è un diritto della donna vedere puniti i responsabili della violenza subito?

La possibilità di scelta, comunque, riconosce alla donna la capacità di poter decidere e di farsi portatrice del proprio percorso di vita e di uscita dalla situazione di ingiustizia in cui è finita, ed era stata una delle istanze più acclamate e volute dai movimenti femminili.

Sarebbe semplice ricondurre i pregi della legge al lungo periodo di gestazione (di quasi 17 anni) che ha contraddistinto il suo iter parlamentare. Questa lettura, tuttavia scontrerebbe diversi difetti, attribuendo alla lunga riflessione i pregi dell'efficacia, che, forse, più banalmente, si possono riconoscere nel fatto che il diritto ha cristallizzato, con un ritardo notevole, un dato di fatto, una situazione già presente nelle prassi che andava disciplinata giuridicamente e che richiedeva una tutela delle parti deboli. La proposta di legge del 1979 era già stata il frutto di più di un decennio di dibattiti e discussioni nei circoli femministi e nelle piazze che avevano portato al referendum sul divorzio, alla depenalizzazione dell'aborto e alla revisione del diritto di famiglia. Come scrive Pitch, l'intera vicenda sembra rispondere

"a esigenze interne di quello che allora ancora si viveva come movimento politico delle donne, esigenze di ricompattamento, di visibilità e consenso pubblici, tramite una chiamata alle armi contro un nemico fortemente simbolico (la violenza sessuale come segno più evidente e feroce del patriarcato) e l'illusione di una vittoria semplice e a portata di mano: la nuova legge"[Pitch, 1998, p.150].

La approvazione dopo 17 anni della legge 66/96 è, secondo Pitch, l'illusione di una vittoria definitiva del movimento femminile sul patriarcato. La sociologa, infatti, presuppone che questo sia solamente la punta dell'iceberg del problema della violenza sulle donne, e che la norma, che doveva essere il primo passo per un completo processo di "liberazione", non abbia ottenuto i risultati sperati a livello legislativo.

Sicuramente, la figura pubblica e sociale della donna non è rimasta statica di fronte agli eventi e se non vi è stato un adeguamento efficace da parte del legislatore sui nuovi equilibri e le nuove istanze, di certo negli ultimi quarant'anni, la condizione femminile è stata caratterizzata da forte dinamicità da uno spostamento dei ruoli sociali dei partners.

Come afferma un nostro intervistato:

Fin qui sì, cioè i cambiamenti che ci sono stati dagli anni settanta ad oggi, sono stati cambiamenti delle donne, voluti, fraposti e in larga parte realizzati dalle donne, il cambiamento non sono venuti dagli uomini, ma dalle donne, l'uomo è cambiato di conseguenza, e si è riposizionato rispetto alla donna...e poi questo innesta una serie di catene di azioni e di reazioni e però sicuramente non sono iniziate da noi, intendo il nostro sesso, l'intero degli uomini [un membro di un'associazione di uomini].

Si è passati quindi da una condizione di sottomissione, di relazione di dominio introiettata

"per un periodo lunghissimo la violenza si è sempre intrecciata con la storia dei rapporti tra uomini e donne...per tutto un periodo la rappresentazione sociale della donna era quella di una donna debole, poi le rivendicazioni femministe hanno portato ad un processo di emancipazione...poi, oggi in una città come Milano ci troviamo di fronte a donne emancipate che subiscono violenza...se prima io sono uomo ti picchio perché tu sei a mia disposizione... si un po' stile primitivo, ti prendo per i capelli e ti trascino...e c'era più nascosta e meno pubblica..."(un'avvocata).

che abbiamo prima descritto con il concetto di violenza simbolica mutuato da Bourdieu, ossia:

"quella coercizione che si istituisce solo per il tramite dell'adesione che il dominato non può mancare di concedere al dominante (quindi al dominio) quando dispone, per pensarlo e per pensarsi, o meglio per pensare il suo rapporto con lui, solo di strumenti di conoscenza che ha in comune con lui e che, essendo semplicemente la forma incorporata della struttura del rapporto di dominio, fanno apparire tale rapporto come naturale; o, in altri termini, quando gli schemi impiegati per percepirsi e valutarsi, o per percepire e valutare i dominanti (alto/basso, maschile/femminile, bianco/nero ecc.) sono il prodotto dell'incorporazione delle classificazioni, così naturalizzate di cui il suo essere sociale è prodotto" (Bourdieu, 1997, p.179).

ad un tentativo di riformulare il rapporto, non in termini di appartenenza, ma di alterità, cercando di ridefinire il femminile in modo da poter poi, di conseguenza, ri-pensare anche il maschile.

“C’è stato un grosso, un grosso, una grossa affermazione quella delle donne che è andata oltre l’equiparazione, perché in realtà le donne poi tanto equiparate agli uomini non ci vogliono stare, perché hanno capacità differenti, modo di rapportarsi alla vita differenti, modi di concepire le relazioni molto diversi, perciò io credo che dentro quella, quel movimento, sia stato creato un percorso di libertà, di autonomia, di autodeterminazione, e che siano state...e che è stato fondamentale per gestire una nuova situazione...questo all’uomo non fa bene, è la libertà che non gli funziona...questa libertà è il dato che fa scattare la violenza molto spesso, perché è la libertà di prendere le proprie decisioni e di fare anche una scelta di non stare più dentro ad un rapporto...quindi io dico se tu mi vuoi costringere a...se tu vuoi sottomettermi, perché è una questione di potere maschile su di me..io mi prendo la libertà di andare per un’altra strada...e allora lì quello è il momento clou di difficoltà per la donna, perché quando cerca di uscire da questa violenza le succedono di tutti i colori fino alla morte” (un’avvocata).

Le parole dell’avvocata sembrano confermare la visione tragica di Bourdieu, che non prevede una liberazione totale dalle strutture di dominio, in quanto queste, (in un passaggio che è stato ampiamente criticato dal movimento femminista) si esercitano secondo l’autore solo

“con la collaborazione di coloro che lo subiscono, in quanto questi ultimi contribuiscono a *costruirlo* come tale. Ma sarebbe estremamente pericoloso accontentarsi di questa constatazione (come fa il costruttivismo idealistico, etnometodologico o d’altro segno): questa sottomissione non ha nulla a che vedere con la «schiavitù volontaria» e questa complicità non viene concessa con un atto cosciente e deliberato; essa è piuttosto l’effetto di un potere, che si è iscritto stabilmente nel corpo dei dominati, sotto forma di schemi di percezione e di disposizioni (a rispettare, ammirare, amare ecc.), cioè di credenze che rendono sensibili a certe manifestazioni simboliche, come le rappresentazioni pubbliche di potere.” (Bourdieu, 1997, p.180).

Per il sociologo francese, la cognizione del rapporto di potere diviene efficace e meccanismo di dominio proprio perché iscritta nei corpi. Non basterebbe, quindi, una “presa di coscienza” della posizione di subalternità, dello schema di dominio, che, potremmo affermare, è già avvenuta ed è divenuta pratica di reazione da parte del movimento femminista, ma è doveroso, secondo Bourdieu, agire a livello dei corpi, per poter modificare e interrompere “la straordinaria inerzia che risulta dall’iscrizione delle strutture sociali nei corpi” (Bourdieu, *ibidem*).

7.3. Violenza o conflitto? I maltrattamenti in famiglia nelle parole degli intervistati

Le perplessità espresse dai giuristi nel capitolo II sulla tipizzazione della violenza domestica come reato e la sua inclusione nel 572 c.p. ritornano nelle parole degli operatori sociali e di giustizia.

In generale, gli intervistati presentano così la norma:

“C’è la 572 la norma sulla violenza domestica, maltrattamento in famiglia che per giurisprudenza costante è una fattispecie che viene integrata anche solo da un sistema di condotta offensiva: lo svilire della figura del genitore davanti ai figli, svalutarla continuamente,

“non dire cazzate” “ quando parli dici solo stronzate”.. questa è una condotta che da nessuna altra parte è prevista come autonoma figura di reato, ma che in quel contesto viene considerata come suscettibile di integrare un reato più grave di quello che non sia la semplice...[...] Il maltrattamento in famiglia si ha invece quando questa condotta è talmente reiterata che si risolve poi in un senso di svalutazione della persona, soprattutto se ci sono figli di mezzo.” (intervista ad un giudice).

“Se parliamo di maltrattamenti, i maltrattamenti sono un reato perseguibile d’ufficio e quindi la donna ringraziando il cielo quando va a denunciare non ha il peso di dover chiedere la punizione non ha l’opportunità di ritornare indietro...quindi il processo parte. Il processo purtroppo è lento, è lentissimo, la parola del giudice arriva almeno due o tre anni dopo, la prima, parliamo di giudizi di primo grado perché poi in appello le cose vanno...però a volte è sufficiente. E’ un po’ più veloce nei casi in cui si utilizza quello strumento che secondo me è molto intelligente che è l’allontanamento dalla casa familiare, che può essere adottato sia in sede penale sia anche dal giudice civile, nel corso di una separazione eccetera si può e anche il giudice civile può allontanare il maltrattante dalla casa familiare, per il giudice penale quando c’è questa misura è chiaro che questa misura ha una scadenza e quindi i tempi sono sicuramente più brevi. [...] Allora che cosa succede un po’ di tutto, nel senso che ci sono situazioni in cui la donna è arrivata al punto in cui non ne può più, denuncia e va avanti, e va avanti, riesce ad andare avanti, questo soprattutto quando ha degli appoggi, quando funzionano i servizi, nei casi in cui c’è anche magari una presa in carico che dà molta forza, a me è capitato di sentire, mi ricordo in particolare tanti anni fa una donna che era andata in comunità, era una situazione di violenze orrende e l’ho sentita in più udienze e lei nell’ambito della comunità aveva un supporto psicologico”(Intervista ad un giudice).

e ancora:

“Non si configura il reato di maltrattamento e anche quello è una valutazione che dobbiamo fare noi a livello investigativo, cioè dover dimostrare la reiterazione nel tempo, o con la testimonianza della donna che ci racconta determinati episodi e lì si va anche a riscontrare perché poi la parola dell’uno e la parola dell’altro non è al 50%, sicuramente la donna maltrattata viene valutata con una valenza maggiore. Perché il maltrattante non ammetterà mai.

Per lo meno direttamente. Poi magari lui lo potrebbe ammettere al telefono con il fratello e noi se lo potessimo intercettare lo potremmo inserire come elemento di prova. [...] Ci sono casi in cui la donna, esasperata, viene e dice: “vengo maltrattata, anche nei rapporti sessuali sono costretta ad accondiscendere a mio marito” (Intervista ad un gip).

Uno dei problemi principali del reato di maltrattamento in famiglia, per come è configurato nel nostro codice penale, è la dimostrazione del dolo, che si presenta come

“un dolo «pressoché programmatico che abbraccia e fonde le diverse azioni» richiesto dalla norma incriminatrice e che si sostanzia nella «inclinazione della volontà ad una condotta oppressiva e prevaricatoria che, nella reiterazione dei maltrattamenti, si va via via realizzando e confermando, in modo che il colpevole accetta di compiere le singole sopraffazioni con la consapevolezza di persistere in un’attività illecita, posta in essere già altre volte” (Cass. Sez. VI 20/1/1992).

La costruzione della fattispecie, rende difficile la prova in sede processuale, per poterne dimostrare la continuità e la reiterazione, come spiega uno degli operatori di polizia:

“Di fatto vengono formalmente raccolte delle denunce per lesioni, per percosse e quelle sono a querela di parte. E quindi quelle si possono ritirare, il reato di maltrattamento per la sua configurazione prevede che ci sia una situazione continua nel tempo, quindi formalmente se l’ufficio di Polizia raccoglie che la donna ieri è stata picchiata da suo marito, raccoglie una querela per percosse. Teoricamente quando una volta si era suddivisa la Procura dalla Pretura che loro avevano un database che mi da che si è perso nel tempo, è stata una cosa molto brutta. Dove raccoglievano non solo le querele di questo genere, raccoglievano anche gli interventi che fanno le chiamate al 113. Venivano raccolte tutte queste relazioni e inserite in questo database. Teoricamente questo faceva da precedente” (un poliziotto).

Il dialogo con il poliziotto prosegue con la messa in luce dei problemi che sorgono nel caso in cui vi sia una denuncia *una tantum* e non una chiara continuità:

“Non si configura il reato di maltrattamento e anche quello è una valutazione che dobbiamo fare noi a livello investigativo, cioè dover dimostrare la reiterazione nel tempo, o con la testimonianza della donna che ci racconta determinati episodi e lì si va anche a riscontrare perché poi la parola dell’uno e la parola dell’altro non è al 50%, sicuramente la donna maltrattata viene valutata con una valenza maggiore. Perché il maltrattante non ammetterà mai. Per lo meno direttamente. Poi magari lui lo potrebbe ammettere al telefono con il fratello e noi se lo potessimo intercettare lo potremmo inserire come elemento di prova” (un poliziotto).

Il problema della abitualità del reato, messo in evidenza dal membro della Polizia, emerge anche nelle parole di uno degli psicologi incontrati:

“Poi abbiamo una legge che dice che c’è l’obbligo di denuncia della violenza domestica se è continuata, ma cosa vuol dire continuata? Nessuno lo specifica”.

La configurazione del reato come reato abituale diventa il principale ostacolo in sede di dimostrazione probatoria. Secondo un’avvocata, la costruzione del dolo avviene principalmente a livello della narrazione da parte della donna:

“se dalla narrazione emerge che vi sono più episodi, non un singolo episodio, si prospetta un dolo unificatore delle condotte e quindi un dolo abituale. Altrimenti il reato viene scomposto in singoli episodi e tipologie differenti di reato”.

Un racconto più frammentato basterebbe a tramutare i maltrattamenti in lesioni personali, percosse o ingiurie. Parte dell’iter processuale dipende, quindi, dalle parole della donna, e, conseguentemente, anche dalla capacità degli operatori di raccogliere quella narrazione. Aggiunge infatti:

“dipende sempre dalla narrazione...noi lo diciamo sempre durante la formazione, quanto è importante il primo ascolto...chi ascolta la donna in prima battuta sa perfettamente che deve avvisare la donna immediatamente, perché a seconda del contenuto della sua narrazione non c’è scelta per loro...se la narrazione prevede il racconto di lei che da quarant’anni ha subito...c’è lo stacco decisionale laddove c’è una narrazione che consente di vedere una continuità tra i fatti”.

Un secondo ordine di problemi è relativo invece alla procedibilità d’ufficio rispetto al reato di maltrattamenti, e al ruolo che alcuni operatori si trovano a svolgere in quanto incaricati di pubblico servizio:

“Dipende dall’età della persona perché noi siamo incaricati di pubblico ufficio quindi se una minore ti viene a raccontare di una violenza subita, di una molestia o quant’altro in ambito familiare o extra familiare, noi siamo obbligati a fare denuncia ovviamente.

Mentre nel caso fosse maggiorenne non abbiamo questo obbligo, ma abbiamo un impegno morale nell’aiutare la donna a fare denuncia, nel sostenerla nel processo che dovrà affrontare.

Poi se la donna viene inviata qui da altri servizi di solito la procedura è già avviata, magari ci chiedono di comparire per testimoniare, ci chiedono il parere.

Ciò che è cambiato con l’introduzione della normativa è che tutti gli operatori sono andati nel panico perché: “oddio, oddio la tredicenne che arriva e mi dice che ha rapporti sessuali con il suo compagno di 15 anni, cosa faccio?”. Siamo andati tutti un po’ in tilt perché per quel che riguarda noi operatori le occasioni di aggiornamento precise e puntali su queste cose sono state poche e confuse” (un’operatrice).

Un’altra operatrice sottolinea, invece, i rischi derivanti da una denuncia effettuata da un incaricato di pubblico servizio sull’escalation della violenza:

“Tenga presente che noi qui abbiamo l’obbligo della denuncia, essendo un ente pubblico, quindi siamo incaricato di pubblico ufficio e quindi laddove noi individuiamo gli estremi di una procedibilità di ufficio dobbiamo comunque procedere anche laddove la donna non voglia. Perciò, nei reati tipo le percosse che sono a querela di parte le donne hanno la possibilità di scegliere se denunciare o meno, ma se c’è un maltrattamento e il maltrattamento è procedibile di ufficio, reiterato nel tempo con un rischio molto elevato eccetera eccetera, noi dobbiamo procedere anche se la persona non è concorde perciò, già rispetto ad altri enti, per esempio rispetto al privato sociale che non hanno questo obbligo, noi alcune volte anche se la donna non è pronta e non vuole, noi procediamo. Però è vero che sicuramente anche se molto è stato fatto però ci sono ancora molte paure da parte della donna di procedere alla denuncia del compagno, del marito eccetera. Anche perché l’esperienza ci dice che, laddove comincia a essere tirata in ballo la giustizia, c’è un aumento, soprattutto nel momento iniziale dell’iter giudiziario, della violenza da parte dell’uomo. Quindi hanno molta paura. Però con gli adeguati supporti...comunque rispetto ad un tempo sono aumentate, quindi questo vuol dire tantissimo: vuol dire che la donna è diventata...che è più consapevole del fatto che non deve provare vergogna, che non è una sua responsabilità...grazie alle associazioni, ai luoghi protetti in cui possono fare un percorso riescono a capire dove è il limite di questa responsabilità.” (un’operatrice)

Una poliziotta intervistata adduce alcune spiegazioni :

“Ma io penso che sono un po’ tutte situazioni che si richiamano e si rafforzano l’una con l’altra, la denuncia è tanto più difficile tanto più c’è dipendenza, forme di dipendenza sono anche autoalimentate, la presenza dei figli non è un fattore che stimola, perché continua a perdurare questa idea: “non si può privare i propri figli dal genitore”, cioè l’uomo che picchia la donna inspiegabilmente è un padre perfetto, ha un ottimo rapporto con i figli. Io vedo in queste donne una scarsissima capacità di proteggere se stesse e di mettersi nella penombra, subendo una relazione. Perché una cosa è l’esplosione, quando si parla di maltrattamenti si parla di una durata, quindi di una relazione che ha quelle caratteristiche, ha momenti di recupero, il rapporto è complesso, non è fatto solo di botte, è fatto anche di affettività, di illusioni, di speranze, di cambiamento, di forme di amore. E’ questo il legame che è molto difficile da sciogliere e da superare” (intervista poliziotta).

La seconda possibilità sarebbe quella di rendere anche il maltrattamento in famiglia un reato querelabile, come la violenza sessuale. Ma quali sarebbero le conseguenze? Quante donne sporgerebbero querela? Come evidenzia un giudice,

“No, e io avevo onestamente meditando, ragionando...forse se fosse a querela, però poi ci ho pensato perché a fronte di queste situazioni ce ne sono tante altre di così seria debolezza che se fosse a querela, rimettibile probabilmente la donna non troverebbe mai il coraggio di farla la querela oppure sarebbe tanto soggetta a questo timore ...e allora...”

La serie dei problemi qui esposti confluisce nella valutazione complessiva sulla norma proposta dagli operatori di giustizia e dei servizi: in generale il maltrattamento si presenta come una procedura ostica, richiedente una *probatio diabolica* in sede processuale che rallenta il meccanismo e limita la tutela *de facto*:

“La legge sulla violenza sessuale sicuramente viene applicata, la 154 con difficoltà, ci sono meno casi di quanti ci si poteva aspettare. E’ difficile che le donne facciano questa procedura, che il giudice ne tenga conto a sufficienza, ci sono anche delle questioni organizzative all’interno della legge. Dei passaggi un po’ difficoltosi, ci vuole una buona avvocatessa che segua le donne.

Perché è una procedura civile quando il maltrattamento è un pezzo di tipo penale, insomma ci sono dei casi” (un’operatrice).

Ma lo spunto più interessante ci viene offerto dalle parole di un’avvocata, che evidenzia non solo i problemi visibili, ma anche i meccanismi latenti che soggiacciono alla perseguibilità dei maltrattamenti in famiglia:

“Dov’è il grosso nodo, il grosso problema che non si riesce mai sciogliere? E’ quello legato al fatto di confondere la violenza con il conflitto. Secondo me questo oggi è il grosso tema. Noi ci troviamo nelle aule di tribunale ad avere declinata la violenza come conflitto coniugale, magari grave, gravissimo, tutto quello che si vuole, ma di conflitto si tratta. Quando si fa questo passaggio è un passaggio giuridicamente ed anche culturalmente molto importante, che nega la violenza e mette le due parti sullo stesso piano. Questo è il grosso tema di confronto e scontro che c’è soprattutto da che è stata proposta e poi approvata la legge 54 del 2006, che parla di affidamento congiunto. Perché tutti sono concordi nel dire che con la violenza non è possibile mediare, non è possibile nemmeno l’affidamento condiviso, ma in realtà la violenza non si vede, perché i coniugi possono anche picchiarsi come matti ma tutto ovviamente sto parlando quando c’è la presenza dei figli, tutto deve essere comunque riportato all’interesse superiore del minore che cancellerebbe secondo una certa cultura giuridica, la...il contrasto, cancellerebbe le problematiche legate al contrasto tra i suoi genitori” (un’avvocata).

Di nuovo, ritorna il problema emerso in precedenza: mantenere il focus della tutela sulla famiglia non solo ostacola nelle pratiche l’espletamento processuale, ma può essere, in presenza dei figli, uno degli elementi “distraenti”, in grado di ridefinire la violenza domestica come conflitto coniugale, di fatto eliminando il problema e lo squilibrio all’interno della coppia e relegando la violenza ad una delle variabili delle liti coniugali, subordinate al primario interesse dei minori.

7.4. Nuove norme o norme più efficaci? Una valutazione sull'applicazione delle norme sulla violenza di genere

Dopo aver analizzato nello specifico il dettato normativo, le criticità che sono emerse pongono il più classico degli interrogativi: è meglio modificare le leggi o è opportuno renderle più efficaci? Dove si blocca il meccanismo?

Nell'applicazione fattuale, nei gangli della burocrazia, o, *ab origine*, nella stessa formulazione? Ed ancora, se si dovessero individuare dei punti di criticità, quali sono le maggiori debolezze del diritto nei confronti della problematica della violenza di genere?

In generale, la valutazione proposta dagli intervistati sulle norme è positiva, mentre sulla loro efficacia applicativa vengono sollevati molteplici dubbi:

“No, io credo che in senso generale, sia in senso penale che civile, nel senso per quanto io non sia una giurista, abbia dei buoni strumenti, dia buoni strumenti...abbiamo anche l'ordine di allontanamento...cioè, voglio dire, ci sono state certe attenzioni, poi magari non sono sempre così facilmente applicabili soprattutto quelle in via d'emergenza perché comunque... io credo che gli strumenti giuridici ci siano, non è l'ampliamento delle norme, è il saperle utilizzare bene. Ci sta che il mio è un parere da assistente sociale e non da giurista per cui ci sta che magari non ha...però non ...” (un'operatrice).

“Beh sia il codice civile sia il codice penale non hanno grandi articoli, sono nel 96 la violenza sessuale è stata definita come una violenza alla persona, quindi siamo indietro anni luce. Lo stalking non esiste ancora una legge e queste cose le persone le sentono” (un'operatrice).

Io ritengo che la norma così come costruita preveda dei range di pena corretti, un minimo e un massimo, purtroppo è quasi sempre assegnata vicino al minimo edittale, forse in un reato come la violenza sessuale bisognerebbe avere un atteggiamento diverso, penso di cultura giuridica degli operatori e, quindi io sono contrario alla previsione giuridica dei processi per direttissima, di negare le circostanze generiche a tutte le predeterminazioni per legge di vincoli per il giudice, io vorrei che si spiegasse al giudice, magari valorizzando la fase del dibattimento oppure, i danni per la vittima, è importante una pena un po' più severa, sono assolutamente spaventato dall'idea di impedire che vengano concesse le circostanze generiche a chi viene accusato di violenza sessuale, perché è quello che consente al giudice di commisurare la pena in base alle circostanze...oppure pazzesco, pensare di fare un processo per direttissima nel giro di pochi giorni, per reati di questo tipo che magari la persona è straniera, è in ospedale, sta male, non serve a niente processare in quattro e quattr'otto una persona accusata di violenza sessuale, rimane in galera in attesa di giudizio una giustizia rapida ed efficace serve solo per calmare le acque...(un avvocato).

Come punire e quanto punire? Parte della questione rientra nel meccanismo di computo delle pene, soggette ad altre variabili indipendenti dall'evento criminale, ma che possono avere conseguenze poi in termini di funzione retributiva delle pene. La questione principale rimane quindi quella dell'efficacia, sia della norma, che della pena:

“di efficacia perché ci possono essere tante variabili perché una donna non sempre ha maturato di “avere una posizione chiara – e noi siamo qui per aiutarla – affinché arrivi ad una posizione chiara e quindi di esporsi” (un'operatrice).

Questo, tuttavia, non deve essere interpretato come una maggior domanda di penalità, o un incremento dei *range* di pena da infliggere, ma semplicemente in una più adeguata proporzionalità tra evento criminoso e punizione, soprattutto vista la quantità di tipologie di atti che rientrano nella violenza sessuale. Dalle parole degli intervistati, emerge infatti una discrasia sul piano punitivo: pene inflitte che tendono al minimo edittale, ma trattamento carcerario severissimo, senza privilegi né accesso a misure alternative per i responsabili della violenza:

“Ritengo di sì, che le fattispecie di reato ci sono le introduzioni di nuovi fattispecie di reato, quali questa dello stalking che non so come verrà tradotto in lingua italiana, non esiste il reato di molestie sessuali è tutto violenza sessuale...per farle un esempio, è violenza sessuale sia la congiunzione carnale che il bacio sulla guancia dato con una certa enfasi da una persona che non lo vuole, non c'è differenza al titolo di reato, ma solo la gravità del reato. Purtroppo la norma parla di chiunque costringe taluno a compiere o subire atti sessuali. Atti sessuali cosa si intende? Solo il toccare zone erogene piuttosto che altre zone il mettere la mano sulla schiena il datore di lavoro che tenta di baciare la sua sottoposta e pur troppo tenta di baciarla non ci riesce, è sempre violenza sessuale, ed è devastante perché a livello pratico, a livello repressivo i reati sessuali, vengono trattati dal sistema penale esecutivo vengono trattati come i peggiori reati, come i reati di mafia e c'è il divieto ad accedere a benefici penitenziari il che può sembrare corretto, giusto, ma crea effetti devastanti, perché la persona condannata anche a pena bassissima per un tentativo di bacio non può avere benefici, per cui quando la pena diventa definitiva, i, va in galera comunque e mi sembra un po' eccessivo... in un'ottica che non può ricevere lo stesso trattamento, queste sono scelte politiche, dall'indulto per forza escludiamo i reati sessuali però l'omicidio rientra nell'indulto, i reati sessuali può voler dire tutto e anche azioni con una gravità molto molto minore...” (un avvocato).

E ancora:

“La mia lamentela è nelle pene, che talvolta purtroppo la violenza sessuale a volte non ha una risposta così adeguata. Mi sembra strano che la pena per stupefacenti va da 6 a 20 anni e che a livello pratico colui che voleva spacciare 20 gg di cocaina o 50 gg di hashish poi se l'è comprato per sé rischi la stessa pena di chi ha violentato una persona...dal mio punto di vista non è corretto” (un avvocato).

“Innanzitutto da quando viene svolta la denuncia a quando viene sentita la persona denunciata e viene richiamata la donna c'è sempre poi un chiedere ma è la prima volta non è la prima volta ma allora perché ha sopportato come se quasi fosse una sorta di rivendicazione da parte della donna fare questa denuncia poi vabbé intervengono anche gli avvocati vi è la riduzione di un terzo della pena dico la verità qualcuno andare in carcere io non l'ho ancora visto la frustrazione della donna e delle donne che aiutiamo noi è perla maggior parte delle volte il vedere il compagno è fuori e in qualche modo non ha dovuto rispondere più di tanto per quello che ha fatto e la pena è talmente bassa che non la passa di certo in carcere” (un'operatrice).

Se la problematica per il reato di violenza sessuale è connessa al computo delle pene, la criticità per i maltrattamenti in famiglia verte sull'applicazione delle misure cautelari a tutela della vittima. In particolare, come evidenziato in precedenza, rispetto all'ordine di allontanamento, vi sono problemi non solo di conoscenza della norma e di somministrazione della misura, ma anche di applicazione concreta:

“la legge non è male, c'è sempre il discorso che abbiamo affrontato prima: il maltrattante chi lo ferma? Perché sicuramente non lo ferma un provvedimento come quello dell'allontanamento

dalla casa familiare, non lo ferma un divieto di dimora in un determinato comune... perché lui è libero di fare quello che vuole, può arrivare lì a fare quello che vuole...poi ne risponderà di conseguenza, però intanto l'incolumità fisica della donna non è stata tutelata. Il carcere (il reato prevede da uno a cinque anni) consideriamolo grave arriviamo a 4-3 anche 5, dopo 5 anni quello esce più incazzato di prima e se vuole vendicarsi si vendica. Non si può fare nulla, oggettivamente, bisogna sperare che non si arrivi al limite.

Tutela della donna: quello sì, darle la possibilità di avere un supporto, una casa protetta, quello sì, però quello ci pensano associazioni nell'ambito locale" (un poliziotto).

Se fino ad ora sono state fatte valutazioni sulla efficacia della norma penale, sono state raccolte, tuttavia, riflessioni più ampie sulla scelta stessa dello strumento penale come possibile soluzione, o, al contrario, sul suo utilizzo come *extrema ratio*, preceduto da altri interventi di tipo sociale. Tra le proposte emerse, a critica dello strumento punitivo, l'utilizzo della mediazione penale come modalità di prevenzione delle recidive:

"Un altro strumento valido è la mediazione penale, come dopo preventivo, cioè fanno incontrare vittima e reo (di solito minorenni) e c'è un percorso, questo non per reati gravissimi come la violenza sessuale. Perché il carcere non è assolutamente preventivo è solo punitivo, invece la mediazione potrebbe essere uno strumento che per lo meno non fa reiterare il reato" (un'operatrice).

Come argomenta una giudice,

"io non credo che la prevenzione passi attraverso il codice penale o civile che sia...la prevenzione si fa in altro modo, la prevenzione voglio dire io ho letto il preambolo della legge sulla violenza sessuale spagnola, e il senso è quello, la prevenzione si fa in altro modo...mi viene da pensare ad esempio in materia di violenza sessuale, quel meraviglioso progetto delle parole non dette che si faceva nelle scuole a cominciare dalle scuole elementari ce che molte scuole non sono state in grado di fare perché costa, ecco,quella è prevenzione. La prevenzione comincia da molto lontano...allora io non credo che la prevenzione si possa ottenere mettendo pene elevatissime, che commette il reato nel momento in cui lo commette non pensa alla pena che potrebbe avere,quindi non è questo...il giudice penale l'ho detto e lo ripeto ne sono convinta interviene nella patologia, non fa prevenzione il giudice...non passa attraverso il codice la prevenzione. La pena non ha, sebbene lo dicano i nostri testi sacri non ha una funzione di prevenzione, non ce l'ha io non ci credo che sia così. Di fatto la pena è solo retributiva, punto".

Le parole del giudice sono particolarmente efficaci per sottolineare la funzione sussidiaria dello strumento penale, ma non escludono un ruolo primario del diritto e di un'educazione ai diritti, nel processo di prevenzione della violenza domestica.

L'uso di norme manifesto e di norme estremamente simboliche (come lo strumento penale) non possono che agire da strumento temporaneo per fermare la falla, ma non sono efficaci per impedire lo sgorgare della violenza. Tuttavia, esse possono comunque assolvere ad una funzione importante:

"Con tutti i limiti che derivano da carenza di mezzi, strutture,e si ha ancora il senso di fare qualcosa, questo sì, forse è uno dei pochi rami in cui uno ha la sensazione di fare qualcosa di utile, anche perché non è questa la funzione, non dobbiamo mirare a questo però in un'ipotesi in cui c'è un danno di questo tipo, una sentenza del giudice ha in qualche modo un effetto riparativo, che non è il fine della sentenza del giudice ma è un effetto. Quante volte i terapeuti

dei bambini mi dicono che nelle sedute di restituzione, all'esito del processo, la sentenza del giudice che ha creduto al bambino viene usata per il percorso terapeutico e ha un'efficacia positiva nel percorso terapeutico. Questa non è la mia finalità io non decido pensando a questo, ma in questo senso ha anche una funzione di questo tipo, ha anche una funzione di questo tipo..."(un giudice).

La legge mantiene comunque il potere fortissimo di fornire una verità, più o meno condivisibile dalle parti, ma, sicuramente, un punto fermo all'interno di un conflitto con cui potersi, volendo, conciliare.

7.4.1. I tempi del diritto

Una piccola parentesi, a riconferma di quanto argomentato nel paragrafo precedente, viene dedicata ai tempi del diritto, e in particolare del diritto penale nei casi di violenza. Questo paragrafo diviene appendice necessaria per la riflessione sull'efficacia dello strumento punitivo, soprattutto perché vi sono pareri discordanti e ben poche soluzioni: da un lato la giustizia vorrebbe punire in tempi stretti i colpevoli e cercare di rendere il più breve e indolore possibile il processo per le vittime; dall'altro lato, le difficoltà probatorie richiederebbero tempi lunghi e la calma necessaria per ricostruire i fatti.

Ecco alcuni commenti:

"Quelli previsti dal codice, si apre un'attività di indagine, che dura un determinato lasso di tempo poi vi sarà la chiusura dell'indagine con l'archiviazione, il rinvio a giudizio, in linea di massima i tempi sono lunghi a meno che non vi siano elementi che possono dare luogo ad un fermo, giudiziario o del pm dove là i tempi vengono accelerati, anche se poi vi saranno i normali iter processuali. Beh, si, passa un anno, sei mesi, più o meno, non si può definire...beh naturalmente verranno presi anche dei provvedimenti perché a seconda delle problematiche della gravità si vedrà se è il caso che la donna torni a casa, se invece è il caso di collocarla in una struttura protetta dove nessuno sa dove andrà è chiaro che poi si andrà caso per caso a valutare come e che cosa fare da quel momento in poi..." (una poliziotta).

"Se parliamo di maltrattamenti, i maltrattamenti sono un reato perseguibile d'ufficio e quindi la donna ringraziando il cielo quando va a denunciare non ha il peso di dover chiedere la punizione non ha l'opportunità di ritornare indietro...quindi il processo parte. Il processo purtroppo è lento, è lentissimo, la parola del giudice arriva almeno due o tre anni dopo, la prima, parliamo di giudizi di primo grado perché poi in appello le cose vanno...però a volte è sufficiente. E' un po' più veloce nei casi in cui si utilizza quello strumento che secondo me è molto intelligente che è l'allontanamento dalla casa familiare, che può essere adottato sia in sede penale sia anche dal giudice civile, nel corso di una separazione eccetera si può e anche il giudice civile può allontanare il maltrattante dalla casa familiare, per il giudice penale quando c'è questa misura è chiaro che questa misura ha una scadenza e quindi i tempi sono sicuramente più brevi" (un giudice).

"Tendenzialmente due ipotesi, la persona accusata di un reato di questo tipo, di solito viene processata entro pochi mesi, perché la custodia cautelare scade entro un anno e deve essere celebrato il processo. Se una vittima è una persona adulta, più della metà dei casi finisce senza dibattimento, in giudizio abbreviato, e quindi la vittima non verrà più risentita. I casi in cui si celebra il processo sono casi in cui l'imputato è a piede libero, quindi non si presume una pericolosità tale da arrestarlo previamente. E di solito questo capita per le vittime bambini perché è molto più complicato ricostruire il fatto. Non sono sicuro che parlare subito sia

sempre meglio, a volte può darsi che sia più efficace preparare una persona alla cosa, almeno dalla mia esperienza. Anche l'avvocato che si deve occupare di lei, non è un obbligo che lei abbia un avvocato, è un aiuto che la può rappresentare in processo, spesso la donna non vuole parlarne, vuole chiudere il discorso, dopo un percorso terapeutico a volte migliora la situazione" (un avvocato).

Sebbene non vi sia concordanza sulla giusta durata del processo, è rilevabile che i rallentamenti della macchina giuridica, dovuti a inconvenienti burocratici, al sovraccarico dell'apparato giudiziario e ad altre questioni intestine alla macchina giudicante, incidono negativamente sia sull'andamento delle vicende di violenza (in particolare si pensi alla protezione del coniuge, alle situazioni di allontanamento, alle permanenze nella casa famiglia) ma anche sulla fiducia e sulla predisposizione alla denuncia da parte delle donne che hanno subito.

7.4.2. Effetti collaterali: le denunce delle donne migranti irregolari

Un tema particolarmente spinoso ed estremamente attuale è la questione delle denunce delle donne migranti irregolari. Che tutela possono avere le vittime che si trovano in una condizione di irregolarità per lo Stato? Quanto il timore dell'espulsione può incidere sulla scelta di denunciare o meno? Quale sentimento prevale, la volontà di giustizia o il timore di ritornare nel proprio Paese?

"Allora dipende anche molto dalla persona. Mi vengono in mente diverse situazioni: la persona clandestina che è stata abusata, con che coraggio va in Questura a denunciare, si aspetta ritorsioni dal violentatore o dal giro degli amici del violentatore, si aspetta che il Poliziotto la rimandi al suo paese a calci nel sedere, si aspetta che nessuno le dia ascolto perché è una clandestina, non ha il permesso di soggiorno, non ha la tessera sanitaria eccetera eccetera: "E va beh mi è capitata questa cosa, non dormo la notte, sto male, piango, mi viene più facile tagliarmi le vene, piuttosto che andare in Questura" (un'operatrice).

"Dettato normativo ...C'è una provata violenza su una donna la possibilità più accessibile di poter denunciare senza essere espulsa ecco.

Il meccanismo si blocca nel momento in cui la donna a non essere regolarizzata e fare un percorso. Cioè il percorso di uscita dalla tratta è un'altra cosa, non è semplicissima...ma non è che tu se hai subito uno stupro poi puoi essere regolarizzata e chiedere un permesso di soggiorno..il nodo è quello con le irregolari, con i regolari il discorso è di tipo familiare...per cui con questi soggetti sportelli in cui ci sono legali assistenza psicologica, alcuni ci sono ...ma che siano efficienti, di pronto intervento anche..."(un'operatrice)

"Forse ho visto più straniere che prendono consapevolezza. Mi è capitato molto di vedere diversi casi di prostitute, persone che vivono ai margini, che sono già una situazione di clandestinità l'idea di un clandestino di andare a fare una denuncia è già una situazione di rischio perché può essere portata in questura, identificata ed avviata una procedura di espulsione. che già vivono ai margini della società si assumono il rischio perché se ne parla prendono coraggio e vengono dagli operatori e dalle forze dell'ordine e tendono a muoversi e a denunciare non che prima non accadesse soltanto forse prima lo mettevano in conto nell'ottica di vivere ai margini, nel fare il lavoro terribile che le esponeva a questo quasi un riscatto" (un avvocato).

La condizione di migrante sottopone spesso ad una doppia esclusione ed alla convinzione di non avere diritti, quindi di non poter far valere le istanze legittime di giustizia nei confronti del torto subito:

Non lo so, l'efficacia sarebbe la diffusione diciamo di possibilità di arrivare ad un intervento legislativo...in più devo dire una cosa...il problema è che .la maggior parte delle persone che arrivano da noi sono senza permesso di soggiorno per cui sono ricattate due volte sia all'interno di una eventuale violenza familiare in più dalla fragilità di non avere diritti, in quanto il diritto di non poter soggiornare legalmente qui in Italia per cui la denuncia si può fare però c'è anche ...con il rischio eventuale di un'espulsione, specialmente in questi ultimi tempi.

E' molto difficile Nei casi più gravi a noi ci è capitato ci rivolgiamo a legali con la possibilità di chiedere il permesso di soggiorno per motivi umanitari...non è semplice..i permessi umanitari sono sempre più difficili...(un'operatrice).

Come poter uscire dall'empasse? Attraverso forme di tutela sussidiarie ed una rete di supporto in grado da facilitare non solo l'espletamento delle procedure giudiziarie relative alla violenza subita, ma anche quelle inerenti allo *status* della donna.

“quindi possiamo dire che nel caso di donne straniere senza il permesso di soggiorno l'intervento legislativo diventa più un ostacolo che non un aiuto?”

“Non dico un ostacolo, no, non è un aiuto se non in casi proprio estremi in cui si fa carico un'associazione, un'istituzione come un ufficio stranieri del comune in casi in cui interviene un ufficio...”(un'operatrice).

“capita che vengano avviate procedure di espulsione?”

“Personalmente non mi è mai capitato, ma per il gruppo di avvocati di cui faccio parte due casi di donne dopo la denuncia le mie colleghe sono dovute andare in via Corelli per cercare di fermare le procedure di espulsione. E' cambiato il clima politico, se ne parla...Fa molta più notizia il branco di stranieri, crea subito l'intervento di ordine politico...piuttosto che ammettere che i buoni padri di famiglia del nord commettono queste cose..” (un avvocato).

La tematica risulta complessa e molti sono i livelli di analisi e di discussione che si possono aprire, di certo, l'attualità del tema dovrebbe spingere a riflettere su possibili interventi e plausibili soluzioni.

7.5. Diritto e libertà: una cultura dei diritti come strumento di lotta alla violenza?”

Al termine di questo capitolo sulla normativa che disciplina la violenza sulle donne, risulta opportuno proporre una riflessione di più ampio respiro, che coinvolga il diritto in tutte le sue forme nel processo di lotta alla violenza di genere, quindi non solamente in termini di diritto penale punitivo, ma anche di un diritto in grado di cristallizzare (e tutelare) le rivendicazioni delle donne ed il loro processo di emancipazione e differenziazione non ancora concluso. Dice in una delle nostre interviste un'avvocata:

“Dunque noi siamo passati dalla potestà maritale, perché questa era fino al 1975, l'anno del discrimini perché c'è stata la riforma del diritto di famiglia, alla eguaglianza tra i coniugi,

eguaglianza in ogni senso...che cosa è cambiato? E' cambiata questa parola, la libertà...cioè perché non è stata sola una questione di eguaglianza, cioè di mero...di equiparazione, ma è stato un grosso, un grosso, una grossa affermazione quella delle donne che è andata oltre l'equiparazione, perché in realtà le donne poi tanto equiparate agli uomini non ci vogliono stare, perché hanno capacità differenti, modo di rapportarsi alla vita differenti, modi di concepire le relazioni molto diversi, perciò io credo che dentro quella, quel movimento, sia stato creato un percorso di libertà, di autonomia, di autodeterminazione, e che siano state...e che è stato fondamentale per gestire una nuova situazione...questo all'uomo non fa bene, è la libertà che non gli funziona...questa libertà è il dato che fa scattare la violenza molto spesso, perché è la libertà di prendere le proprie decisioni e di fare anche una scelta di non stare più dentro ad un rapporto..."(un'avvocatessa).

Le affermazioni fatte da quest'avvocatessa riprendono le riflessioni proposte da Luce Irigaray nel 1987:

"Ma il valore, i valori, sono pensati dalla parte del popolo degli uomini; non sono appropriati alle donne né iscritti nel diritto per difendere la loro vita, i loro beni. In epoca recente sono stati ottenuti alcuni cambiamenti parziali dei diritti delle donne. Ma sono cambiamenti che possono regredire. Sono ottenuti attraverso pressioni parziali e locali, mentre bisogna ripensare l'insieme del diritto come diritto che deve essere giusto verso due generi differenti nei loro bisogni, desideri, proprietà" (Irigaray, 1987, pp.14-15).

La dinamica emerge in maniera prorompente nel colloquio con un rappresentante di un gruppo di riflessione sul maschile, che riconduce ad un'unica matrice la violenza simbolica che permea tutte le leggi sulla vita e la reputa una delle cause scatenanti del macrofenomeno della violenza di genere.

Dice infatti:

"non stiamo citando quel moloch che è la sessualità, che è la biopolitica, che è il controllo dei corpi, la maternità, l'aborto, la procreazione assistita, tutto quello che riguarda proprio i corpi, i desideri. [...], i temi della vita, legati alla vita, alla generazione e quindi alla libertà dei propri corpi e desideri siano sempre più normati, però cosa succede, che noi non parliamo di interruzione di gravidanza, noi uomini, ma parliamo della 190, non parliamo di procreazione assistita ma parliamo della legge 40, non so come dire anche nel linguaggio parliamo di leggi, parliamo di norme, se siamo d'accordo o non siamo d'accordo, chi le ha votate e chi no, il discorso corrente che tu trovi non è il discorso di uomini a fronte di donne ma è mascherato di scienza, di diritto, di medicina, di chiesa cioè è come se la nostra parola maschile anziché rivelarsi come parola di metà del mondo a fronte dell'altra metà si vestisse di camici, toghe, di varie vesti più o meno tecniche, probabilmente per coprire la parzialità della nostra parola".

La parola giuridica si rivela quindi parziale, e in questo può disvelare un permanere di uno squilibrio che si cerca di combattere da più fronti. Dice ancora:

"Questa è violenza. Le donne parlano dal corpo e gli uomini parlano del corpo e non parlano dichiaratamente dalla propria posizione di uomini, tu dimmi che cos'è un medico, uno scienziato, un vescovo se non un uomo che indossa quel camice, però come dire la propria parola viene ammantata di volta in volta di fede religiosa secondo le indicazioni dottrinali, oppure di studi sul sistema nervoso fino all'evoluzione dei tre mesi o dopo eccetera. Non è un uomo che ci sta parlando p uno scienziato che ha condotto la loro ricerca e via discorrendo.

Allora a me sembra che le politiche che riguardano la vita, cioè fortemente la generazione e poi in generale la sessualità e l'esercizio della sessualità che è canale di scorrimento della vita la linfa vitale e il desiderio che è strettamente legato a tutto questo siano oggetto non dico del

“vero” ma comunque siano un grande oggetto politico di questo tempo e dove la contrapposizione sia fra questo modo di trattarla da parte di uomini come neutrale, come non sessuato e dall’altra parte le donne che dicono noi più che essere l’oggetto di queste discussioni siamo fortemente soggetto.

“ma, la norma sulle violenze, i maltrattamenti, come la leggeresti in questa chiave?”

“La norma sulla violenza tu stai dicendo le leggi che specificamente trattano di violenza...[...] anche questo tipo di legislazione e di cultura che ci sta dietro è violenza, è già violenza, cioè il fatto che il parlamento composto per il 90% di uomini possa legiferare con queste argomentazioni per esempio in tema di interruzione di gravidanza o di procreazione assistita credo costituisca violenza, perché questi uomini non si dichiarano come tali ma recepiscono di volta in volta ipotesi mediche, etiche, giuridiche e così via e non entrano in discussione con le donne che lo trattano a partire dal proprio corpo” (un volontario).

In un contesto così permeato da modelli che diffondono violenza simbolica e continuano a celare dinamiche di tipo patriarcale e squilibri tra uomo e donna, risulta evidente che lo strumento penale può svolgere solamente una funzione ancillare, ma che la riflessione, per poter essere incisiva, debba permeare tutti i livelli e gli strati sociali, proponendo un’educazione al diritto e ai diritti degli uomini e delle donne. Come scrive ancora Irigaray,

“Davanti a simili questioni, alcuni, alcune, oppongono oggi l’amore. Ma l’amore è possibile solo in due e in una relazione non subordinata ad un genere, non sottoposta alla riproduzione.

L’amore esige l’iscrizione dei diritti di ogni uno, una nel diritto civile. Questa iscrizione dei diritti della coppia nel diritto civile avrebbe l’effetto di convertire la moralità individuale in etica collettiva, di trasformare le relazioni fra i generi nella famiglia, o quello che ne fa le veci, in diritti e doveri riguardanti la cultura in generale”(Irigaray, 1987, p.15).

E’ in questo solco che risultano particolarmente programmatiche le parole di un giudice intervistato:

“Allora la prevenzione con quello che faccio io centra poco...questa non è prevenzione...comincia dalle scuole, dalle famiglie, comincia con sistemi di sostegno. Voglio dire, mi piacerebbe tanto un sistema in cui le coppie abbiano possibilità non dovendosi pagare un terapeuta di coppia privato di andare a raccontare e di essere accolti alle prime difficoltà gli strumenti di mediazione culturale, di mediazione, cominciano ad avere un po’ di senso, in ambito familiare sarebbero fondamentali, questa secondo me è prevenzione” (un giudice).

Lo strumento giuridico e le norme dovrebbero quindi operare in forma organica, o, come direbbe la legge spagnola, integrale. Così come, integrale dovrebbe essere l’intervento, in grado di toccare non solo tutti i differenti livelli legislativi e le sfere di competenza, ma, soprattutto, in grado di coadiuvarsi con l’ambito sociale, familiare, costruendo una prevenzione sociale diffusa ed una educazione ai diritti delle donne sin dalla prima infanzia.

Conclusioni

Dopo questo lungo *excursus* sulle molteplici modalità di manifestazione del fenomeno della violenza sulle donne, e, dopo aver scandagliato i percorsi esistenti sul territorio milanese di intervento per arginare il fenomeno, risulta opportuna una riflessione propositiva.

Evidenziare le criticità presenti sul territorio lombardo, seguendo le traiettorie di “aiuto” è stata un’operazione complessa, soprattutto perché richiede una riflessione a contrario: una volta monitorato ciò che c’è, è necessario, per poter compiere questa operazione, vedere il contrasto, le zone di assenza, le carenze nelle pratiche sociali e giuridiche.

Abbiamo quindi operato come un fotografo: così come l’artigiano delle immagini impressiona le pellicole al negativo per poter avere poi l’immagine sviluppata nei colori originali, noi abbiamo cercato di “mappare” tutte le tipologie di intervento presente sia dal punto di vista tematico che settoriale, per riuscire ad individuare le mancanze, le carenze, le possibili aree di intervento e di miglioramento.

Ci eravamo prefissate un’azione conoscitiva mirata alla proposizione di una linea di condotta concreta, un primo passo verso un “laboratorio” di riflessione comune, vicino all’idea “integrale” di intervento proposta dal modello spagnolo.

Per fare questo, tuttavia, è stato necessario individuare i “nodi critici” e i “corti circuiti” da sciogliere e da interrompere per poter, nel breve periodo, facilitare i percorsi di uscita dalla violenza e, nel lungo periodo, ridurre il fenomeno nel suo complesso, favorendo politiche di pari opportunità e di sostegno, oltre ad una più diffusa cultura dei diritti.

Cosa è emerso? Dai molteplici colloqui e dalle interviste effettuate, dagli studi di caso e dalle osservazioni partecipanti, è apparso come fondamentale il problema della conoscenza della problematica dei maltrattamenti e della violenza sulle donne, dei diversi saperi oggi esistenti e della loro diffusione e possibile integrazione.

La rappresentazione del fenomeno da parte degli operatori (sociali e di giustizia) sconta in parte un’ottica “settoriale” dettata dalla loro specifiche professionalità, che potrebbe essere implementata attraverso lo scambio di “know how” tra le varie *expertises*. Sebbene siano stati già avviati progetti pilota di formazione degli operatori di giustizia, dei medici e dei ginecologi del pronto soccorso da parte delle rappresentanti del privato sociale che da più tempo si occupano del tema (in primis, la Casa delle donne Maltrattate), riteniamo che sarebbe opportuno un percorso formativo a tutto tondo e di tipo biunivoco: non

solo una formazione specifica sull'intervento sociale, ma anche una formazione giuridica degli operatori, uno scambio di conoscenze tra "la Rete" e tutti gli altri campi coinvolti dal fenomeno della violenza: scuola, tribunale, ordine degli avvocati, procure.

In questo senso, per poter intervenire in maniera più incisiva, si consiglia una standardizzazione delle informazioni e dei dati raccolti dai servizi e dagli operatori. Dati "di qualità" possono essere strumenti preziosi per la valutazione degli interventi e per la mappatura del fenomeno.

Dopo questa premessa di tipo epistemologico, le riflessioni conclusive si svilupperanno secondo tre direttrici: una prima parte di tipo contenutistico sullo stato dell'arte del fenomeno, una seconda parte incentrata sulle differenze tra la situazione milanese ed il contesto bresciano, una terza parte di interventi operativi nel breve, medio e lungo periodo.

Come abbiamo trattato ampiamente in precedenza, ci troviamo di fronte ad un mutamento sociale che ha investito gli ultimi cinquant'anni della storia italiana, caratterizzato da una modernizzazione diseguale. Questo sviluppo a doppia velocità ha creato disuguaglianze tra i diversi settori della società e un forte divario tra lo sviluppo socio-economico e il cambiamento istituzionale e culturale.

In questa discriasia tra ordine economico ed ordine valoriale, in cui il boom del dopoguerra ha agito da acceleratore di "modernità", la famiglia risulta travolta e al centro di questa tensione. La famiglia italiana rappresenta il nucleo duro delle relazioni sociali, attore fondamentale di integrazione, grazie, soprattutto alla centralità della donna ad assumersi compiti diversi e responsabilità plurime.

Nella famiglia siamo passati da una donna soggetta all'autorità del *pater familias* e alla potestà maritale, ad una condizione femminile autonoma, caratterizzata da eguali diritti (formali) tra coniugi, crescente partecipazione al lavoro, un aumento della mobilità sociale e delle possibilità di accesso a ruoli professionali un tempo monopolio assoluto del genere maschile.

Allo stesso tempo, tuttavia, abbiamo assistito ad un permanere dell'archetipo della famiglia di tipo tradizionale, modello di riferimento ed unità di base delle società moderne, che mal si adatta ai mutamenti recenti che hanno caratterizzato le relazioni "sessuate" del mondo occidentale, Italia compresa.

Si assiste così ad un contrasto forte tra la rappresentazione discorsiva delle famiglie, sulle quali vengono modellati i modelli narrativi del diritto, e le famiglie de facto, caratterizzate da una pluralità di agenti, di problematicità e di relazioni.

Dalla famiglia monoparentale alla famiglia composta da genitore anziano e figlio non ancora indipendente economicamente, possiamo rilevare un caleidoscopio di opzioni e tipologie che hanno reso l'istituzione famiglia meno definibile ed incasellabile, sia in descrizioni che in normative, e che, proprio per l'assenza di una definizione "aggiornata" e socialmente condivisa, non hanno fatto altro che alimentare la frustrazione tra un modello irrealistico e una realtà mutevole.

E' questo strabismo una delle principali cause dei c.d. "corti circuiti" cognitivi e sociali che caratterizzano l'Italia del XXI secolo, dove si assiste ad una serie di

conclamati “fallimenti” del modello patriarcale: sono molte le relazioni familiari disfunzionali, caratterizzate dal succitato conflitto di aspettative e responsabilità delle donne, dalla problematicità dei rapporti di coppia e dalle incompetenze genitoriali.

Non solo, la distanza tangibile tra modelli istituzionalizzati e normativi di famiglia che attribuiscono alla donna una serie di doveri familiari (ereditati dal modello patriarcale) e la realtà odierna, non impediscono il permanere di queste aspettative a fronte di nuove responsabilità, proprie del percorso emancipativo.

Il discorso maschile che propone un modello di donna caratterizzato dalle responsabilità di cura domestica e della prole continua a rimanere in filigrana in molti discorsi e in molte pratiche normative: la donna contemporanea si trova immersa in una violenza simbolica e assoggettata ad un potere biopolitico che determina come figliare, quando poterlo fare, in che misura poter gestire del proprio corpo.

Inoltre, i poteri che si infiltrano nelle relazioni sessuate sono molteplici e amplificati anche dalla complessità sociale di questa tarda modernità: alla normale tensione tra uomini e donne all'interno di una dinamica di coppia si somma la serie di pressioni a cui vengono sottoposti i partners di coppie miste che si trovano a dover far fronte a problemi di integrazione che si sommano alle normali e complesse dinamiche della coniugalizzazione. La difficile accettazione del partner migrante in un contesto ancora “provinciale”, il fallimento di un progetto migratorio e le difficoltà incontrate per raggiungere una stabilità economica sono alcuni dei fattori che possono operare come amplificatori di violenza.

Al contrario, se la protagonista di un progetto migratorio è la vittima di violenza, la mancanza di reti forti di sostegno e di accoglienza sono la causa principale dell'abbandono di percorsi di uscita dalla violenza, in quanto si teme che il coinvolgimento della sfera “normativa” possa andare ad indagare su altre aree di vulnerabilità, come la cittadinanza o il permesso di soggiorno irregolari.

Non solo; ma la precarietà economica si riverbera anche nella proliferazione di nuclei familiari sbilanciati, costituiti da genitori spesso anziani (prodotto del costante invecchiamento della popolazione) e figli adulti non completamente autonomi, soprattutto per quel che riguarda un reddito fisso: lo squilibrio di poteri e la mancata emancipazione dei giovani diventano alcune delle cause scatenanti la cosiddetta “violenza generazionale”, fenomeno in crescita negli ultimi anni.

Si assiste quindi ad una resistenza dell'archetipo patriarcale a dispetto del tempo e delle veloci traiettorie sociali degli individui, un permanere di quello che Bourdieu chiamerebbe un *habitus* che viene spesso svuotato nelle pratiche ma che sopravvive nelle forme (sociali e giuridiche) e, soprattutto nel portato simbolico.

Come si può ripensare questa dinamica e se non ribaltare, quantomeno ridimensionare questo attaccamento “perverso” a modelli superati?

Sul breve periodo, sicuramente attraverso un intervento “di sutura” sulle emergenze. Attraverso la nostra indagine qualitativa, la massima criticità dell'intervento può essere individuata nelle prime 48-72 ore di uscita dal contesto familiare-di coppia da parte della donna maltrattata. Un intervento repentino ed efficace non sempre è possibile, soprattutto perché spesso manca un luogo deputato per garantire la protezione e l'accoglienza sull'emergenza. Se, in un

contesto ospedaliero, un letto per una notte si può trovare, in altre utenze “di accesso” al percorso di uscita dalla violenza, questo non è sempre possibile. Si pensi ai commissariati di polizia, alle questure, o ai consultori e alle case per le donne maltrattate spesso sovraffollate. Queste difficoltà si amplificano se la donna che inizia il percorso presenta altre vulnerabilità, quali dipendenze, disagi psichici o, se migrante, irregolarità giuridica. Se nel contesto milanese questo problema appare urgente, nel contesto bresciano la problematica è primaria e fondamentale, in quanto la Casa delle donne Maltrattate di Brescia si trova ad operare senza sostegni adeguati, ed è spesso priva di posti letto o di fondi per poterseli procurare.

Sul breve periodo risulta quindi prioritario il garantire una “eguaglianza” di percorsi e di tutela, indipendentemente dalle modalità di accesso.

Se la scelta di rivolgersi ad un servizio piuttosto che ad un altro è arbitraria, il potenziamento della rete (anche dal punto di vista finanziario, non solo di diffusione di saperi), potrebbe essere il primo passo per poter garantire libertà di scelta ma eguaglianza di tutela, non solo nell’area metropolitana, ma anche rispetto alle specificità provinciali.

La presenza di “criteri di selezione” in alcune strutture che escludono donne portatrici di molteplici vulnerabilità, dovrebbe essere il propulsore di politiche di potenziamento del servizio pubblico, magari ripensando al ruolo dei consultori, da diversificare rispetto all’efficace intervento di tipo ospedaliero proposto dagli sportelli SVD ed SVD.

L’erogazione di fondi atti a potenziare la rete ed i servizi, dovrebbe richiedere però una verifica: una delle criticità emerse dai colloqui è l’incapacità di progettualità dei singoli servizi, tesi soprattutto alla gestione delle emergenze.

Una programmazione in concerto tra strutture amministrative locali e servizi potrebbe favorire non solamente un intervento di tipo riparativo, ma conciliare le politiche di tipo preventivo da attuare sul lungo periodo.

Tra queste, in primis la succitata formazione a diversi livelli e proposta dai differenti attori cercando di far dialogare le molteplici professionalità, nell’ottica integrata ed integrale che si vorrebbe “rubare” alla normativa spagnola.

In secondo luogo, una programmazione a tutti i livelli dell’istituzione scolastica di progetti di “educazioni ai diritti” e di “prevenzione della violenza” sin dalla scuola primaria. Per poter smantellare l’habitus patriarcale e la riproduzione di violenza simbolica e fisica nella nostra società, non basta un intervento di tipo repressivo ed un sostegno psicologico e sociale, ma è necessario intervenire sulle coscienze dei futuri cittadini per poterli educare al rispetto e all’uguaglianza, in un clima di cultura dei diritti e non di cultura della violenza e della disuguaglianza.

Bibliografia

- Adami C. et al. (2000), a cura di, *Libertà femminile e violenza sulle donne: strumenti di lavoro per interventi con orientamenti di genere*, Milano, Franco Angeli
- Adami A., Basaglia F., Tola V. (2002), *Dentro la violenza: cultura pregiudizi, stereotipi. Rapporto nazionale "Rete antiviolenza Urban"*, Milano, Franco Angeli
- Agamben G. (1995), *Homo Sacer. Il potere sovrano e la nuda vita* Einaudi, Torino
- Baldry A.C. (2008), *Dai maltrattamenti all'omicidio. La valutazione del rischio di recidiva e dell'uxoricidio*. Milano, Franco Angeli
- Benjamin W. (1955), *Angelus Novus. Saggi e frammenti*, Einaudi, Torino
- Bonelli F. (1978), "Il capitalismo italiano. Linee generali di interpretazione", in *Storia d'Italia Einaudi, Annali, Dal feudalesimo al capitalismo*, Torino, Einaudi, pp. 1250-1252
- Braidotti R. (1993), "Gender and Post-Gender: The Future of an Illusion?", in Atti dell'undicesimo convegno biennale "*Methodologies of Gender*" a cura di Mario Corona e Giuseppe Lombardo, Herder, Roma, pp. 51-69.
- Bruno S.T. (2002), *Percorsi di uscita dalla violenza*. In *Trattato Completo degli Abusi e delle dipendenze*, Padova, Nizzola U., Pissacroia M., Piccin
- Butler J. (1990), *Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity*, Routledge, New York-London
- Butler J. (1997), *Corpi che contano. I limiti discorsivi del "sesso"*, Feltrinelli, Milano
- Butler J. (2003), *La rivendicazione di Antigone. La parentela tra la vita e la morte*, Bollati Boringhieri, Milano
- Campbell J. C. (2004), *Helping women understand their risk in situation of intimate partner violence*, in *Journal of Interpersonal Violence*, 19, 1464-1467
- Danna D. (2007), *Ginocidio. La violenza contro le donne nell'era globale*. Milano, Eleuthera
- De Lauretis T. (1996), "La tecnologia del genere" in *Sui generis*, Feltrinelli, Milano
- Farneti P. (1985), *Dimensioni della scienza politica*, "Teoria politica", n. 2, p. 82.
- Favretto A. R. (dicembre 1993), "Perché se n'è andata? L'esplicitazione pubblica del maltrattamento come esempio di discontinuità biografica", in *Rassegna Italiana di Sociologia*, anno XXXIV, Il mulino, Bologna, pp. 561-581

- Favretto A.R. (1995), *Il disordine regolato. Strutture normative e conflitto familiare*, L'Harmattan Italia, Torino
- Foucault, M. (1970), *L'ordine del discorso. I meccanismi sociali di controllo ed esclusione della parola*, Einaudi, Torino
- Foucault M. (1976), *La volontà di sapere. Storia della sessualità 1*, Feltrinelli, Milano
- Foucault M. (2007), *La cura di sé. Storia della sessualità 3*, (1984), Feltrinelli, Milano
- Foucault M. (1999), *Gli anormali. Corso al Collège de France (1974-1975)*, Feltrinelli, Milano
- Gianformaggio L. (7 Novembre 2003), *Le leggi e le grida: riforme e riscritture*, Atti del Convegno tenutosi alla Scuola superiore Sant'Anna di Pisa
- Giddens, A. (1990), *Le conseguenze della modernità*, Il Mulino, Intersezioni, Bologna
- Irigaray L. (2007), *Sessi e genealogie*, (1987), Baldini e Castoldi, Milano
- Martinelli A., Chiesi A.M. (2002), *La società Italiana*, Editori Laterza, Bari
- Piccone Stella S., Saraceno C. (1996), a cura di *Genere. La costruzione sociale del femminile e maschile*, Il Mulino, Bologna
- Pitch, T. (1998), *Un diritto per due. La costruzione giuridica di genere, sesso e sessualità*, Il Saggiatore, Milano
- Roehl J., O'Sullivan C., Webster D., Campbell j. (2005), *Intimate Partner Violence Risk Assessment Validation Study, Final Report*
- Romito P. (2 Agosto 1999), "Dalla padella alla brace. Donne maltrattate, violenza privata e complicità pubbliche" in *Polis*, "ricerche e studi su società e politica in Italia", A. XIII
- Romito P. (2000), a cura di *Violenze alle donne e risposte delle istituzioni, prospettive internazionali*. Milano, Franco Angeli
- Romito P. (2000), *La violenza di genere su donne e minori*, Franco Angeli, Milano
- Rubin G. (1975), "The traffic in Women: Notes on the 'Political Economy' of Sex", in Rayna Reiter (ed) *Toward an anthropology of women*, Monthly Review Press
- Sabbadini L.L. (1999), "Molestie e violenze sessuali. La parola all'Istat", in Crowell N. A e Burgess, A. W., *Capire la violenza sulle donne. La realtà statunitense, i dati emersi in Italia, le esperienze dirette di chi fronteggia un fenomeno senza confine*, Roma, Ed. scientifiche Magi, pp. 233-318
- Sanday P.R. (1981), "The socio-cultural context of rape: A cross-cultural study" in *Journal of Social Issues*, 37, 5-27
- Stoller R.J. (1968), *Sesso e genere*, titolo originale *Sex and Gender. The development of masculinity and femininity*. Science House, New York, Karnac Book, London
- Terragni L. (2 agosto 1999), "La violenza sessuale in Italia: Processi di definizione sociale e caratteristiche del fenomeno in diversi contesti italiani" in *Polis*, XIII, 255-270
- Ventimiglia C. (1988-1989), *La differenza negata: ricerca sulla violenza sessuale in Italia*, Franco Angeli

- Ventimiglia C. (1991), *Donna delle mie brame*, Franco Angeli, Milano
- Ventimiglia C. (1996), *Nelle segrete stanze. Violenze alle donne tra silenzi e testimonianze*, Franco Angeli, Milano
- Virgilio M. (Julio 2002), “Sistemi penali comparati: Violenza in ambito domestico e familiare (Italia)”, in *Revista Penal*, n. 10, pp. 212-215 La Ley, Salamanca
- Walker L. (1979), *The battered woman*, Harper and Row, New York
- Walker L. (1996), *Abused women and survivor Theraphy*, American Psychological Association, Washington D.C.
- Walker L. (2000), *The battered woman Syndrome* Springer Publishing Company, New York
- Whaten N. C., MacMillan H. L. et le Groupe d'étude canadien sur les soins de santé préventifs, *Prévention de la violence envers les femmes Recommandations du Groupe d'étude canadien sur les soins de santé préventifs*, Canadian Medical Association Journal, CMAJ • SEPT. 16, 2003; 169 (6)

Reports

- Giuristi Democratici, *Violenza sulle donne: parliamo di femminicidio* (2007)
- ISTAT, *Molestie e violenze sessuali. Indagine multiscopo sulle famiglie "Sicurezza dei cittadini"*. Anno 2002, n. 33, Roma, Istat. (2005):
- ISTAT, *La violenza e i maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia*, Anno 2006, Roma, ISTAT, (2007).
- Ministero per le Pari Opportunità, *Rapporto Urban 2006 Il silenzio e le parole*, (2006)
- Ministerio del Trabajo y Asuntos sociales (Spagna), *III Macroencuesta sobre la violencia contra las mujeres* (2006),
- ONU-UNHCR (2001) *La violenza sessuale nei confronti dei rifugiati, linee guida per la prevenzione e la risposta/UNHCR*, The United Nations Refugee Agency, Roma, UNHCR, stampa 2001 II, 82 p.
- Regione Emilia Romagna (a cura di Carmela Grezzi), *Istituzioni e violenza: documenti sulla lotta alla violenza contro le donne*, (2003)

Legislazione di riferimento

Normativa Internazionale

- Convenzione del 1952 sui Diritti Politici delle Donne
- Convenzione del 1957 sulla nazionalità delle donne coniugate.
- Convenzione del 1979 per l'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne

- Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. 48/104 del 20 dicembre 1993
- Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite A/54/4 del 6 ottobre 1999.

Normativa Europea

- Raccomandazione Rec (2002) 5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla protezione delle donne dalla violenza, adottata il 30 Aprile 2002, e esposizione dei motivi
- Decisione 803/2004/CE del Parlamento Europeo che istituisce il programma Daphne II
- Campagna Europea per combattere la violenza contro le donne, compresa la violenza domestica

Normativa Internazionale

- Germania, *Action plan of the Federal Government to combat violence against women*
- Norvegia, *Action plan domestic violence 2004-2007*
- Norvegia, *Plan d'action La violence domestique 2004-2007*
- Norvegia, Sintesi Piano d'azione 2004-2007 contro la violenza domestica
- Irlanda, *Tackling Violence at Home Action Plan N°1 October 2005 to March 2007*
- Spagna, *La Orden de Protección a las Víctimas de la violencia doméstica*
- Spagna, *Ley orgánica de Medidas de Protección contra la Violencia de Género 1/2004*
- Svizzera, *Nuovo servizio per la lotta alla violenza contro le donne*
- Regno Unito, *National Plan for Domestic Violence*
- Francia, *Loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs*
- Spagna, *Mujeres Inmigrantes y Violencia de Género*
- Bulgaria, *Legge n°27 del 29 marzo 2005 Contrasto delle violenze domestiche e di genere*
- Polonia. *Legge n. 180 del 29 luglio 2005 Contrasto delle violenze domestiche e di genere*
- Austria, *Legge federale per il contrasto e la prevenzione delle violenze di genere 2004*

Normativa Nazionale

- Legge 15 Febbraio 1996 n° 66, *Norme contro la violenza sessuale*

- Legge 8 Novembre 2000 n° 328, *Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*
- Legge 5 Aprile 2001 n° 154, *Misure contro la violenza nelle relazioni familiari*
- Legge 11 Agosto 2003 n° 228, *Misure contro la tratta di persone*
- Legge 8 Febbraio 2006 n° 54, *Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli*
- Schema DDL: *Misure di sensibilizzazione e prevenzione, nonché repressione dei delitti contro la persona e nell'ambito della famiglia, per l'orientamento sessuale, l'identità di genere...*
- Indicazioni Operative del Dipartimento Pari Opportunità: *Integrazione della dimensione di genere nella valutazione ex ante dei programmi operativi. Programmazione 2007-2013*

Normativa Regionale

- Regione Basilicata, Legge Regionale 29 Marzo 1999 n° 9 - *Istituzione di un fondo di solidarietà a favore di donne e minori vittime di reati di violenza sessuale*
- Regione Puglia, Legge Regionale 25 Agosto 2003 n° 17 - *Sistema Integrato d'Interventi e Servizi Sociali*
- Regione Sicilia, Legge Regionale 9 Maggio 1986 n° 22 - *Riordino dei Servizi e delle Attività Socio-Assistenziali in Sicilia*
- Regione Friuli Venezia Giulia, Legge Regionale 16 Agosto 2000 n° 17 - *Realizzazione di progetti anti violenza e istituzione di centri per donne in difficoltà*
- Regione Abruzzo, Legge Regionale 20 Ottobre 2006 n° 31 - *Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei Centri Antiviolenza e delle Case di Accoglienza per le Donne maltrattate*
- Regione Lazio, Legge Regionale 15 Novembre 1993 n° 64 - *Norme per l'istituzione di centri anti violenza o case rifugio per donne maltrattate nella regione Lazio*
- Regione Lombardia, DGR 19441 del 19 Novembre 2004, *Assegnazione alle aziende sanitarie locali ed al comune di Milano di finanziamenti per l'attivazione di progetti finalizzati a contrastare il fenomeno della violenza, anche sessuale e maltrattamento delle donne.*
- Regione Campania, Legge Regionale 23 Febbraio 2005 n° 11 - *Istituzione di Centri e Case di Accoglienza ed Assistenza per Donne maltrattate*
- Regione Liguria, Legge Regionale 6 Marzo 2007 - *Istituzione di Centri e Case di Accoglienza ed Assistenza per Donne maltrattate*
- Regione Liguria, Legge Regionale 1 Agosto 2008 n° 26 *Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere*

- Regione Calabria, Legge Regionale 21 Agosto 2007 n° 20 - *Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri di antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà*
- Regione Sardegna, Legge Regionale 7 Agosto 2007 n° 8 - *Norme per l'istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza*
- Regione Toscana, Legge Regionale 16 Novembre 2007 n° 59 - *Norme contro la violenza di genere*
- Regione Puglia Legge Regionale 21 Marzo 2007 n° 7 - *Norme per le politiche di genere e i servizi di conciliazione vita-lavoro*

Normativa Provinciale

- Provincia Autonoma di Bolzano, Legge Provinciale 6 Novembre 1989 n° 10 - *Istituzione del servizio Casa delle Donne*

Sitografia

- Portale Antiviolenza Donna
<http://www.antiviolenzadonna.it/>

Allegati

Allegato 1

La valutazione del rischio di recidiva nei casi di maltrattamento

Arginare la violenza e prevenire la recidiva

I fattori di rischio sono caratteristiche, circostanze la cui presenza aumenta la probabilità del perpetrarsi delle forme di violenza. Non esistono cause della violenza, ma delle circostanze legate all'individuo, al contesto sociale, alla sua storia pregressa la cui presenza è correlata al verificarsi e perpetrarsi della violenza.

La valutazione di rischio di recidiva comporta l'individuazione dell'intervento più appropriato per qual caso, per proteggere la vittima, per evitare l'escalation dei maltrattamenti che potrebbe sfociare anche in omicidio.

La valutazione del rischio di recidiva nei casi di maltrattamento

La recidiva è insita nei casi di maltrattamento, li caratterizza la ciclicità della violenza in termini di reiterazione della condotta e in termini di alternanza di tipologia di azioni negative esercitate.

La valutazione del rischio si basa sul presupposto che, per identificare un fattore di rischio bisogna individuare chi fra i maltrattanti reitererà la condotta violenta e capire che cosa lo distingue da un altro che non la reitererà. Si procede analizzando il rischio (probabilità) di recidiva, la natura (quale forma di violenza), l'imminenza (nel breve e nel lungo termine), l'intensità (un singolo evento violento e ripetute azioni) e gravità (quali danni, quali conseguenze psico-fisiche).

La valutazione del rischio vede l'esistenza di diversi metodi che sono stati discussi in letteratura e applicati nella pratica forense, di seguito verrà presentato una procedura identificata con il nome S.A.R.A. (*Spousal Assault Risk Assessment*), valutazione del rischio di aggressione del partner.

Il SARA si basa su 20 fattori di rischio (10 fattori nella versione screening) che riflettono vari aspetti relativi ad alcune aree. I vari fattori sono raggruppati nelle seguenti aree:

1. Precedenti penali

- Aggressione nei confronti dei familiari.
- Aggressione passata nei confronti di estranei o persone conosciute di vista.
- La violazione pregressa della libertà vigilata o dell'affidamento in prova ai servizi sociali.

2. Adattamento psicologico

- Problemi recenti di relazione.
- Recenti problemi di disoccupazione.
- Essere stata vittima o aver assistito a violenza domestica da bambino o da adolescente.
- Recente uso e dipendenza da sostanze stupefacenti.
- Intenzione o ideazione suicida o omicida.
- Sintomatologia psicotica o maniacale.
- Disturbi di personalità associati a sintomi di rabbia, impulsività o instabilità comportamentale.

3. Storia di violenza domestica

- Pregresse aggressioni fisiche.
- Pregressa aggressione sessuale/gelosia possessiva.
- Uso pregresso di armi/o minaccia credibile di morte.
- Pregressa violazione dell'ordine di allontanamento o di divieto di dimora.
- Minimizzazione o negazione della violenza domestica.
- Atteggiamenti che supportano o giustificano la violenza contro le donne.

4. Indice dei reati

- Uso di armi e/o minacce credibili di morte.
- Violazione dell'ordine di allontanamento o di divieto di dimora.

Il SARA non risolve il problema dei maltrattamenti; si tratta di una procedura scientificamente valida, utile per raccogliere informazioni e trasmetterle agli organi giudiziari deputati alla gestione del caso.

Gli ambiti di applicazione dello strumento: la valutazione del rischio di recidiva può essere applicato in diversi momenti e contesti giudiziari (nelle indagini preliminari, al momento dell'emissione della sentenza, durante il periodo detentivo). Il suo utilizzo, può, inoltre, essere esteso anche al contesto civile, ad esempio nei casi di separazione e di divorzio o in presenza di dispute per l'affidamento dei figli.

La validazione della metodica SARA si è basata nella maggior parte dei casi sull'analisi della letteratura scientifica e l'esperienza clinica professionale che hanno viste coinvolte vittime donne e autori uomini, per questo il metodo trova un

più ampio riscontro e utilizzo nei casi di maltrattamento esercitati da uomini nei confronti delle loro partner o ex partner. Gli aspetti culturali e geografici rappresentano un altro possibile cambiamento nella rilevanza dei fattori di rischio, anche se la maggior parte degli studi da cui sono stati individuati i fattori di rischio è stata condotta nei paesi occidentali, sarebbe interessante validarlo anche nei paesi con sistemi culturali diversi.

Allegato 2

Aiuto Donna

*Una guida ai servizi
dell'area milanese per le donne maltrattate*

Edizione aggiornata al 2008

Indice

<i>Introduzione</i>	133
1. CASE DI ACCOGLIENZA	137
1.1. Casa delle donne maltrattate di Milano	139
1.2. Casa di accoglienza per donne in grave stato di disagio (Caritas) (Caritas) - Milano	139
1.3. Centro di accoglienza ambrosiano per giovani madri in difficoltà - Milano	140
1.4. Casa di accoglienza “Casa Aurora”	140
1.5. Casa di Accoglienza Mondo Nuovo A	140
1.6. Casa di accoglienza Mondo Nuovo B	141
1.7. “Progetto Graziella”	141
1.8. Villaggio Orsenigo	141
1.9. Centro per il bambino maltrattato (CBM) e la cura della crisi familiare - Milano	141
1.10. Villaggio della madre e del fanciullo - Milano	142
1.11. Casa delle donne (Brescia)	142
2. SERVIZI DI CONSULENZA	143
2.1. SeD (Servizio Disagio Donne e Cooperativa “Farsi Prossimo”) - Caritas Ambrosiana - Milano	145
2.2. Associazione Serepta	145
2.3. Telefono donna. Milano	145
2.4. Centro aiuto donne maltrattate (CADOM) - Monza	146
2.5. Ufficio tematiche femminili e sportello “Filo d’Arianna” - Rozzano (MI)	146
2.6. Centro informazione donna - Sesto S. Giovanni	147
2.7. Centro per il bambino maltrattato e la cura della crisi familiare (CBM)	147
2.8. Cooperativa sociale Cerchi d’acqua	147
2.9. Soccorso Violenza Sessuale – SVS - Milano	148
2.10. Soccorso Violenza Domestica – SVD - Milano	148
3. CONSULTORI	149
3.1. Consultori pubblici di Milano	151
3.2. Consultori laici	152
3.2.1 Centro educazione demografica (CED) - Milano	152
3.2.2 Centro educazione matrimoniale e prematrimoniale (CEMP)	153
3.2.3 Centro problemi donna - Milano	153

3.2.4. Associazione volontaria assistenza socio-sanitaria stranieri e nomadi (NAGA) - Milano	154
3.2.5. Genitori ancora (GEA) - Milano	154
3.2.6. Associazione italiana per l'educazione demografica AIED	155
3.3. Consulteri cattolici	155
3.3.1. Segreteria per gli Esteri della Diocesi di Milano	155
3.3.2. Consultorio familiare "La famiglia ambrosiana"	155
3.3.3. Consultorio decanale di Niguarda – Milano	156
3.3.4. Consultorio familiare di Viale Restelli 25- Milano	156
3.3.5. Centro di assistenza alla famiglia del Decanato di San Siro - Poliambulatorio G. Salvadori - Milano	156
3.3.6. Consultorio "La famiglia" - Milano	157
3.3.7. Consultorio familiare interdecanale "Beata Gianna Beretta Molla"	157
3.3.8. Consultorio familiare interdecanale "G. B. Guzzetti"	157
3.3.9. Centro consulenza famiglia - Consultorio decanale Giambellino - Milano	158
3.3.10. Centro Famiglia "kolbe"	158

Introduzione

La terza edizione della guida “Aiuto Donna” si propone come strumento di conoscenza e di indirizzo per coloro che vogliono avere informazioni sui servizi presenti sul territorio milanese finalizzati a prevenire il disagio femminile.

La prima pubblicazione della guida risale al 1990, mentre la seconda risale al 1996. Contrariamente a quanto avvenuto per la seconda edizione della guida, che aveva esteso il campo d'indagine dal Comune di Milano all'intero ambito regionale, la nuova guida comprende soltanto i servizi situati nell'area del Comune di Milano e ne presenta una scheda sintetica.

Si sono elencati i servizi che si occupano, nello specifico, di prevenire e contrastare la violenza di genere, comprendendo in questo fenomeno sia le varie forme di violenza fisica, psicologica, economica e sessuale normata dalla legge 66/99 (art. 609 bis e segg. c. p.), sia i maltrattamenti in famiglia (che diventano fattispecie di reato all'art. 572 del codice penale), ma anche forme più sottili e subdole di violenza che non sono ancora state normate, come ad esempio lo *stalking*.

La costruzione della guida ha previsto l'individuazione di questi servizi, quelli facente parte la rete formale riconosciuta dal Comune di Milano dal 2005, ma anche di altri servizi che, pur non facendo parte della rete formale, contribuiscono ad arricchire il tessuto informale di servizi presenti a Milano, la città italiana con la più alta densità di strutture e di interventi finalizzati a prevenire il disagio femminile.

Mantenendo la suddivisione iniziale in Case di Accoglienza, Servizi di Consulenza (Associazioni, Cooperative, Linee telefoniche) e Consulenti (Pubblici, Privati, Laici e Religiosi) la ricerca ha previsto un aggiornamento, attraverso contatto telefonico ed invio di informazioni, che potesse dare atto degli eventuali cambiamenti avvenuti in seno ai servizi già esistenti oppure della nascita di servizi nuovi.

Attraverso il contatto telefonico sono state raccolte anche informazioni relative alle caratteristiche organizzative (tipo di struttura, forma giuridica, fonte di finanziamento, anno di fondazione ecc.), d'intervento (tipo di attività svolta) e alla rilevazione del fenomeno in forma di prassi più o meno consolidata di raccolta dei dati.

Alcuni servizi non sono stati censiti, in quanto non hanno collaborato alla indagine (non hanno restituito la scheda sintetica con i dati o semplicemente non

volevano comparire sulla guida). In alcuni casi, per non perdere il dato, la scheda è stata compilata parzialmente (finalità, attività prevalenti) rivolgendosi telefonicamente al responsabile o a qualche operatore disponibile. Sono stati esclusi i servizi rivolti alle donne con patologie (tossicodipendenti, alcoliste, con disturbi psichici) perché, pur essendoci a volte casi di maltrattamento, questo costituisce una problematica secondaria, sono stati esclusi anche i servizi che dichiaravano di non aver mai seguito casi di maltrattamento e di violenza e i servizi che si rivolgevano per finalità costitutive e tipo di attività prevalentemente ai minori¹⁹.

CASE DI ACCOGLIENZA

Le case di accoglienza sono nate verso la seconda metà degli anni Ottanta e privilegiano l'accoglienza di donne che vivono una situazione di disagio, con figli piccoli, spesso vittime di violenza e di maltrattamenti da parte del coniuge o del convivente. Si tratta di strutture private (anche se spesso godono di sovvenzioni da parte degli enti locali) e, prevalentemente, d'ispirazione religiosa. Il servizio offerto consiste nel dare l'opportunità alla donna di allontanarsi dalla famiglia e di vivere, per un periodo di tempo limitato, in un luogo protetto (spesso con un indirizzo segreto) e di potersi confrontare con altre donne che vivono una situazione simile e avere sostegno e consulenza da parte di operatori qualificati (avvocati, psicologi, medici ecc.).

Sono state censite 10 case di accoglienza presenti sul territorio milanese e una presente nella Provincia di Brescia.

Le case di accoglienza che si rivolgono principalmente alle donne maltrattate sono “La Casa delle Donne Maltrattate di Milano”, le case di accoglienza della Caritas e il Centro ambrosiano per giovani madri in difficoltà, quest'ultimo si rivolge alle mamme e ai loro figli e offre ospitalità a entrambi. Le altre strutture sono principalmente orientate al maltrattamento dei minori, a sostenere le donne per portare a termine una maternità che si presenta a rischio (conseguenza di una violenza, assenza del partner, difficoltà economiche ecc.), ad accogliere donne straniere sole o con figli.

Le nuove Case sorte in seguito all'ultimo aggiornamento della guida, relativamente al territorio milanese sono strutture gestite dall'Associazione “Sarepta”: “Casa Aurora” nata nel 1999, ma ristrutturata nel 2004 e trasformata per accogliere donne con figli, ha come obiettivi generali quelli di fornire consulenza, ascolto, sostegno ed accoglienza a donne con i propri figli minacciate o vittime di violenza fisica, sessuale, psicologica e in costrizione economica; “Mondo Nuovo A” e “Mondo Nuovo B” entrambe nate nel 2006 per accogliere donne e figli con finalità di tipo risocializzativo e con gli stessi obiettivi di “Casa Aurora”; “Progetto Graziella” casa costituita da alcuni appartamenti, fondata nel

¹⁹ Ci scusiamo per eventuali e involontarie imprecisioni contenute nelle schede. È nostra intenzione aggiornare queste ultime e a tal fine sollecitiamo tutti i centri operanti sul territorio milanese, che non siamo riusciti a censire perché non disponevamo dei loro indirizzi né eravamo a conoscenza della loro esistenza, a darcene notizia.

1999, che prevede di ospitare mamme con bambini in dimissione dalle Comunità all'interno di mini alloggi per un percorso di semi-autonomia.

SERVIZI DI CONSULENZA

Sono sorti all'interno dell'ente pubblico verso la fine degli anni Ottanta o privatamente, con l'obiettivo di offrire un servizio di informazione, consulenza legale (extragiudiziale), sostegno psicologico alle donne in situazioni di disagio. Questi servizi si propongono come “luoghi di ascolto” delle problematiche femminili e, contemporaneamente, come centri di promozione e di informazione sui diritti delle donne.

Sono stati individuati 10 servizi di consulenza, tra i quali sono state considerate anche le Associazioni e le Cooperative che si occupano nello specifico di contrastare la violenza di genere.

La Cooperativa sociale Cerchi d'Acqua si è costituita nel 2000 da un progetto dell'èquipe di lavoro del Centro di Accoglienza della Casa delle donne maltrattate di Milano. Il Centro si occupa di contrastare il fenomeno della violenza alle donne e della violenza all'interno della famiglia; il servizio fa parte della rete formale riconosciuta dal Comune di Milano nel 2007 insieme alla Casa di accoglienza donne maltrattate, alla Caritas Ambrosiana - Area Maltrattamento Donne - alla Cooperativa sociale “Cerchi d'acqua”, al Soccorso Violenza Sessuale, al Telefono Donna Onlus e al Pronto Soccorso un nuovo sportello (Svd).

Il SeD, Servizio Disagio Donne, istituito da alcuni anni dalla Caritas Ambrosiana che rivolge la propria attenzione alla problematica della violenza domestica, decidendo di accogliere e tutelare la donna sola o con figli che si trovi nella necessità di lasciare la casa coniugale per accompagnarla in un percorso di autonomia.

La cooperativa sociale “Farsi Prossimo” promossa dalla Caritas Ambrosiana, sorta nel 1993, che in rete con il SeD si occupa anche di prevenire il disagio femminile, soprattutto per quel che riguarda la prostituzione, lo sfruttamento sessuale e la tratta di donne e minori.

Inoltre, esistono due servizi di Pronto Intervento attivati dal Comune di Milano con sede all'Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. Dall'ultimo aggiornamento si è infatti aggiunto all'Svs (Soccorso Violenza sessuale) anche l'Svd (Soccorso violenza domestica) attivo dal dicembre del 2007.

CONSULTORI

La legge n. 405 del 1975 ha istituito i consultori familiari pubblici, definendoli un servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità. Successivamente, una legge regionale (la n. 44 del 1976) ne ha allargato il campo d'intervento: “l'assistenza psicologica e sociale al singolo, alla coppia e alla famiglia, anche in relazione ai principi del diritto di famiglia, sia in ordine ai rapporti interpersonali nelle loro implicazioni di carattere psicologico e sociale”.

I consultori sono quindi strutture che si rivolgono alla famiglia offrendo un servizio gratuito di consulenza sanitaria e psicologica. I consultori pubblici a

Milano sono 18. Si segnala che dall'ultimo aggiornamento hanno cambiato recapito telefonico.

Oltre ai consultori previsti dalla normativa regionale, sono attivi a Milano molti consultori privati. Questi ultimi si dividono in consultori laici (6 sono quelli inseriti nella guida) e religiosi (10). I consultori privati laici sono gestiti nella maggioranza dei casi da associazioni di donne e richiedono una forma di contributo tramite associazione o pagamento della prestazione. Raramente dispongono di servizi specifici, mirati al maltrattamento femminile.

I consultori privati religiosi che sono distribuiti nell'area milanese, hanno una struttura decanale, espressione della somma di più parrocchie. Questi ultimi privilegiano l'intervento sul nucleo familiare, operano attraverso la struttura del consulente familiare e di una pluralità di figure professionali. Sono tutte associazioni di volontariato e in genere il servizio fornito è gratuito. Rispetto all'ultimo aggiornamento della guida sono stati aggiunti 3 consultori religiosi: Consultorio familiare interdecanale "Beata Gianna Beretta Molla", il Consultorio familiare interdecanale "G. B. Guzzetti", il Centro Famiglia "KOLBE".

L'immagine che si ricava leggendo le schede dei consultori è prevalentemente quella di un intervento sanitario, anche se negli ultimi anni un numero crescente di donne si è rivolto a queste strutture con richieste di sostegno (psicologico per crisi di coppia o di tipo legale per problematiche inerenti la separazione, il divorzio ecc.). Sono invece poche le richieste di aiuto o intervento per situazioni di violenza: in questo caso, il problema non emerge quasi mai direttamente, ma solo in seguito, dopo diversi contatti con gli operatori.

Tavola riassuntiva – “Servizi dell’area milanese per le donne maltrattate”

Case di accoglienza	Servizi di consulenza	Consultori
11 servizi: 10 a Milano 1 a Brescia	10 servizi <u>di cui nuovi:</u>	18 consultori pubblici 6 consultori laici 10 consultori religiosi
<u>di cui nuovi:</u>	-SeD -Cooperativa Sociale "Farsi Prossimo" della Caritas Ambrosiana -“Cooperativa sociale Cerchi d'Acqua” -svd "soccorso violenza domestica"	<u>aggiunti all'elenco:</u> -Consultorio familiare interdecanale "Beata Gianna Beretta Molla" - Consultorio familiare interdecanale "G. B. Guzzetti" - Centro Famiglia "KOLBE".

Totale servizi censiti: 60

1. Case di accoglienza

1.1. Casa delle donne maltrattate (CADMI)

INDIRIZZO	via Piacenza, 14 - Milano
TELEFONO	02/55015519 - 55015638
FAX	02/55019609
RESPONSABILE	Marisa Guarneri
FORMA GIURIDICA	L'Associazione Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate Onlus inizia la sua attività nel 1986 con lo scopo di costruire un luogo di ascolto e di aiuto per donne in difficoltà a causa di violenza domestica fisica, psicologica e sessuale.
FONTE DI FINANZIAMENTO	CADMI Onlus si finanzia attraverso le quote di iscrizione e i contributi versati dalle socie, donazioni private, convenzioni con il Comune di Milano, contributi della Regione Lombardia (volontariato e progetti di ricerca) e della Provincia di Milano (progetti specifici) , sponsorizzazioni private, Progetti internazionali con Associazioni di donne di altri paesi, finanziati dalla UE e dalla Fondazione Cariplo.
TIPO DI STRUTTURA	appartamenti (un centro di accoglienza dove avvengono colloqui e una casa di ospitalità dove vengono accolte le donne)
ANNO DI FONDAZIONE	1986

1.2. Casa di accoglienza per donne in grave stato disagio (caritas)

INDIRIZZO	c/o segreteria via della Signora 1 - 20121 Milano
TELEFONO	02/76009803
FAX	02/2896054
RESPONSABILE	Palma Felina (Caritas)
FORMA GIURIDICA	cooperativa sociale
FONTE DI FINANZIAMENTO	contributi e rette dell'Ente pubblico, contributi Caritas
TIPO DI STRUTTURA	appartamenti per accoglienza donne con o senza bambini, un appartamento di seconda accoglienza, ufficio per colloqui e orientamento.
ANNO DI FONDAZIONE	1994

1.3. Centro di accoglienza ambrosiano per giovani madri in difficoltà

INDIRIZZO	via Tonezza, 3 - 20147 Milano
TELEFONO	02/40093526 (segreteria uffici) 02/4039587 (comunità)
FAX	02/48706273
RESPONSABILE	Padre Agostino Colombo
FORMA GIURIDICA	associazione di volontariato con riconoscimento giuridico della Regione Lombardia
FONTE DI FINANZIAMENTO	quote sociali, rette giornaliere, offerte di benefattori, donazioni, autofinanziamento
TIPO DI STRUTTURA	appartamento di circa 800 mq. , situato al terzo piano di un immobile
ANNO DI FONDAZIONE	1983

1.4. Casa di accoglienza “Casa Aurora”

INDIRIZZO	via Tonezza, 3 - 20147 Milano
TELEFONO	02/40093526
RESPONSABILE	Padre Agostino Colombo
FORMA GIURIDICA	la Casa è gestita dall'Associazione Sarepta
FONTE DI FINANZIAMENTO	Associazione Sarepta
TIPO DI STRUTTURA	appartamento con cinque posti letto
ANNO DI FONDAZIONE	1999, ristrutturata nel 2004

1.5. Casa di accoglienza “Mondo Nuovo A”

INDIRIZZO	via Tonezza, 3 - 20147 Milano
TELEFONO	02/40093526
RESPONSABILE	Padre Agostino Colombo
FORMA GIURIDICA	la Casa è gestita dall'Associazione Sarepta
FONTE DI FINANZIAMENTO	Associazione Sarepta
TIPO DI STRUTTURA	appartamento con 5 posti letto
ANNO DI FONDAZIONE	2006

1.6. Casa di accoglienza “Mondo Nuovo B”

INDIRIZZO	via Tonezza, 3 - 20147 Milano
TELEFONO	02/40093526
RESPONSABILE	Padre Agostino Colombo
FORMA GIURIDICA	la Casa è gestita dall'Associazione Sarepta
FONTE DI FINANZIAMENTO	Associazione Sarepta
TIPO DI STRUTTURA	appartamento con 5 posti letto
ANNO DI FONDAZIONE	2006

1.7. “progetto Graziella”

INDIRIZZO	via Tonezza, 3 - 20147 Milano
TELEFONO	02/40093526
RESPONSABILE	Padre Agostino Colombo
FORMA GIURIDICA	la Casa è gestita dall'Associazione Sarepta in collaborazione con la Centro accoglienza ambrosiano Ambrosiana
FONTE DI FINANZIAMENTO	Associazione Sarepta
TIPO DI STRUTTURA	mini alloggi per “dopo casa di accoglienza”.
ANNO DI FONDAZIONE	1999

1.8. Villaggio Orsenigo

INDIRIZZO	via Orsenigo, 1 - 20151 Milano
TELEFONO	02/40093526
RESPONSABILE	Padre Agostino Colombo
FORMA GIURIDICA	la Casa è gestita dall'Associazione Sarepta
FONTE DI FINANZIAMENTO	Associazione Sarepta
TIPO DI STRUTTURA	stabile con annesso un asilo nido
ANNO DI FONDAZIONE	1995

1.9. Centro per il bambino maltrattato e la cura della crisi familiare (CBM)

INDIRIZZO	via Calatafimi 10 - 20122 Milano
TELEFONO	02/66201076

FAX	02/45470728 - e-mail: info@cbm-milano.it
RESPONSABILE	Gustavo Minetti (presidente), Teresa Bertotti (Direttrice)
FORMA GIURIDICA	cooperativa sociale arl onlus
FONTE DI FINANZIAMENTO	Fondazione Cariplo, donazioni private e convenzioni.
TIPO DI STRUTTURA	9 appartamenti per l'autonomia Tre Comunità di Pronto Intervento di cui due per bambini e una per madre/bambino
ANNO DI FONDAZIONE	1984

1.10. Villaggio della madre e del fanciullo

INDIRIZZO	via Goya, 60 - 20148 Milano
TELEFONO	02/39215385 - 39267753
FAX	02/33001191
RESPONSABILE	Rossana Corti Chiucchini
FORMA GIURIDICA	ente morale con personalità giuridica riconosciuta con Dpr n. 417, 10 maggio 1964)
FONTE DI FINANZIAMENTO	rette pagate dagli Enti locali (Provincia e Comune); rette pagate da privati (solo per asilo nido); contributi di sostenitori
TIPO DI STRUTTURA	insieme di case circondate da un giardino (estensione su una superficie di 4000 mq)
ANNO DI FONDAZIONE	1945

1.11. Casa delle donne

INDIRIZZO	Via S. Faustino 38 25122 Brescia
TELEFONO	030/2400636
Mail	casa@casadelledonne.191.it
FAX	030/2400636
RESPONSABILE	Piera Stretti (presidente)
ANNO DI FONDAZIONE	1989

2. Servizi di consulenza

2.1. Se. D servizio disagio donne (Caritas Ambrosiana e Coop. "Farsi Prossimo")

INDIRIZZO	via della Signora, 3/a - Milano
TELEFONO	02.76037353 – 351 – e.mail: maltrattamentodonne@caritas.it sito: www.caritas.it
FAX	02.76037317
RESPONSABILE	A. Pacciarini
FORMA GIURIDICA	cooperativa sociale
FONTE DI FINANZIAMENTO	fondi provenienti dalla Caritas Ambrosiana
TIPO DI STRUTTURA	una stanza in una palazzina con altri uffici e servizi Caritas
ANNO DI FONDAZIONE	1994
PROPRIETÀ DELLA SEDE	Caritas

2.2. Associazione Sarepta

INDIRIZZO	via Tonezza, 5 - 20147 - Milano
TELEFONO	02/40093526
FAX	02/40093527
RESPONSABILE	Padre Agostino Ferdinando Colombo
FORMA GIURIDICA	Associazione
FONTE DI FINANZIAMENTO	Quote sociali, lasciti testamentari, convenzioni e offerte
TIPO DI STRUTTURA	l'associazione dispone all'interno di un edificio di due uffici al piano terra, una sala riunioni al primo piano, alcuni locali per i corsi; l'associazione inoltre gestisce nove case di accoglienza, due asili nido e una scuola materna.
ANNO DI FONDAZIONE	1991

2.3. Telefono donna

INDIRIZZO	c/o Ospedale Maggiore Niguarda "Cà Granda" Piazza Ospedale Maggiore 3, 20162 Milano.
TELEFONO	Centro di ascolto: 02/64443043 - 02/64443044
FAX	02/64443042 –
	Sito: www.telefonodonna.it – E-mail: telefononnaonline@libero.it – telefono.donna@tiscali.it

RESPONSABILE	Stefania Bartocchetti (presidente dell'Associazione)
FORMA GIURIDICA	associazione di volontariato riconosciuta dalla Regione Lombardia (iscritta all'albo a partire dal 1993), membro del Centro italiano femminile (Cif)
FONTI DI FINANZIAMENTO	contributi da privati e da istituti di credito; tessere di autofinanziamento
TIPO DI STRUTTURA	due appartamenti: - segreteria organizzativa; - centro di ascolto
ANNO DI FONDAZIONE	1992 (Telefono donna)

2.4. Centro aiuto donne maltrattate (CADOM)

INDIRIZZO	via Mentana 43, 20052Monza (Mi)
TELEFONO	039/2840006
FAX	039/2844515 – Sito: www.cadom.it E-mail: cadomonza@centrodonnemaltrattate.191.it
RESPONSABILE	Maria Luisa Carta
FORMA GIURIDICA	associazione di volontariato iscritta dal 1994 al Registro di Monza e dal 1996 all'albo regionale del volontariato
FONTI DI FINANZIAMENTO	autofinanziamento delle socie, donazioni di privati, contributi comunali, regionali e provinciali
TIPO DI STRUTTURA	due locali più servizio con ingresso indipendente su strada
SERVIZI	Ascolto telefonico, colloqui di accoglienza legali e psicologici. Corsi per aggiornamenti e esterni di prevenzione.
ANNO DI FONDAZIONE	1994

2.5. Ufficio tematiche femminili e sportello “Filo d’Arianna”

INDIRIZZO	piazza G. Foglia, 1 - 20089 Rozzano (Mi)
TELEFONO	02/8226225-centralino del Comune: 02/82261
FAX	02/89200788
RESPONSABILE	Miriam Pasqui (assessora alle tematiche femminili)
FORMA GIURIDICA	servizio comunale
FONTI DI FINANZIAMENTO	finanziamento comunale
TIPO DI STRUTTURA	ufficio del Palazzo comunale
ANNO DI FONDAZIONE	2006

2.6. Centro informazione donna

INDIRIZZO	via Benedetto Croce 22 20099 Sesto S. Giovanni (Mi)
TELEFONO	0224885356
FAX	non specificato
RESPONSABILE	Maria Spampinato
FORMA GIURIDICA	servizio comunale
FONTI DI FINANZIAMENTO	Comune
TIPO DI STRUTTURA	ufficio
SERVIZI:	Consulenza legale gratuita, su separazioni consensuali, diritto di famiglia, adozioni. Per violenza e maltrattamento sono in rete con il consultorio.
ANNO DI FONDAZIONE	delibera del 1988, istituzione nel 1989

2.7. Centro per il bambino maltrattato e la cura della crisi familiare (CBM)

INDIRIZZO	via Calatafimi 10 - 20122 Milano
TELEFONO	02/66201076
FAX	02/45470728 EMAIL: info@cbm-milano.it
RESPONSABILE	Gustavo Minetti (presidente), Teresa Bertotti (Direttrice)
FORMA GIURIDICA	cooperativa sociale arl onlus
FONTI DI FINANZIAMENTO	Fondazione Cariplo, donazioni private e convenzioni.
TIPO DI STRUTTURA E SERVIZI	Centro di formazione, consulenza e supervisione per operatori. Servizi psicologici, sociali ed educativi per il bambino e la famiglia. Linea telefonica di Pronto Intervento.
ANNO DI FONDAZIONE	1984

2.8. Cooperativa sociale Cerchi d'acqua

INDIRIZZO	via Verona 9, 20135 Milano.
TELEFONO	02/58430117
FAX	02/58311549 - Sito: www.cerchidacqua.org
E-mail: info@cerchidacqua.it	
RESPONSABILE	Elena Bertazzoli
FORMA GIURIDICA	cooperativa sociale arl onlus

FONTE DI FINANZIAMENTO	Cerchi d'Acqua è in convenzione con il Comune di Milano per una parte delle attività, che sono offerte gratuitamente.
TIPO DI STRUTTURA E SERVIZI	Centralino telefonico, colloqui di accoglienza, consulenza informativa legale, consulenza di orientamento al lavoro, sostegno psicologico individuale, percorsi di psicoterapia individuale, gruppi di auto aiuto, percorsi di gruppo Progetto Violenza Assistita.
ANNO DI FONDAZIONE	2000

2.9. Soccorso violenza sessuale - SVS

INDIRIZZO	c/o Clinica Mangiagalli via Commenda, 12 - Milano
TELEFONO	0255032359 – E-mail: svs@policlinico.mi.it
FAX	non specificato
RESPONSABILE	Alessandra Kustermann. Galloni (coordinatrice)
FORMA GIURIDICA	associazione
FONTE DI FINANZIAMENTO	Istituti Clinici di Perfezionamento e Provincia di Milano
TIPO DI STRUTTURA	ambulatoriale
ANNO DI FONDAZIONE	1996

2.10. Soccorso violenza domestica - SVD

INDIRIZZO	c/o Clinica Mangiagalli via Commenda, 12 - Milano
TELEFONO	0255038585 – E-mail: svd@policlinico.mi.it
FAX	non specificato
RESPONSABILE	Alessandra Kustermann. Elena Calabrò (coordinatrice)
FORMA GIURIDICA	associazione
FONTE DI FINANZIAMENTO	Istituti Clinici di Perfezionamento e Provincia di Milano
TIPO DI STRUTTURA	ambulatoriale
ANNO DI FONDAZIONE	2007

3. Consultori

3.1. Consulteri pubblici di Milano

I Consulteri pubblici a Milano sono complessivamente diciotto, collocati in ciascuna delle ex zone del decentramento cittadino. Si ricorda che, attualmente, le zone di decentramento sono 9.

Gli indirizzi dei consulteri sul territorio sono i seguenti:

corso Italia, 52	tel. 0285788119
via Monreale, 13	tel. 0285788535
via Fantoli, 5/7	tel. 0285788430
largo De Benedetti, 1	tel. 0285788232
via C. Brivio, 2/4	tel. 0285788233
via Val Bondo, 11	tel. 0285788234
via Cherasco, 5	tel. 0285788235
largo Volontari Sangue, 1	tel. 0285788355
via S. Elembardo, 4	tel. 0285788349
via Ricordi, 1	tel. 0285788348
via Conca dei Navigli, 45	tel. 0285788121
via Oglio, 18	tel. 0285788427
via Boifava, 25	tel. 0285788428
via della Ferrera, 14	tel. 0285788534
via Remo La Valle, 7	tel. 0285788530
piazza Stovani, 5	tel. 0285788532
via Castelvetro, 28	tel. 0285788237
via Aldini, 72	tel. 0285788236

I Consulteri pubblici sono in funzione dal lunedì al venerdì, negli orari 8.30-12.30 e 13.30-16.30.

Nella struttura consultoriale sono generalmente presenti diverse figure professionali: ginecologa, andrologo, infermiera, ostetrica, assistente sanitaria, assistente sociale, psicologa, consulente legale. Non in tutte le zone l'équipe consultoriale è al completo. Alcuni consulteri hanno attivato anche uno "Spazio giovani", ossia un momento dell'apertura settimanale in cui il servizio si rivolge prioritariamente all'utenza adolescenziale.

Riguardo al fenomeno del maltrattamento in famiglia di donne e bambini, gli operatori e le operatrici dei consulteri dichiarano che tale fenomeno emerge in modo limitato e mai attraverso richieste esplicite. Per i casi di violenza conclamata, si tende a rinviare la donna a servizi più specializzati in questo tipo di problematiche.

È tuttavia necessario segnalare due iniziative specifiche, promosse dai consulteri per affrontare in modo innovativo il problema del maltrattamento in famiglia.

A. CENTRO DI CONSULENZA E TERAPIA FAMILIARE (CCTF)

via S. Vigilio, 43
tel. 02/89531541

Progetto finanziato dal Dgr n. 17465 del 20 dicembre 1991, in attuazione della Lr n. 16/1987, "Servizio di consulenza e di sostegno alla famiglia problematica e/o alle coppie in fase di separazione".

Offre un servizio di consulenza, sostegno e terapia alle famiglie che vivono una situazione di disagio psicologico e relazionale.

Si accede al Centro dietro segnalazione delle Unità organizzative dell'Asl: Consultorio familiare, Uop, Sert, Simee, Centri adolescenti, Consultorio geriatrico. Si accede anche su segnalazione spontanea.

Eventuali invii da altre realtà sono presi in considerazione singolarmente.

Il Centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 17.30. Il servizio è pubblico e gratuito.

B. SERVIZIO SOCIALE DELLA FAMIGLIA

via Oglio, 18
tel. 02/5696919

Il Centro si occupa del disagio familiare con particolare attenzione alle problematiche minorili. Le segnalazioni provengono in larga misura dal Tribunale dei minori di Milano. Il servizio di segreteria è aperto il martedì e il mercoledì dalle 14 alle 16.

Il Progetto si propone di:

intervenire nella relazione madre-figlio, favorendo l'avvicinamento e il successivo inserimento del padre nel rapporto;

prevenire maltrattamenti e abusi;

ottimizzare le modalità di ricorso ai Servizi socio-sanitari;

prevenire gravidanze indesiderate e interruzioni volontarie di gravidanza.

3.2. Consulori laici

3.2.1. Centro educazione demografica (CED)

INDIRIZZO

via Amedei, 13 - 20123 Milano

TELEFONO	02/8690078 – e-mail: ced@cedassociazione.it
FAX	02/8057835
RESPONSABILE	Marina Ricci (presidente dell'Associazione)
FORMA GIURIDICA	consultorio laico privato, convenzionato con la Regione
FONTE DI FINANZIAMENTO	tesseramento, contributo per le prestazioni, finanziamento regionale
TIPO DI STRUTTURA	appartamento al piano terra di un edificio condominiale
ANNO DI FONDAZIONE	1979

3.2.2. Centro educazione matrimoniale e prematrimoniale (CEMP)

INDIRIZZO	via Eugenio Chiesa, 1 - 20122 Milano
TELEFONO	02/54102020
FAX	02/5456687 – info@consultoriocemp.org
RESPONSABILE	Gabriella Costa (presidente)
FORMA GIURIDICA	consultorio laico privato autorizzato dalla Regione Lombardia
FONTE DI FINANZIAMENTO	contributo regionale, contributo associativo, pagamento delle prestazioni
TIPO DI STRUTTURA	piano seminterrato di un edificio condominiale
ANNO DI FONDAZIONE	1966

3.2.3. Centro problemi donna

INDIRIZZO	via Silvio Pellico, 6 - 20121 Milano
TELEFONO	02/861145
FAX	02/877829 – E-mail: info@cpdonna.it
RESPONSABILE	Giovanna Chiara
FORMA GIURIDICA	associazione senza scopo di lucro; consultorio laico autogestito
FONTE DI FINANZIAMENTO	autofinanziamento, tassa di iscrizione, pagamento delle prestazioni
TIPO DI STRUTTURA	appartamento situato al terzo piano di un edificio condominiale
ANNO DI FONDAZIONE	1975

3.2.4. Associazione volontaria assistenza socio-sanitaria e per i diritti di stranieri e nomadi (NAGA)

INDIRIZZO	Via Zamenhof, 7
TELEFONO	0258102599
FAX	028392927
RESPONSABILE	Franca Rinaldi
FORMA GIURIDICA	associazione di volontariato senza fini di lucro ONLUS
FONTE DI FINANZIAMENTO	autofinanziamento e donazioni, contributi della Fondazione Cariplo, della Fondazione Ravasi, della Chiesa Valdese e delle Nazioni Unite.
TIPO DI STRUTTURA	sportello con consulenza legale e sanitaria (ambulatorio) Promuove solidarietà ed interventi socio- assistenziali in difesa dei diritti sanitari e legali di immigrati temporaneamente presenti, rifugiati politici e nomadi, senza alcuna discriminazione di razza, religione, partito.
ANNO DI FONDAZIONE	1987

3.2.5. Genitori ancora (GEA)

INDIRIZZO	via Legnano 26, 20121 Milano
TELEFONO	02.29004757
FAX	02.40705700
RESPONSABILE	Fulvio Scaparro (Direttore scientifico Associazione GeA) Fabio Salina (Presidente)
FORMA GIURIDICA	Ente di tipo associativo avente natura culturale
FONTE DI FINANZIAMENTO	Quote associative, proventi delle iniziative, contributi liberi Contributi e finanziamenti di enti pubblici e privati.
TIPO DI STRUTTURA	Sportello dove si offre mediazione familiare, lo scopo è quello di affrontare i conflitti familiari ; quello di aiutare i genitori in separazione a ritrovare fiducia e riconoscimento reciproco; di diffondere una cultura di mediazione, di pacificazione delle relazioni sociali e di fiducia nelle risorse personali e comunitarie.
ANNO DI FONDAZIONE	1990
PROPRIETÀ DELLA SEDE	Dell' Associazione Gea

3.2.6. Associazione italiana per l'educazione demografica (AIED)

INDIRIZZO	via Vitruvio 43, 20124 Milano
TELEFONO	0266714156 – e-mail: info@aiedmilano.it
FAX	non specificato
RESPONSABILE	Fernanda Sibilio (presidente)
FORMA GIURIDICA	associazione senza fine di lucro
FONTE DI FINANZIAMENTO	tesseramento, sottoscrizioni, contributo regionale ai sensi della legge sui consultori
TIPO DI STRUTTURA	appartamento in condominio
ANNO DI FONDAZIONE	1997

3.3. Consultori Cattolici

3.3.1. Segreteria per gli Esteri della Diocesi di Milano

INDIRIZZO	via Copernico, 1- 20122 Milano
TELEFONO	02/67074271
FAX	02/66981944
RESPONSABILE	Padre Ferdinando Colombo
FORMA GIURIDICA	Ufficio Curia Arcivescovile
FONTE DI FINANZIAMENTO	fondi 8 per 1000, più alcuni finanziamenti per progetti specifici da Enti Locali
TIPO DI STRUTTURA	locali in seminterrato e primo piano dello stabile
ANNO DI FONDAZIONE	1983

3.3.2. Consultorio familiare "La famiglia ambrosiana"

INDIRIZZO	via Sant'Antonio, 5 - 20122 Milano
TELEFONO	02/58391361 MAIL: consultorio.centro@virgilio.it
FAX	02/58391443
RESPONSABILE	Dottoressa Falce.
FORMA GIURIDICA	associazione per la famiglia Onlus.
FONTE DI FINANZIAMENTO	Convezionati con Asl.
TIPO DI STRUTTURA	sportello, visite su appuntamento.
ANNO DI FONDAZIONE	1978

3.3.3. Consultorio Decanale di Niguarda

INDIRIZZO	via Val Maira, 1 - 20162 Milano
TELEFONO	02/66116232 - e-mail: consultorio.niguarda@libero.it
FAX	non specificato
RESPONSABILE	don Luigi Di Doni (presidente)
FORMA GIURIDICA	associazione privata di volontariato riconosciuta dalla Regione
FONTI DI FINANZIAMENTO	contributi regionali, offerte libere, autofinanziamento
TIPO DI STRUTTURA	locali attigui alla parrocchia
ANNO DI FONDAZIONE	1977

3.3.4. Consultorio di Viale Restelli 25

INDIRIZZO	viale Restelli, 25 - 20124 Milano
TELEFONO	02/6071593
FAX	02/6071593
RESPONSABILE	dott. Bruno Ravasio
FORMA GIURIDICA	associazione privata di volontariato autorizzata dalla Regione, accreditato il 13 maggio 2002, opera sotto la vigilanza dell'ASL Città di Milano
FONTI DI FINANZIAMENTO	contributi delle parrocchie associate e contributo regionale
TIPO DI STRUTTURA	villetta indipendente
ANNO DI FONDAZIONE	1976

3.3.5. Centro di assistenza alla famiglia del Decanato di San Siro poliambulatorio G. Salvadori

INDIRIZZO	via Tonezza, 7 - 20124 Milano
TELEFONO	02/405746
FAX	02/405746
RESPONSABILE	Dedè Medua Boioni
FORMA GIURIDICA	associazione privata di volontariato
FONTI DI FINANZIAMENTO	parrocchia
TIPO DI STRUTTURA	appartamento situato in una palazzina
ANNO DI FONDAZIONE	1982

3.3.6. Consultorio "La famiglia"

INDIRIZZO	via F. Arese, 18 - 20159 Milano
TELEFONO	02/6081065 MAIL: cons.lafamiglia@tiscalinet.it
FAX	non specificato
FORMA GIURIDICA	associazione privata riconosciuta dalla Regione
FONTE DI FINANZIAMENTO	autofinanziamento, contributo regionale
TIPO DI STRUTTURA	negozio
ANNO DI FONDAZIONE	1977

3.3.7. Consultorio familiare interdecanale "Beata Gianna Beretta Molla"

INDIRIZZO	Via Boifava 15/a, 20142 Milano
TELEFONO	02/89532759 mail: consultorio.gbm@tiscali.it
FAX	non specificato
RESPONSABILE	Dott. Gorini
FORMA GIURIDICA	Associazione Onlus, convenzionata con Asl.
FONTE DI FINANZIAMENTO	I finanziamenti provengono dalla Convenzione, dal 5*1000, dalle donazioni della Parrocchie.
TIPO DI STRUTTURA	Ufficio con segreteria, direzione e locali per le consulenze psicologiche e sanitarie.
ANNO DI FONDAZIONE	1978

3.3.8. Consultorio familiare interdecanale "G. B. Guzzetti"

INDIRIZZO	via Mancinelli 1- 20131 Milano
TELEFONO	02/2828288 MAIL: tronchetti@tiscali.it
FAX	non specificato
RESPONSABILE	Luigi Prada (direttore)
FORMA GIURIDICA	associazione riconosciuta dalla Regione nel 1981
FONTE DI FINANZIAMENTO	parrocchie dei Decanati; contributi regionali; autofinanziamento
TIPO DI STRUTTURA	appartamento presso un edificio della parrocchia
ANNO DI FONDAZIONE	1977

3.3.9. Centro consulenza famiglia Consultorio decanale Giambellino

INDIRIZZO	via Strozzi 6/a - 20146 Milano
TELEFONO	02/4236833 MAIL: ccfstrozzi@tiscali.it
FAX	02/4236833
RESPONSABILE	Santi Gatto (direttore)
FORMA GIURIDICA	associazione riconosciuta dalla Regione
FONTE DI FINANZIAMENTO	autofinanziamento, contributi regionali.
TIPO DI STRUTTURA	uffici nel complesso del "Don Orione"
ANNO DI FONDAZIONE	1978

3.3.10. Centro famiglia "kolbe"

INDIRIZZO	Viale Corsica 68, 20137- Milano
TELEFONO	02/70006393 MAIL: cavkolbe@tiscali.it
FAX	02/7109.4028
RESPONSABILE	Dott. Ronchetti
FORMA GIURIDICA	Collaborazione tra il Consultorio Familiare Interdecanale di Casoretto (aderente alla FE.L.CE.A.F.) ed il Centro Ambrosiano di Aiuto alla Vita. Associazione riconosciuta dalla Regione
FONTE DI FINANZIAMENTO	autofinanziamento, contributi regionali.
TIPO DI STRUTTURA	centro a sostegno di tutte le problematiche relative alla maternità, alla famiglia, ai figli e alla coppia.
ANNO DI FONDAZIONE	non specificato

Pubblicazione non in vendita
IReR – Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia
Via Copernico, 38–20125 Milano (italy)
e.mail: irer@irer.it – website: www.irer.it